



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE PIEMONTE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

VOLUME II



TORINO, 20 LUGLIO 2018



CORTE DEI CONTI

**Giudizio di parificazione del rendiconto generale
della Regione Piemonte
per l'esercizio finanziario 2017**

Volume II

Presidente:

Maria Teresa POLITO

Magistrati istruttori:

Trasporto Pubblico Locale: **Cristiano BALDI**

Gestione fondi comunitari: **Massimo VALERO, Alessandra CUCUZZA**

Società partecipate: **Cristiano BALDI**

Analisi finanziaria:

Trasporto Pubblico Locale: **Francesca COLLU**

Gestione fondi comunitari: **Mauro CROCE**

Editing:

Fabio COCCIA

Sommario

I. IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	3
1. Introduzione.....	3
2. I soggetti	4
2.1 Il ruolo dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese.....	4
2.2 Il ruolo e le funzioni della Regione Piemonte. La funzione programmatrice.....	7
3. Le risorse finanziarie	10
3.1 Evoluzione del Piano di rientro in materia di Trasporto Pubblico Locale adottato ai sensi dell’art. 11 del D.L. n.35/2013, modificato con D.G.R. n.8 – 2823 del 25 gennaio 2016.....	10
3.2 Il finanziamento del TPL.....	14
3.3 I finanziamenti di origine statale e regionale per il 2017.	16
4. Monitoraggio e controllo	23
4.1 Il ruolo della Regione e della AMP	23
4.2 Le indagini di qualità del servizio ad oggi svolte dall’AMP	29
Conclusioni.....	33
II. LA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI.....	37
1. Considerazioni generali sulla chiusura della programmazione 2007-2013 e la nuova programmazione 2014-2020	37
2. POR FESR: stato di attuazione e chiusura della programmazione 2007-2013	38
3. POR FSE: stato di attuazione e chiusura della programmazione 2007-2013.....	46
4. I controlli effettuati per i POR FESR e FSE: i controlli di primo e secondo livello nella programmazione 2007-2013	52
5. La programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020	55
5.1 I Programmi Operativi Regionali 2014-2020: il POR FSE e FESR	55
6. I controlli effettuati del POR FESR e FSE: i controlli di primo e secondo livello nella programmazione 2014-2020	71
7. Le irregolarità, le frodi e le decertificazioni nei POR FESR e FSE.....	72
8. Conclusioni	79
III. IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE	81
Premessa.....	81
1. Le partecipazioni di Regione Piemonte	86
2. Le singole partecipazioni.....	88
3. Il bilancio consolidato per l’anno 2016.....	134
Conclusioni.....	143

I. IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

1. Introduzione.

In occasione dei giudizi di parificazione 2015 e 2016, l'esame afferente il servizio di TPL aveva posto in risalto il mutato profilo organizzativo ed il nuovo assetto istituzionale con specifico riferimento ai soggetti coinvolti nell'esercizio del servizio.

Confermato il giudizio positivo in ordine al ruolo dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese (di seguito AMP), ormai unico interlocutore diretto della Regione Piemonte e collegamento di essa con gli operatori del servizio (società esercenti il servizio di TPL, enti locali, etc.) si è posta e si porrà anche in questa sede l'attenzione sulle attività di quest'ultima, con specifico riferimento al monitoraggio e controllo.

Stante il progressivo incremento del ruolo dell'Agenzia per la mobilità metropolitana, la funzione residua di Regione Piemonte rimane quella di programmazione e regolazione del servizio, con particolare riferimento alla attività programmatica che esita nel Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti. Quest'ultimo è il documento che *"...ha il compito di fornire alla pubblica amministrazione gli strumenti adeguati per fronteggiare, in una logica di anticipazione e non di emergenza, le nuove esigenze di cittadini e imprese"*¹.

Il nuovo Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n 256 - 2458 del 16 gennaio 2018. È un documento strategico che considera un orizzonte temporale a lungo termine fissando obiettivi per il 2020, per il 2030 e per il 2050, nonché linee guida per lo sviluppo nel settore dei trasporti e della mobilità.

Alla funzione della Regione e ai documenti programmatici nei quali questa si esprime sarà dedicato un apposito paragrafo.

Particolare attenzione era stata dedicata, in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, alle risorse finanziarie finalizzate al servizio e alle modalità gestione delle stesse. In quella sede era stata evidenziata la preminenza dell'intervento statale e alcune criticità in ordine alla trasparenza e chiarezza della contabilizzazione delle poste.

Si procederà, quindi, a fornire il quadro complessivo della assegnazione delle rispettive quote alla Regione Piemonte da parte del *Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli*

¹ Cfr. Sito istituzionale della regione Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/trasporti/piano_regionale.htm

oneri del trasporto pubblico locale e la gestione delle stesse per l'esercizio finanziario 2017. Si procederà a verificare la sussistenza e l'effettivo utilizzo di risorse proprie regionali (che si aggiungono, cioè, a quelle trasferite dallo Stato) finalizzate al finanziamento dei servizi minimi (ex art. 8, Legge regionale n.1/2000).

Si verificherà, inoltre, se vi sia stata adeguata stabilità e coerenza delle scelte regionali nel corso dell'esercizio, in modo da evitare il verificarsi delle situazioni che, come noto, avevano originato le passività oggetto del Piano di rientro.

Apposito paragrafo, infine, sarà dedicato all'evoluzione del Piano di rientro approvato dalla Regione con D.G.R. n.11 - 6177 del 29 luglio 2013 (e successivamente modificato) ed all'impatto di quest'ultimo sul disavanzo complessivo della Regione Piemonte. Parte dei debiti trasferiti alla gestione commissariale, infatti, afferivano al servizio TPL. Con specifico riferimento alla vicenda del Piano di rientro e della sua evoluzione, verrà esaminata la situazione dei debiti pregressi ed il loro pagamento anche attraverso i fondi messi a disposizione dal CIPE.

2. I soggetti

2.1 Il ruolo dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese

Questa Sezione aveva già preso atto e valutato positivamente il ruolo centrale e determinante, ai fini gestori, dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese. La scelta dell'Ente regionale, come già evidenziato nelle precedenti relazioni allegate ai giudizi di parificazione (cfr. SCPIE/92/2016/PARI e cfr. SCPIE/134/2017/PARI), potrà portare benefici in termini di efficienza organizzativa, gestionale e di monitoraggio, sia del servizio erogato che delle risorse finanziarie stanziare ed impiegate.

La nascita e l'evoluzione dell'Agenzia possono essere brevemente richiamate.

La L.R. 4 gennaio 2000, n.1 prevedeva l'istituzione di un'Agenzia, a forma consortile, che gestisse “...*tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli Enti aderenti...*” (art. 8, comma 2) e si caratterizzasse “*per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale*” (art. 8, comma 1 ter). Hanno aderito al consorzio:

- la Regione Piemonte (25%);

- gli Enti del Bacino della Città di Metropolitana di Torino (36% di cui 25% Città di Torino);
- gli Enti del Bacino di Cuneo (13%);
- gli Enti del Bacino del Nord-Est (15%);
- gli Enti del bacino del Sud-Est (11%).

L’Agenzia per la Mobilità Piemontese (di seguito AMP) - cui sono state attribuite nuove e maggiori competenze² - nel tempo ha acquisito sempre maggiore influenza, derivante anche dalla previsione di obbligatorietà di adesione al Consorzio per tutti gli Enti territoriali destinatari di funzioni conferite. Inizialmente, infatti, all’Agenzia era demandata la gestione dei contratti inerenti il servizio automobilistico, tranviario e di metropolitana dell’intera area metropolitana di Torino e della conurbazione (costituita da 32 comuni) ed i servizi ferroviari operanti nell’intera provincia di Torino. Con la progressiva adesione di tutti gli altri Enti, all’Agenzia è stata trasferita anche la titolarità dei corrispondenti contratti di servizio. In una prima fase i contratti di servizio erano finanziati con fondi messi a disposizione dal bilancio regionale, dal bilancio degli enti locali nonché con i fondi trasferiti dallo Stato a titolo di rimborso sull’iva corrisposta per i contratti di servizio. Dal 2 novembre 2015, con l’operatività dell’Agenzia della mobilità piemontese, si è assistito all’ampliamento dell’ambito territoriale di intervento ed il progressivo trasferimento dei contratti di servizio degli ulteriori enti locali aderenti.

Il finanziamento dei contratti di servizio, oggi, dipende dalle fonti di finanziarie determinate dal legislatore nazionale e regionale (ovvero ripartite dal “*Fondo nazionale Trasporti*” e determinate dalle disposizioni regionali per il finanziamento dei servizi minimi).

Anche a seguito degli interventi normativi, di natura statale e regionale³, con i quali è stato ridefinito l’assetto istituzionale degli Enti territoriali, la Regione ha previsto la suddivisione del territorio in ambiti ottimali per l’esercizio di quelle stesse funzioni che erano già state conferite o delegate da altre norme di legge precedenti (art. 3, Legge regionale n.23/2013 ed art.2 Legge regionale n.23/2015). Gli ambiti ottimali sono ora i seguenti:

² Il legislatore regionale, inoltre, con le L.R. n.1/2015 e n.9/2015, al fine di armonizzare le politiche di mobilità, modificando la predetta L.R. n.1/2000, ha sancito l’estensione a tutto il territorio regionale della competenza del consorzio (art. 8 L.R. n.1/2000) rinominato “Agenzia della mobilità piemontese”.

³ Legge 7 aprile 2014, n.56 e Legge regionale del 29 ottobre 2015, n.23.

Ambito	Territorio di riferimento
Area Metropolitana	Città Metropolitana di Torino
Ambito 1	Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;
Ambito 2	Astigiano e Alessandrino
Ambito 3	Cuneese

Riveste particolare importanza e specifico rilievo l'ambito territoriale della Città Metropolitana di Torino cui sono attribuite ulteriori funzioni in materia di pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale.

L'articolo 3, comma 10, della Legge regionale n.23/2015 prevede che siano “...escluse dall'esercizio associato di cui al presente articolo le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla legge regionale 4 gennaio 2000, n.1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n.422) come modificata dalla Legge regionale 27 gennaio 2015, n.1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale)”.

L'Agenzia per la Mobilità piemontese nel 2017 ha completato, e in alcuni casi ridefinito, l'acquisizione della gestione di ulteriori contratti di servizio. I servizi sui cui interviene l'Agenzia (attraverso contratti di servizio o specifici accordi), alla data in cui si scrive, sono dunque i seguenti:

SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI LINEA	
Bacino Metropolitan	Servizio urbano e suburbano di Torino e 31 comuni, Pinerolo, Ivrea, Chivasso, Carmagnola, Giaveno, Bardonecchia, Sestriere.
Bacino Sud	Servizi di trasporto extraurbano dell'intero Bacino Sud - coincidente con la Provincia di Cuneo. Contratti per il servizio urbano delle città di Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Mondovì (urbano e funicolare), Savigliano, Saluzzo.
Bacino Sud Est	Servizio trasporto pubblico extraurbano Bacino Sud Est (comprendente le Province di Alessandria e Asti). Contratti ed accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico extraurbano, interurbano, urbano, di adduzione e a chiamata del Bacino Sud Est. Contratto extraurbano alessandrino inerente il servizio extraurbano della Provincia di Alessandria e i servizi urbani dei Comuni di Acqui Terme, Ovada e Tortona. Contratto extraurbano astigiano inerente il servizio extraurbano della Provincia di Asti, il servizio urbano di Moncalvo e il servizio a chiamata. Accordo di programma per il servizio urbano del Comune di Novi Ligure. Accordo di programma per il servizio interurbano del Comune di Alessandria e del servizio urbano di Valenza. Accordo di programma per il servizio in area a domanda debole del Comune di Pareto. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Agliano. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Aramengo. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Calamandrana. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Calliano. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Castagnole Lanze. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Castell'Alfero. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Cellarengo. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Coconato. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Costigliole d'Asti. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Mombercelli. Accordo di programma per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Montegrosso d'Asti. Accordo di programma ⁴ per il servizio di adduzione al TPL nel Comune di Montiglio M.to. Accordo di programma per il servizio dell'area a domanda debole dell'Unione montana Langa Astigiana - Val Bormida.

⁴ Per gli accordi di programma l'Agenzia trasferisce le risorse agli Enti Locali che sovrintendono alla gestione del servizio.

D. Bacino Nord Est	Servizi di Trasporto Pubblico Extraurbano dell'intero Bacino Nord Est comprendente le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli. Contratto per l'erogazione del servizio urbano e la gestione della funicolare della città di Biella. Servizio di navigazione interna sul Lago d'Orta.
--------------------	---

Fonte: sito istituzionale AMP: www.mtm.torino.it

DUP 2018-2020. ALLEGATO B - Contratti di competenza dell'AMP

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo del Piemonte

Rimane, dunque, un unico referente cui sono affidati i contratti di servizio e, contestualmente, le risorse per farvi fronte. La relazione con un unico soggetto, in grado di sintetizzare le effettive esigenze del servizio sui territori, ha condotto ad una ripartizione ottimale delle risorse disponibili e maggiormente aderente alle reali necessità.

2.2 Il ruolo e le funzioni della Regione Piemonte. La funzione programmatoria

Ormai consolidatosi il nuovo ruolo della AMP (Agenzia per la mobilità piemontese, di seguito Agenzia), quale unico interlocutore della Regione in luogo di tutti i soggetti effettivamente esercenti il servizio di Trasporto, alla Regione Piemonte residuano poche, ma strategiche, funzioni.

In primo luogo quella primaria di programmazione e di attuazione delle scelte strategiche in ordine al servizio stesso.

In secondo luogo la Regione mantiene la funzione di gestione e regolazione delle risorse, distribuite in relazione alle scelte strategiche attuate. Il primo interlocutore del Ministero dei Trasporti, infatti, al momento della definizione del riparto delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti, è proprio l'Ente regionale (che, successivamente, eroga le risorse all'Agenzia perché siano trasferite ai soggetti esercenti il servizio).

Infine, alla Regione residua la funzione di monitoraggio e controllo, già indicata dalla L.R. n.1/2000 e confermata dal legislatore nazionale con il D.L. n.95/2012.

La funzione programmatoria, come accennato, si esprime attraverso il documento definito Piano regionale della mobilità. Tale documento, fino a qualche anno fa, aveva cadenza triennale: l'ultimo piano di programmazione, infatti, risaliva al triennio 2013 – 2015 ed era stato adottato dalla giunta con D.G.R. n.18 – 6536 del 22 ottobre 2013 e successivamente modificato con D.G.R. n.60 – 1985 del 31 luglio 2015. Dal 2015 il processo di programmazione era rimasto sospeso, in attesa di ridefinire obiettivi, criteri e parametri di valutazione anche in aderenza al nuovo tessuto normativo definito dal D.L. n.95/2012.

Alla fine del 2017, tuttavia, con D.G.R. n.17-6123 del 15 dicembre 2017 la Regione ha approvato il “Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2016 – 2018” (allegato 10). In esso sono riportate le risorse regionali per il finanziamento dei servizi minimi per ciascun anno (vedi infra).

Come anticipato nel paragrafo introduttivo, con l’evidente obbiettivo di predisporre una programmazione a lungo termine, a gennaio del 2018 il Consiglio regionale ha approvato il nuovo Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti con deliberazione n.256 - 2458 del 16 gennaio 2018: il documento definisce le linee guida nel settore dello sviluppo dei trasporti e indica gli obiettivi con orizzonte temporale al 2020, 2030 e 2050.

Con nota pervenuta in data 23 aprile 2018, la Regione ha specificato che il contenuto del Piano “*si applica nei confronti della Regione e degli enti locali: darne attuazione significa operare a scale diverse, accompagnando il processo di trasformazione ma anche adottando nuovi modelli organizzativi per coordinare le politiche dei trasporti con le altre politiche regionali e cogliere le opportunità espresse dal territorio*”⁵. La Regione individua come essenziale, dunque, la sinergia tra settori e livelli istituzionali diversi “*mediante la governance, orizzontale e verticale, per raggiungere comuni obiettivi di coesione economica e sociale, di salvaguardia del patrimonio naturale e culturale e per una più bilanciata competitività*”⁶. Il documento, infatti, si propone la finalità di “*innovare le modalità di funzionamento del sistema trasporti, riconfigurando l’organizzazione delle singole componenti e dotandosi di una governance capace di coniugare lo sviluppo nella triplice dimensione della sostenibilità, ambientale, sociale ed economica*”⁷.

Nella nota di risposta, la Regione dichiara che “*il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) è un piano di tipo strategico e integra non solo modi e servizi di trasporto ma anche politiche e azioni in settori diversi finalizzandole al raggiungimento di comuni obiettivi di coesione economica e sociale, di salvaguardia del patrimonio naturale e culturale*”.

Come già ricordato il PRMT fissa gli obiettivi a breve, medio e lungo termine, in linea con la programmazione europea, definisce direttive sulla governance e sulle politiche di settore e fornisce indirizzi per il coordinamento di tali politiche con ogni livello istituzionale.

Per conseguire gli obiettivi del Piano è ineluttabile, spiega l’Ente, nella sua nota di risposta, “*...il coordinamento fra le politiche regionali: ambiente, trasporti, governo del territorio, ma anche*

⁵ Cfr. Nota Regione Piemonte del 23 aprile 2018, pag. 3.

⁶Cfr. Sito istituzionale della regione Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/trasporti/piano_regionale.htm

⁷Cfr. Sito istituzionale della regione Piemonte: http://www.regione.piemonte.it/trasporti/piano_regionale.htm

ricerca, energia, lavoro, istruzione, commercio e sanità”. I principali strumenti sono i piani di settore finalizzati a delineare gli obiettivi intermedi sottesi alla scelta strategica regionale⁸:

- “...la sicurezza di cittadini e imprese (protezione e incolumità);
- l’accessibilità (disponibilità di reti, fruibilità di servizi, accessibilità alle informazioni, integrazione dei sistemi);
- l’efficacia (utilità del sistema, qualità dell’offerta) e l’efficienza (razionalizzazione della spesa, internalizzazione) del sistema;
- l’attenzione agli impatti energetici e ambientali (riqualificazione energetica, uso razionale del suolo, limitazione delle emissioni, contenimento della produzione di rifiuti);
- il sostegno alle imprese (competitività, occupazione), la vivibilità del territorio e la qualità della vita (salvaguardia, recupero)”.

La Regione, nella medesima nota, spiega che le attività funzionali all’approvazione definitiva del Piano si sono svolte nel corso dell’anno 2017.

- “Con Deliberazione n.24 – 4498 del 23 dicembre 2016, la Giunta regionale ha adottato il PRMT ed ha approvato il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica;
- In data 12 Gennaio 2017 è stata pubblicata sul B.U.R. la comunicazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 per l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
- Le osservazioni pervenute in fase di consultazione della procedura di VAS hanno consentito di redigere, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006, gli elaborati definitivi del Piano;
- Con la deliberazione n.12-5040 del 15 Maggio 2017 gli elaborati definitivi sono stati trasmessi al Consiglio regionale per l’approvazione ai sensi della L.R. n.1/2000, articolo 4, comma 4, previa acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali;
- Infine, il PRMT è entrato in vigore a far data dalla pubblicazione sul Supplemento Ordinario n.1 al B.U. n.05 del 1 febbraio 2018”⁹.

Si prende atto, dunque, della rinnovata attività di programmazione della Regione, attivata e stimolata anche dal necessario coordinamento con la nuova AMP.

È auspicabile che il nuovo piano sia e resti il fondamento per capire, valutare e scegliere la nuova organizzazione del servizio e, conseguentemente, delle risorse per la sua erogazione.

⁸ Cfr. Nota Regione Piemonte del 23 aprile 2018, pag. 3.

⁹ Cfr. Nota Regione Piemonte del 23 aprile 2018, pag. 3.

3. Le risorse finanziarie

3.1 Evoluzione del Piano di rientro in materia di Trasporto Pubblico Locale adottato ai sensi dell'art. 11 del D.L. n.35/2013, modificato con D.G.R. n.8 – 2823 del 25 gennaio 2016

Com'è noto, nel 2013 il bilancio della Regione Piemonte aveva registrato un disequilibrio generato dalla presenza di debiti pregressi della stessa Regione nei confronti dei soggetti esercenti materialmente il servizio di TPL: la situazione debitoria ammontava, complessivamente, a 350 milioni di euro.

Con il D.L. 8 aprile 2013 n.35 (convertito con modificazione in Legge 6 giugno 2013, n.64) il legislatore d'urgenza era intervenuto al fine di rimuovere lo squilibrio finanziario causato dalla presenza di tali passività pregresse rimaste a carico del bilancio regionale ed afferenti il servizio di trasporto pubblico locale su gomma e ferro. Il provvedimento costituiva una misura straordinaria per la Regione Piemonte finalizzata a ripristinare, almeno in parte, l'equilibrio e consisteva in un piano di rientro da attuarsi con risorse anticipate dal Fondo per la coesione e lo sviluppo (art. 11, commi 6 e 7, del citato Decreto Legge).

Il Piano di rientro veniva approvato con D.G.R. n.25 – 5760 del 6 maggio 2013 e successivamente modificato ed integrato (con specifico riferimento alla copertura finanziaria del debito pregresso ed alle azioni di riprogrammazione dei servizi di TPL) con D.G.R. n.11 – 6177 del 29 luglio 2013¹⁰.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, approvava il Piano di rientro autorizzando Regione Piemonte ad utilizzare nel 2013, quale fonte di finanziamento iniziale, le risorse attinte dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera CIPE n.1 dell'11 gennaio 2011 nel limite massimo di 150 milioni di euro.

Come già rilevato in più occasioni da questa Sezione, il piano di rientro è stato oggetto di plurime rimodulazioni e posticipazioni culminate - ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 452 a 458 della Legge 23 dicembre 2014, n.190 - con la cessione di parte dei debiti al Commissario per il pagamento dei debiti pregressi. I debiti

¹⁰ Il Piano di rientro, così come modificato e integrato, indicava una serie di interventi di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro e su gomma, compresi i servizi a domanda debole.

trasferiti alla gestione commissariale (pari ad euro 132.033.564,64) hanno trovato finanziamento attraverso le risorse derivanti dall'anticipazione di liquidità di cui all'art. 2, del D.L. 8 aprile 2013, n.35.

Gli ulteriori euro 50.000.000 avrebbero dovuto essere finanziati con lo svincolo di una quota del FSC, Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera CIPE n.1 dell'11 gennaio 2011, previsto dal D.L. 8 aprile 2013, art. 11, commi 6 e 7.

In disparte le valutazioni sulle plurime rimodulazioni del Piano, per le quali si rimanda ai precedenti relazioni allegata ai giudizi di parificazione, in questa sede si rileva come proprio in occasione dei precedenti giudizi di parificazione l'esame sulla corretta contabilizzazione di tali ultimi debiti aveva evidenziato che tale importo, inizialmente previsto in entrata e stanziato in spesa, non veniva accertato in sede di rendiconto finanziario. In particolare, in occasione del giudizio di parificazione 2015 (cfr. SCPIE/PARI/92/2016) questa sezione indicava che tale importo doveva essere computato nel calcolo del disavanzo complessivo (ascrivibile al ripiano trentennale, in quanto emerso in sede di riaccertamento straordinario). La Regione Piemonte, in seguito alle osservazioni di questa Sezione, ha ricalcolato il proprio disavanzo computando in esso anche l'importo di euro 49.378.886,55 (al netto di circa 600 mila euro nelle more pagati). Tale importo, dunque, è rimasto contabilizzato nel disavanzo in attesa dello svicolo effettivo dei fondi di cui alla Delibera CIPE.

In seguito a specifica istanza istruttoria in ordine alla situazione del Piano di rientro in materia di Trasporto Pubblico Locale, la Regione dichiarava che *"...a seguito della dichiarazione di riscossione del tesoriere del 17 maggio 2017, ha, con Determinazione dirigenziale n.2308/A1809A del 20 luglio 2017, accertato e impegnato euro 49.378.886,55, quale quota a saldo del Piano di Rientro adottato ai sensi dell'art. 11 del D.L. n.35/2013, modificato con D.G.R. n.8 – 2823 del 35 gennaio 2016. In data 21 luglio 2017, con reversale n.9724, si è provveduto all'incasso della stessa somma"*.

Si specifica, inoltre, che *"Nel periodo intercorrente tra il 24 luglio e il 1 agosto 2017 sono stati emessi gli atti di liquidazione per un importo complessivo di euro 49.279.235,93 a cui, tra il 1° e il 17 agosto 2017, sono seguiti mandati per euro 49.277.819,64. La differenza tra l'impegnato e il liquidato (euro 99.650,62) vede come beneficiaria la ditta ARFEA S.p.A."*. In ordine a tale importo, la Regione spiega che *"...l'importo è stato "congelato" in attesa di ricevere idonea certificazione da parte dell'Agenzia della Mobilità Piemontese che l'operazione recupero Aiuto di Stato, disposta con D.G.R. n.77-3815 del 4 agosto 2016 (allegato 4), sia effettivamente completata. La differenza tra il liquidato e i mandati di euro 1.416,29 vede come beneficiaria la ditta F.Ili*

Mortara che, successivamente all'emissione degli atti di liquidazione, è risultata essere collegata alla succitata azienda ARFEA S.p.A., pertanto, anche tali somme sono state congelate in attesa della suddetta certificazione”.

La situazione così descritta è analiticamente riportata nell'Allegato 5 alla nota di risposta della Regione Piemonte e riassunta nella tabella che segue.

I dati in essa riportati indicano che nel corso dell'esercizio 2017, le risorse del CIPE sono state effettivamente accertate, riscosse ed utilizzate al fine di estinguere i debiti pregressi ancora in pendenza.

I provvedimenti indicati dalla Regione¹¹ ad avallo di quanto dichiarato portano a concludere, dunque, che tale importo possa essere decurtato dal calcolo complessivo del disavanzo regionale non rappresentando più una parte di esso.

¹¹ A) Dichiarazione di riscossione del tesoriere del 17 maggio 2017 (Allegato1);

B) Determinazione dirigenziale n.2308/A1809A del 20 luglio 2017 (allegato 2) - accertamento e impegno di Euro 49.378.886,55, quale quota a saldo del Piano di Rientro adottato ai sensi dell'art. 11 del D.L. n.35/2013, modificato con D.G.R. n.8 – 2823 del 35 gennaio 2016.

C) Reversale n.9724 del 21 luglio 2017 (Allegato 3), si è provveduto all'incasso della stessa somma.

PIANO DI RIENTRO TPL												
CAP. N.	descrizione capitolo	Tipo fondi	Stanziamen to prevision e	Stanziamen to al 31/12/2017	Assegnazioni disposte dalla G.R.	Impegnato Competenza al 31/12/2017	di cui impegni re-imputati nel 2017	Liquidato Competenza al 31/12/2017	Pagato Competenza al 31/12/2017	Impegnato Competenza dati rendiconto	Impegni residui re-imputati 2018	Impegnato Competenza (da rendiconto + impegni re-imputati 2018)
112724	Spese per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale (art.20 del D.Lgs. n.422/97 e art.16, comma 4, lettera a) della L.R. 1/2000) - quota svincolo par FSC per il pagamento di passività pregresse per il trasporto pubblico locale	S	0,00	16.803.927,30	16.803.927,30	16.803.926,51	0,00	16.803.926,51	16.803.926,51	16.803.926,51	0,00	16.803.926,51
148560	Fondo regionale trasporti. assegnazione di somme alle province per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale (art.16, comma 4, lettera e) della L.R. n.1/2000) - quota svincolo par FSC per il pagamento di passività pregresse per il trasporto pubblico locale	S	0,00	1.307.778,04	1.307.778,04	1.307.778,04	0,00	1.307.778,04	1.307.778,04	1.307.778,04	0,00	1.307.778,04
170536	Spese per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale (art.20 del D.Lgs. n.422/97 e art.16, comma 4, lettera a) della L.R. n.1/2000) trasferito alla agenzia per la mobilità metropolitana (art.8 della L.R. n.1/2000) - quota svincolo par FSC per il pagamento di passività pregresse per il trasporto pubblico locale	S	0,00	10.232.748,56	10.232.748,56	10.232.748,56	0,00	10.232.748,56	10.232.748,56	10.232.748,56	0,00	10.232.748,56
171367	Fondo regionale trasporti. assegnazione di somme ad altri enti delle amministrazioni locali per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale (art.16, comma 4, lettera e) della L.R. n.1/2000) - quota svincolo par FSC per il pagamento di passività pregresse per il trasporto pubblico locale	S	0,00	10.180.195,91	10.180.195,91	10.180.195,91	0,00	10.180.195,91	10.180.195,91	10.180.195,91	0,00	10.180.195,91
175857	Fondo regionale trasporti. assegnazione di somme alle aziende private esercenti servizi di TPL per il rinnovo del CCNL 2004-2007 (L.R. n.1/2000 e Legge n.58/2005) - quota svincolo par FSC per il pagamento di passività pregresse per il trasporto pubblico locale	S	0,00	1.688.276,41	1.688.276,41	1.688.276,41	0,00	1.588.626,58	1.587.210,29	1.588.626,58	99.649,83	1.688.276,41
178735	Fondo regionale trasporti. assegnazione di somme alle aziende esercenti servizi di TPL per il rinnovo del CCNL 2004/2007 (L.R. n.1/2000 e Legge n.58/2005) - quota svincolo par FSC per il pagamento di passività pregresse per il trasporto pubblico locale	S	0,00	9.165.960,33	9.165.960,33	9.165.960,33	0,00	9.165.960,33	9.165.960,33	9.165.960,33	0,00	9.165.960,33
	Totale		0,00	49.378.886,55	49.378.886,55	49.378.885,76	0,00	49.279.235,93	49.277.819,64	49.279.235,93	99.649,83	49.378.885,76

Fonte: Allegato 5 nota di risposta Regione Piemonte

Elaborazione: Corte dei conti – sezione regionale di controllo del Piemonte

3.2 Il finanziamento del TPL

Aspetti generali

Nelle relazioni allegare ai precedenti giudizi di parificazione (in particolare quello sul 2015 - cfr. SCPIE/92/2016/PARI) era stato brevemente illustrato il sistema di finanziamento del servizio. Per un'analisi compiuta si rimanda a quanto lì evidenziato.

I tratti del sistema di finanziamento possono essere ripercorsi sinteticamente come segue.

La fonte principale di finanziamento, infatti, dovrebbe essere costituita dai proventi derivanti dai ricavi da traffico (e consistenti nelle tariffe applicate ai biglietti emessi). La natura stessa del servizio, tuttavia, implica costi elevati a causa della necessità di investimenti infrastrutturali, per l'acquisto, il funzionamento e la manutenzione dei mezzi (su gomma e su ferro), la manutenzione degli impianti, gli oneri assicurativi e retributivi del personale, etc.

Il trasporto pubblico è, dunque, un servizio che necessita ineluttabilmente di un finanziamento pubblico che integri gli introiti tariffari. Questi ultimi, tuttavia, non sono mai sufficienti a coprire integralmente i costi sostenuti.

Accanto a tale circostanza, di natura economico finanziaria, si pongono considerazioni socio economiche: scegliere di finanziare un servizio pubblico di tal fatta, invero, contribuisce a generare efficienza allocativa e maggiore equità sociale. Si conseguono, così, delle esternalità positive, tanto di natura economica quanto di carattere sociale ed ambientale.

Il rapporto fra ricavi da proventi tariffari e intervento pubblico nel finanziamento (per i costi operativi) del servizio è regolato dall'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 19 novembre 1997, n.422 (c.d. decreto Burlando)¹², che lo aveva fissato - al netto dei costi di infrastruttura - in misura almeno pari al 35%. Il finanziamento pubblico è dunque individuato per differenza, nella misura di non oltre il 65%.

L'articolo 14, comma 1, della Legge n.1/2000, facendo proprie le indicazioni del legislatore nazionale, dispone che: *“Tutti i contratti di servizio pubblico (...) devono prevedere, a partire dal*

¹² Il Decreto Legislativo n.422/1997, nell'attribuire la competenza del trasporto pubblico locale alle regioni, non ha tuttavia riconosciuto loro autonomia finanziaria. Fino al 2008, il servizio è stato finanziato grazie all'intervento statale. Con Legge n.244/2007, articolo 1 commi 295-299, alle regioni a statuto ordinario sono attribuite, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, due differenti quote di compartecipazione del gettito dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, erogato nei rispettivi territori regionali.

Tale modalità di finanziamento rimane invariata fino all'anno 2012, quando il legislatore nazionale restituisce al TPL un finanziamento derivante dall'intervento statale.

1-gennaio 2000, un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, pari almeno allo 0,35. (...)”¹³.

Dopo un periodo (dal 2008 al 2012) in cui il finanziamento era principalmente regionale, il legislatore d’urgenza, nel mese di luglio 2012, è intervenuto istituendo il *Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale, anche ferroviario* (D.L. 6 luglio 2012, n.95, art. 16 bis, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n.135 e successivamente modificato dalla Legge di stabilità 2013, n.228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 301) restituendo così, all’intervento statale, il finanziamento del servizio di Trasporto. Tale Fondo è alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina e viene ripartito annualmente tra le regioni in base ai criteri ed alle modalità definite dal D.P.C.M dell’11 marzo 2013. Il provvedimento rimandava ad un D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze annuale lo stanziamento delle relative risorse attraverso una ripartizione effettuata per il 90% sulla base di percentuali prefissate da una tabella apposita contenuta nel decreto e per il rimanente 10% subordinatamente alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficienza.

Giova rilevare, peraltro, che le valutazioni effettuate per lo stanziamento delle risorse del *Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale, anche ferroviario* sono effettuate sulla base del “costo storico” sostenuto dalle Regioni e dai soggetti gestori del servizio¹⁴.

¹³ La medesima Legge regionale n.1/2000 esclude la contribuzione pubblica a copertura di eventuali minori differenze fra ricavi e costi e, prevede che possano essere posti a gara solo servizi che prevedano - nei rispettivi capitolati - il raggiungimento del rapporto fra ricavi da traffico e costi del servizio pari allo 0,35.

¹⁴ Negli anni successivi al 2013, tuttavia, alcuni interventi normativi hanno tentato di introdurre il concetto di “costi standard”. Meritano, in particolare, di essere menzionati i commi 84 e 85, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n.147, che così recitano: “(...) 84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l’aggiornamento e l’applicazione degli stessi, nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle **aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell’ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.**”

85. *A partire dall’anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi. (...)”.*

Già nella precedente relazione allegata al giudizio di parificazione si dava atto della presenza di un tavolo di lavoro, istituito nel 2014 con la cabina di regia del MIT, la partecipazione di ministeri, regioni ed il supporto dell’università la sapienza, volto alla definizione del costo standard e dei livelli essenziali delle prestazioni. Il lavoro svolto dal gruppo ha prodotto uno schema di decreto finalizzato a indicare criteri e metodologie per la definizione di livelli uniformi di prestazioni e, dunque, di costo standard. Non risulta che tale decreto abbia trovato definitiva attuazione.

Ad oggi, dunque, lo stanziamento del Fondo Nazionale Trasporti continua ad essere determinato sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. 11 dicembre 2013 anzi richiamati.

Le risorse del Fondo Nazionale Trasporti, peraltro, non esauriscono il finanziamento del servizio. La Regione, infatti, può integrare con risorse proprie quelle di origine statale. L'integrazione dovrebbe coprire le esigenze finanziarie determinate attraverso la programmazione triennale essendo, le risorse regionali, finalizzate al finanziamento dei "servizi minimi" così come previsto dalla Legge regionale n.1/2000, art. 3, commi 1 e 1 bis, art. 9, comma 2.

3.3 I finanziamenti di origine statale e regionale per il 2017.

Con nota istruttoria prot. n.1878 del 28 marzo 2018, questa sezione ha chiesto alla Regione il dettaglio del riparto delle risorse per l'esercizio 2017.

In particolare, con D.P.C.M. del 26 maggio 2017 è stato reso noto l'importo spettante a ciascuna regione, mentre il pagamento è avvenuto con successivi decreti MIT n.128849 del 19 giugno 2017 e n.336 del 7 dicembre 2017.

Le risorse a valere per l'esercizio finanziario 2017 per la Regione Piemonte ammontano a complessivi euro 282.386.203,98, costituenti il 60% del totale, e sono erogate in tre tranches a decorrere dal 20 giugno e fino al 20 agosto. A quest'importo si somma il residuo 40% delle risorse, per euro 188.257.469,33, del Fondo Nazionale per il concorso dello Stato al Finanziamento del TPL. In conseguenza dei provvedimenti suindicati alla Regione Piemonte sono stati complessivamente assegnati euro 470.643.673,31, computati al netto della decurtazione dello 0,025% relativa alla creazione di una banca dati e del sistema informativo pubblico necessari al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300 Legge n.244/2007.

Tali risorse sono state così contabilizzate:

- euro 282.386.203,98 (60% di acconto) sul capitolo 26155/2017 (Assegnazione di fondi dallo Stato per il finanziamento del decentramento amministrativo in materia di TPL ai sensi del D.Lgs. n.422/97 – funzioni conferite);

Peraltro, nel corso del 2015, nell'ambito del confronto sui servizi pubblici, è stata discussa in conferenza unificata la bozza del "Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale", redatto sulla base della legge delega n.124/2015, il cui art. 23 reca "modifica dei criteri di riparto del fondo per il concorso finanziario dello stato al trasporto pubblico locale". Allo stato il testo unico non è ancora stato approvato.

- euro 188.257.469,33 (40% saldo 2017) sul capitolo 17320/2017 (compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, trasferita a titolo di fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario - art.16-bis DL 95/2012 e s.m.i.).

A seguito di istanza istruttoria, la Regione Piemonte ha dichiarato che l'importo complessivo delle risorse regionali impegnate nel 2017 per i servizi di TPL, ad integrazione di quelle statali, ammonta ad euro 109.807.684,93: *“...le integrazioni sono state disposte con L.R. n.6/2017 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019” e L.R. n.18/2017 “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie”.*

L'art. 3, comma 1, della L.R. 1/2000, definisce *“I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio della Regione (omissis...)”.* Il successivo art. 4, comma 5, della stesa L.R. 1/2000, prevede che il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico, in conformità con il piano regionale della mobilità e dei trasporti e con il piano di settore di riferimento, definisca, d'intesa con gli enti locali (consorziate nella nuova AMP), l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi.

La Regione, nella nota di risposta alla richiesta istruttoria della Sezione, ricorda che il nuovo *“Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2016 – 2018”* è stato approvato con D.G.R. n.17-6123 del 15 dicembre 2017.

Il paragrafo 5 del *“Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2016 – 2018”*, indica le risorse regionali per il finanziamento dei servizi minimi per ciascun anno.

Il programma prevede che nel 2018 (*“...anno in cui si potrà ritenere raggiunto un primo efficientamento ottimale dei servizi e in fase di superamento le difficoltà finanziarie della Regione...”*), le risorse regionali destinate al TPL rimarranno costanti rispetto all'anno precedente.

L'ammontare complessivo dei finanziamenti per il triennio di programmazione è così articolabile:

ANNO	Importo previsto
Anno 2016	euro 533.000.000,00
Anno 2017	euro 520.000.000,00
Anno 2018	euro 520.000.000,00

Fonte: *“Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2016 – 2018”*
Elaborazione: Corte dei conti – sezione regionale di controllo

Alle risorse suindicate, nel 2017 e nel 2018 si aggiungeranno ulteriori risorse aggiuntive per euro 10.000.000,00 ogni anno¹⁵. Nel 2017 l'intero ammontare annuo (10 M€) delle risorse aggiuntive è distribuito pro-quota sui vari bacini e servizi.

Merita sottolineare che il programma specifica, inoltre, che eventuali penalità annuali contestate dal Ministero Infrastrutture e Trasporti alla Regione Piemonte per il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal succitato DPCM determineranno la riduzione delle risorse sopra riportate.

Il programma prosegue dettagliando le modalità di rendicontazione da parte dell'Agenzia¹⁶.

Si prevede, inoltre, che tutti i rimborsi IVA attesi dallo Stato siano completamente impiegati per il finanziamento dei servizi, così come gli importi non erogati per mancate produzioni come pure quelli derivanti da applicazioni di penali.

Con nota 1878 del 28/03/2018 veniva chiesto a Regione Piemonte di dimostrare la compatibilità tra le risorse stanziare per i servizi di Trasporto pubblico locale ed il Piano di rientro dal maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario. In relazione a tale richiesta, la Regione si è riservata di integrare la risposta pervenuta in data 23/04/2018 “...non appena la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio renderà disponibile la documentazione di supporto”.

* * * * *

Come poc'anzi accennato, il finanziamento del servizio prevede, accanto a risorse di origine statale, risorse regionali. Queste ultime sono le risorse finalizzate a copertura dei c.d. “servizi minimi”¹⁷.

Sul punto, si è chiesto alla Regione di specificare i singoli capitoli di entrata e di spesa – distinti per stanziamento, impegno e liquidazione - relativi al servizio di TPL, avendo cura di dettagliare se finanziati con le risorse di provenienza statale suindicate ovvero con fondi regionali e se già impegnati nell'esercizio ovvero imputati in esercizi successivi con riferimento all'esigibilità.

Con riguardo alle entrate, si rinvia a quanto indicato in precedenza.

In questa sede ci si limita a rilevare la scelta della Regione di contabilizzare diversamente le risorse, accertate e riscosse su due diversi titoli di entrata, l'uno facente riferimento alle risorse

¹⁵ Cfr. “Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2016 – 2018”, pag. 32.

¹⁶ L'Agenzia renderà alla Regione, in concomitanza con la predisposizione del bilancio di previsione, le risorse che lo Stato le ha versato direttamente nell'anno fiscale precedente a titolo di rimborso IVA, e le risorse non erogate alle aziende esercenti, in virtù delle clausole previste dai contratti di servizio per penalità e mancata produzione.

¹⁷ Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 16, comma 2 della Legge n.1/2000

proprie, l'altro a quelle trasferite. Con specifico riferimento a questo aspetto, nelle precedenti relazioni allegare ai giudizi di parificazione era stata sollevata qualche perplessità, relativa al fatto che sono poste su due capitoli facenti capo a titoli di entrata differenti risorse provenienti dal medesimo *Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale, anche ferroviario*. Ciò posto, la Sezione prende atto della modalità di contabilizzazione scelta dall'Ente, pur permanendo le originarie perplessità già in origine sollevate.

In ordine alla parte spesa, la Regione specifica che *“...non è possibile separare i fondi di provenienza statale dalle risorse aggiuntive regionali in quanto confluiscono in maniera indistinta sui singoli capitoli di spesa regionali”*.

Tale assunto afferisce alla circostanza che la Regione espone, in entrata, esclusivamente le risorse derivanti dal Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale, anche ferroviario. Le risorse di origine propria, invece, sono computate nel complesso delle entrate generali. La Regione Piemonte stabilisce di destinare parte di queste al TPL, senza individuare uno specifico e predeterminato capitolo di entrata.

Pertanto, analizzando i capitoli di spesa afferenti il TPL, è possibile risalire all'origine delle risorse e collegarli al corrispondente capitolo di entrata solo nel caso delle spese finanziate con risorse provenienti dal Fondo Nazionale. Lo stesso non può dirsi per quanto riguarda le spese finanziate con risorse derivanti da entrate proprie della Regione. Di fatto le risorse regionali non sono ricondotte a specifici capitoli di entrata, ma all'insieme delle entrate libere.

Tale circostanza rende certamente meno agevole controllare l'andamento della spesa per il servizio e verificare l'effettività e la corrispondenza fra le risorse stanziare e quelle impegnate. Tale modalità di contabilizzazione, si rileva, è la medesima degli esercizi precedenti. A riguardo, dunque, permangono le medesime perplessità già sollevate.

Con nota del 23/04/2018 (nostro protocollo n.18993 del 23/04/2018) la Regione ha inviato, fra l'altro, un prospetto recante i dati richiesti.

SITUAZIONE FONDI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2017													
CAP. N.	descrizione capitolo	Tipo fondi	Stanziamento bilancio di previsione	Stanziamento al 31/12/2017	Assegnazioni disposte dalla Giunta Regionale	Impegnato Competenza al 31/12/2017	Di cui impegni assunti in anni precedenti e re-imputati nel 2017	Liquidato Competenza al 31/12/2017	Impegnato Competenza dati rendiconto	Impegni residui re-imputati 2018	Impegnato Competenza dati rendiconto + impegni residui re-imputati 2018	Impegni assunti nel 2016 sul bilancio 2017	Impegni assunti nel 2017 sul bilancio 2018
112718	spese per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale - funzioni conferite	R	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170534	spese per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario regionale e locale trasferito alla agenzia per la mobilità metropolitana - funzioni conferite	R	247.000.000,00	247.200.000,00	247.000.000,00	247.000.000,00	0,00	243.148.914,68	247.000.000,00	0,00	247.000.000,00	25.529.719,06	69.719,06
171361	fondo regionale trasporti. assegnazione di somme per il finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale	R	333.000.000,00	333.000.000,00	333.000.000,00	333.000.000,00	0,00	327.648.935,32	332.999.999,47	0,00	332.999.999,47	25.268.131,47	728.131,47
175859	fondo regionale trasporti. assegnazione di somme alle aziende private esercenti servizi di TPL per il rinnovo del CCNL 2004-2007	R	451.358,24	1.011.358,24	1.011.358,24	1.011.358,24	560.000,00	1.011.358,24	1.011.358,24	0,00	1.011.358,24	0,00	0,00
178733	fondo regionale trasporti. assegnazione di somme alle aziende esercenti servizi di TPL per il rinnovo del CCNL 20042007	R	0,00	29.470,43	29.470,43	29.470,43	29.470,43	29.470,43	29.470,43	0,00	29.470,43	0,00	0,00
			580.651.358,24	581.240.828,67	581.040.828,67	581.040.828,67	589.470,43	571.838.678,67	581.040.828,14	0,00	581.040.828,14	50.797.850,53	797.850,53
											in economia euro 0,53 impegnati sul cap. 171361		

Per l'esercizio 2017, dunque, le risorse destinate al servizio di TPL si attestano su un importo complessivo di euro 580.651.358,24, cifra superiore a quella preventivata nel Piano Triennale 2015 – 2017 (somma soldi statali + regionali), che si attestava in euro 520.000.000.

FONTI DI FINANZIAMENTO TPL 2017	
Fondo Nazionale Trasporti (S)	euro 282.386.203,98
Fondo Nazionale Trasporti (S)	euro 188.257.469,33
Risorse proprie regionali	euro 109.807.684,93
Totale Stanziamento per la competenza 2017	euro 580.651.358,24

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo del Piemonte

Sui capitoli di entrata suindicati, infatti, sono stati accertati e riscossi complessivi Euro 470.643.673,31 derivanti da risorse derivanti dal *Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale, anche ferroviario*. A questi si aggiungono euro 109.807.684,93 di risorse proprie regionali.

La lettura dei dati riportati negli allegati alla nota di risposta della Regione confermerebbe che l'importo complessivo delle entrate (statali + regionali) destinate alla copertura del servizio di TPL, per l'esercizio 2017, è pari a quello degli stanziamenti al 31/12/2017 ed a quello degli impegni assunti nel medesimo 2017 (cfr. allegato 7 alla nota di risposta, colonna impegnato competenza 2017), per un importo complessivo pari ad euro 581.040.828,67.

In realtà, gli impegni di competenza 2017 rappresentano un importo lievemente superiore: tale discrasia risiede nel fatto che parte degli impegni 2017 sono impegni assunti in anni precedenti e re-imputati nel 2017 (precisamente, per un importo pari ad euro 589.470,43). Tale dato trova conferma nel confronto con la relazione allegata al giudizio di parificazione 2016 (cfr. SCRPIE/134/2017/PARI), laddove si evidenziava che tale importo era stato re-imputato al 2017.

TOTALE IMPEGNI TPL 2017	
Totale Impegni di competenza 2017 (dati bozza di rendiconto)	euro 581.040.828,67
(di cui impegni assunti in anni precedenti e re-imputati al 2017)	euro 589.470,43
Residui passivi del 2017 (re-imputati al 2018)	euro 0,00
Totale Impegnato competenza 2017	euro 581.040.828,14
(Totale economie su capitolo 171361)	euro 0,53

Fonte: Allegato 7 nota Regione Piemonte del 23/04/2018

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo del Piemonte

L'esame dei dati riportati impone due valutazioni.

La prima attiene alla copertura degli impegni: a differenza di quanto rilevato nelle scorse relazioni, nel 2017 la Regione ha effettivamente impegnato quanto preventivato in sede di

Piano triennale. Anzi ha stanziato ed impegnato una cifra superiore rispetto a quanto indicato nel piano. A fronte di una previsione di spesa di euro 520.000.000, la Regione ha stanziato nel 2017 euro 580.651.358,24 ed impegnato euro 581.040.828,67 (una parte dei quali sono riferiti ad impegni di esercizi precedenti re-imputati al 2017).

Nell'esercizio 2017, dunque, non si registra un delta tra impegnato e risorse stanziato in competenza, fatta eccezione per gli impegni che erano stati re-imputati al 2017.

Tale circostanza è certamente positiva e colma parte delle minori risorse erogate negli esercizi precedenti e di cui si era dato atto nelle precedenti relazioni. Certamente contribuisce ad una erogazione del servizio più aderente alle esigenze dell'utenza e, soprattutto, permette il rispetto dell'attività programmatica del gestore.

La seconda considerazione, già anticipata ed ormai attinente ad una valutazione consolidata, attiene alla modalità di individuazione e trasferimento delle risorse a finanziamento del servizio di TPL che si connota per una adeguata certezza, stabilità e puntualità.

Non parrebbe ripetersi quanto accaduto in precedenti gestioni in cui le risorse originariamente stanziato venivano ridotte in corso di esercizio finanziario e tale riduzione era comunicata agli Enti soggetti di delega a programmazione avvenuta o, peggio ancora, ad attività già parzialmente svolta¹⁸.

La presenza di un unico soggetto gestore garantisce celerità nella necessaria modulazione delle esigenze finanziarie (anche, se del caso, rinegoziando i contratti di servizio) e adeguamento delle stesse alle relative disponibilità (in sostanza, la discussione annuale dei contratti e dei servizi permette, l'anno successivo o su base pluriennale, di reperire eventuali risorse venute a mancare).

Parallelamente, la Regione pare avere investito competenze e risorse nel servizio di trasporto: tale affermazione discende in parte dalla constatazione dell'approvazione dei nuovi piani della mobilità, dall'altro dalla circostanza verificata con riguardo alle effettive risorse stanziato ed impegnate nel corso dell'esercizio oggetto del presente giudizio di parificazione.

Infine, si conferma (come si evince dai documenti inviati dalla Regione ed allegati alla nota di risposta) una puntuale contribuzione mensile all'Agenzia: tale modalità di erogazione finanziaria, in dodicesimi dell'importo originariamente determinato, è sintomo manifesto di una regolare e costante gestione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del servizio.

¹⁸ Tali situazioni, si rammenta, nel medio-lungo periodo hanno causato i disavanzi accumulatisi nel tempo, culminati con l'esigenza di predisporre un apposito piano di rientro.

4. Monitoraggio e controllo

4.1 Il ruolo della Regione e della AMP

Accanto al ruolo di programmazione, la Regione ha incrementato il suo ruolo di controllo attraverso alcuni strumenti.

Con l'art. 19 della Legge regionale n.19/2016 viene riscritto l'articolo 18 della L.R. n.1/2000 e la Regione attribuisce a se stessa “...*compiti di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico locale.*” Tra le competenze della Regione, infatti, vi è quella sul monitoraggio e controllo della quantità e qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, della loro efficienza ed efficacia, nonché della qualità percepita (che si esplica anche attraverso procedimenti amministrativo - gestionali per la vigilanza sui servizi di trasporto). Alla Regione compete, inoltre, l'elaborazione dei dati necessari all'attività dell'*Osservatorio regionale della Mobilità.*

Con riferimento all'Osservatorio regionale, l'art. 13 della L.R. n.1 del 4 gennaio 2000 e s.m.i. ne prevede l'istituzione¹⁹ (art. 13, 1 comma, L.R. n.1/2000 s.m.i.), con la specifica finalità di “...*verificare l'efficacia delle politiche di trasporto pubblico messe in atto*”²⁰, “...*e di analizzare ed evidenziare le potenziali problematiche relative all'efficienza dello stesso servizio, al fine di fornire indicazioni per le attività di pianificazione e di programmazione regionale*”²¹.

Il 2° comma dello stesso art. 13 attribuisce all'Osservatorio regionale il compito di monitorare ed aggiornare periodicamente, “...*attraverso la costituzione di un sistema informativo di supporto, i dati degli Enti locali soggetti di delega come le caratteristiche della domanda e dell'offerta, il flusso della spesa d'esercizio e d'investimento ed elaborare al contempo i parametri d'efficacia rispetto all'utenza e di qualità ed efficienza rispetto ai servizi offerti, predisponendo anche una relazione annuale da presentare alla Giunta Regionale e alla Commissione consiliare competente come risultato delle elaborazioni effettuate*”.

Ai sensi del comma 3 è fatto obbligo agli enti locali di trasmettere all'Osservatorio i dati necessari forniti dalle Aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei Contratti di Servizio.

¹⁹ Tale osservatorio, a seguito della riorganizzazione operata dalla Regione nel 2015, è inserito nel Settore “Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture” (Direzione regionale *Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica*).

²⁰ Cfr. art. 13, comma 1, L.R. n.1/2000.

²¹ <http://www.regione.piemonte.it/trasporti/tpl/osservatorio.htm>

Il 4° comma, infine, individua tutte le organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori ai quali trasmettere i dati raccolti dall'Osservatorio per un confronto costruttivo con la Regione da cui si definisce il programma triennale dei trasporti. Merita menzione il comma 4 bis, laddove prescrive che siano *“...previsti incontri periodici con gli utenti e le associazioni di utenti dei servizi offerti dalla Regione, in cui avviare tavoli di confronto aventi come scopo la raccolta di dati e segnalazioni e il coinvolgimento dei fruitori finali del servizio al fine di apportare correzioni alla programmazione in modo da aumentare l'efficienza generale del servizio”*. L'obiettivo dell'Osservatorio è quello di realizzare un'offerta sempre più aderente alle esigenze della domanda, che è necessariamente variabile nel tempo e sul territorio, attraverso la raccolta e l'elaborazione di elementi utili per la pianificazione e programmazione regionale, in modo tale da renderla funzionale alle reali necessità del bacino di utenti.

L'Osservatorio regionale della Mobilità è stato costituito, dunque, con il compito specifico di controllare e verificare l'efficacia delle politiche di trasporto e di monitorare *“il flusso della spesa di esercizio e di investimenti”*.

Vengono acquisiti dati tecnico-economici²² sull'attività del trasporto pubblico locale tramite una modulistica periodicamente trasmessa dai soggetti che hanno sottoscritto un contratto di servizio di TPL (ora dall'AMP). I dati rilevati dagli enti affidanti e dalle aziende di TPL alimentano il sistema informativo. L'Osservatorio ha così la possibilità di monitorare ed aggiornare *“periodicamente le caratteristiche della domanda e dell'offerta, il flusso della spesa di esercizio e di investimento ed elabora parametri di efficacia, di efficienza e di qualità dei servizi offerti”*, anche sulla scorta delle indicazioni contenute nel D.P.C.M. 11 dicembre 2013.

Preme rilevare, in ogni caso, che una parte rilevante di questa funzione di monitoraggio è realizzata dall'Agenzia, primo referente dei dati necessari alle verifiche dell'osservatorio regionale e di quello nazionale.

L'AMP svolge, inoltre, un'altra attività di monitoraggio dei servizi ferroviari ed extraurbani. Il monitoraggio del servizio ferroviario si svolge attraverso report periodici, poi elaborati dalla stessa Agenzia, di puntualità e affidabilità dei treni gestiti dalla Agenzia Mobilità

²² I dati afferiscono alle indicazioni generali riguardo ai Contratti di Servizio stipulati con le imprese affidatarie; alle agevolazioni in essere che incidono sulle tariffe; ai veicoli, percorrenze, posti offerti, dipendenti e viaggiatori trasportati per ciascuna linea esercitata; ai dati economici come i proventi (del traffico, rimborsi per agevolazioni tariffarie), i costi (acquisto di materie prime, costi del personale, ammortamenti, spese per investimenti), la domanda soddisfatta (tipo, numero ed importo titoli di viaggio venduti); infine al “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” (CCNL) i cui principali dati richiesti alle aziende di TPL sono gli addetti per Contratto di Servizio con specifico riferimento alla qualifica (conducenti, amministrativi ed altro), al tempo di lavoro (tempo pieno e part time) ed alla consistenza media.

Metropolitana Torino (nella prospettiva di una verifica della qualità del servizio offerto e percepito).

Lo schema di monitoraggio così delineato è affiancato dalle previsioni del legislatore d'urgenza che, con il D.L. n.95/2012, ha indicato quale presupposto fondamentale per il pieno diritto alle risorse trasferite dal “*Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale*”, “*(...) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica*” (art. 16 D.L. n.95/2012).

Come già accennato, tale Fondo, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina, è ripartito annualmente alle regioni secondo criteri e modalità definite dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2013. Il D.P.C.M. prevede lo stanziamento delle relative risorse ogni anno con D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la loro ripartizione effettuata, per il 90%, sulla base di percentuali prefissate da una tabella apposita contenuta nel decreto stesso, per il rimanente 10%, subordinatamente alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficientamento²³.

È quindi previsto (comma 7), per le aziende di TPL e quelle esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale, un onere di trasmissione all'Osservatorio nazionale sulle politiche del TPL²⁴: con cadenza semestrale sono trasmessi i dati economici e di gestione del servizio trasporto. “*(...) I dati devono essere certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate*” (art. 16 bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2012, n.95).

Più nel dettaglio, il D.P.C.M. 11 marzo 2013²⁵ determina -a decorrere dal 2014- l'assegnazione della quota variabile delle risorse (il 10%) sulla base del grado di raggiungimento dei seguenti obiettivi:

²³ “*(omissis) a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;*
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. (...)”.

²⁴ Istituito, a sua volta, con la Legge 24 dicembre 2007, n.244, art. 1, comma 300.

²⁵ Recante "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario".

- Incremento del rapporto “Ricavi da traffico” (Ricavi da traffico + corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura);
- Incremento annuale del *load factor* (quantità di viaggiatori/km in rapporto alla quantità media di posti a sedere/km di servizio);
- Livello occupazionale.

La verifica dei suddetti obiettivi è attività propria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (che si avvale, a tal fine, dell'Osservatorio nazionale).

Con apposita nota istruttoria è stato chiesto alla Regione di precisare se “(...) l'Osservatorio Regionale della Mobilità, inserito all'interno dello stesso settore “Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture” ed istituito già con Legge l'art. 18 della L.R. n.1/2000 e s.m.i., rappresenti la declinazione territoriale dell'Osservatorio Nazionale”.

Regione Piemonte ha dichiarato che “L'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (istituito ai sensi dell'art. 1, comma 300, della Legge 24 dicembre 2007, n.244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”) ha l'obiettivo di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma; all'Osservatorio, inoltre, sono attribuiti compiti istruttori rilevanti ai fini del riparto del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL anche ferroviario nelle regioni a statuto ordinario (istituito dall'art. 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.135) secondo i criteri e le modalità contenute nel relativo DPCM 11 marzo 2013, modificato ed integrato con il DPCM 26 maggio 2017. (...)”.

La lettura di questa prima parte della risposta porterebbe a concludere che, nei fatti, la Regione ha utilizzato lo strumento dell'Osservatorio regionale - già presente al momento della approvazione del D.L. n.95/2012 - per adempiere alle prescrizioni del legislatore in materia.

La scelta è indubbiamente positiva per non avere creato inutili duplicazioni di soggetti ma andrà valutata nella misura in cui il soggetto già esistente sia in grado di adattarsi alle reali richieste del legislatore ed adempiere ad esse in modo efficace ed efficiente.

Regione Piemonte ha inoltre precisato che tramite la piattaforma web dell'Osservatorio nazionale TPL gli enti committenti e le imprese titolari del servizio forniscono i dati relativi ai vari contratti: in questo modo viene formata una base dati articolata e dettagliata, “tale da permettere il calcolo degli indicatori necessari per verificare tra l'altro l'efficacia e l'efficienza della

spesa, a vantaggio della programmazione dei servizi di TPL da parte di tutte le amministrazioni interessate”.

In questo contesto, “l’Osservatorio regionale della mobilità rappresenta non solo una declinazione territoriale dell’Osservatorio Nazionale, bensì lo strumento regionale che, diventando sempre più unico collettore dei dati inerenti il settore del trasporto pubblico locale e regionale, assicura il supporto alla pianificazione ed alla programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, in quanto offre strumenti di analisi in relazione ai cambiamenti della domanda e dell’offerta di trasporto pubblico, a supporto della programmazione di un’offerta adeguata alle esigenze della domanda (...).”

Quanto dichiarato dalla Regione, dunque, confermerebbe l’esistenza del sistema di monitoraggio finalizzato all’adempimento delle prescrizioni di cui al D.L. n.95/2012.

Con specifica istruttoria è stato chiesto alla Regione di dettagliare l’attività di monitoraggio e controllo svolta dall’AMP (se estesa ad altri profili oltre la puntualità) e di chiarire come tale attività si coordini con quella di monitoraggio e controllo svolta dall’Osservatorio regionale.

Sul punto, la Regione ha precisato che le attività di controllo intestate alla AMP sono dirette alla verifica *“di aspetti di interesse connessi all’applicazione di specifiche previsioni dei singoli contratti di servizio, con particolare riferimento alle fattispecie che comportano ricadute sulla remunerazione dei servizi effettivamente esercitati. In questo contesto, le attività di monitoraggio e controllo svolte dall’AMP (...) si riferiscono non soltanto all’analisi di puntualità/affidabilità, bensì anche al monitoraggio e controllo di aspetti qualitativi, tra cui il gradimento degli utenti, la pulizia degli ambienti ed il ricambio dei mezzi. Nello specifico dell’ambito ferroviario, l’AMP, in qualità di titolare dei relativi contratti, effettua direttamente il monitoraggio, mentre per quanto riguarda i servizi automobilistici, questo viene eseguito dai consorzi (ExtraTo, Grandabus), che ne inviano gli esiti all’AMP”*.

Regione Piemonte ha ricordato, quindi, l’istituzione del settore *“Controllo sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture”* che si occupa del *“monitoraggio e controllo della quantità e qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e delle infrastrutture, della loro efficienza ed efficacia ed a verificare la regolarità degli interventi di competenza delle gestioni attuative e della rispondenza dei risultati agli obiettivi stabiliti dalla Regione”*.

L’Ente, inoltre, ha richiamato la Legge regionale 25 ottobre 2016, n.19 che, modificando il testo dell’articolo 18 della L.R. n.1/2000, ha inciso sull’attività di monitoraggio e controllo, definendo la ripartizione di competenze tra la Regione, l’Agenzia della mobilità piemontese e gli enti competenti. La stessa legge precisa che *“l’Agenzia della mobilità piemontese ed i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico, al fine di assicurare il puntuale espletamento delle*

competenze regionali, sono tenuti a fornire alla Regione i dati e le informazioni tecnico-economiche sui relativi servizi nei termini e con le modalità stabilite”.

In applicazione della delega contenuta nell’articolo 18, comma 2, della L.R. n.1/2000 e s.m.i. con D.G.R. n.18-6124 del 15/12/2017 sono stati individuati i criteri e le modalità per l’esercizio delle funzioni regionali di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale e sulle infrastrutture ad essi correlate.

In particolare, *“L’attività di Controllo (ordinaria o straordinaria) consiste nella verifica della conformità delle attività poste in essere dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e delle infrastrutture, pubblici e privati, alle norme ed alle previsioni contrattuali.*

Si esplica attraverso l’acquisizione diretta dall’Agenzia della mobilità piemontese, dagli enti competenti sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dai soggetti esercenti i servizi medesimi, della documentazione tecnico-amministrativa di riferimento e si svolge attraverso indagini ed accessi ai veicoli, agli impianti ed alle infrastrutture. Le attività di controllo completano, anche attraverso l’acquisizione di riscontri oggettivi, l’esercizio dell’attività di vigilanza”.

La risposta della Regione, non esaustiva con riguardo alla richiesta originaria, da un lato sembra avallare una risposta positiva in ordine al ruolo dell’Agenzia, dall’altro suscita qualche perplessità sulla sovrapposizione di competenze tra i due soggetti.

Le competenze dell’Agenzia, in materia di monitoraggio, dunque, non si esaurirebbero nel mero controllo e monitoraggio in ordine alla puntualità del servizio, ma paiono estendersi altresì ad una valutazione sul grado di soddisfazione dell’utenza (misurata utilizzando appositi parametri predeterminati): questa conclusione parrebbe confermata dalle informazioni reperite sul sito istituzionale dell’Agenzia²⁶.

L’attenzione al grado di soddisfazione dell’utenza, in presenza di un servizio fondato su risorse pubbliche, appare apprezzabile, rappresentando uno degli strumenti di valutazione dell’efficiente impiego delle risorse. L’attività di controllo (sul rispetto delle prescrizioni contrattuali) e monitoraggio (sulla qualità del servizio) è necessariamente propedeutica ad una efficace allocazione delle risorse.

Cionondimeno, dalla risposta istruttoria della Regione e dalla lettura dell’articolo 18 della Legge regionale n.1/2000 (come modificato nel 2016) e della Deliberazione della Giunta

²⁶ <http://mtm.torino.it/monitoraggio-dei-servizi>

Regionale 15 dicembre 2017, n.18-6124, emergono perplessità circa le competenze su controllo e monitoraggio.

Le richiamate disposizioni, infatti, sembrerebbero spostare l'attività di controllo sul soggetto pubblico regionale, in capo ad un apposito settore organizzativo, a discapito delle competenze dell'AMP la quale, dalla risposta istruttoria della Regione, si limiterebbe a controlli finalizzati *“sulla misurazione e sulla verifica di aspetti di interesse connessi all'applicazione di specifiche previsioni dei singoli contratti di servizio, con particolare riferimento alle fattispecie che comportano ricadute sulla remunerazione dei servizi effettivamente eserciti”*.

In altri termini, mentre la Regione sembra avocare a sé l'intero ciclo dei controlli²⁷, l'AMP si preoccuperebbe solo di quegli aspetti di inadempimento contrattuale che possono rilevare sotto il profilo della corrispettività contrattuale.

Tale scelta, certamente ricadente nella piena discrezionalità del soggetto pubblico, si presta a due considerazioni: la prima, afferente alla difficoltà di conciliare la presenza di due attività analoghe sul medesimo oggetto, con rischio di inutili sovrapposizioni, diseconomie e contrasti. La seconda relativa al ruolo ed alla professionalità che indubbiamente va riconosciuta al soggetto (AMP) che ormai da anni ha la gestione tecnica del servizio TPL: a fronte dell'attività programmatica dell'ente pubblico, è l'AMP il soggetto gestore e organizzatore.

Le attività di monitoraggio e controllo hanno sede naturale, quindi, tra le competenze (e le professionalità) dell'Agenzia e sottrarle a tale alveo appare una scelta discutibile.

4.2 Le indagini di qualità del servizio ad oggi svolte dall'AMP

Fatte le superiori considerazioni, è opportuno precisare che l'AMP ha finora avuto, fra i suoi specifici ruoli istituzionali, anche le indagini sulla mobilità delle persone e sulla qualità percepita del servizio di trasporto, al fine di assicurare *“lo sviluppo, l'aggiornamento e l'analisi delle informazioni su mobilità, sistema dei trasporti e ambiente ai fini del loro impiego per progettazione, controllo e comunicazione”* (cfr. <http://mtm.torino.it/it/dati-statistiche/indagini>).

²⁷ La D.G.R. n.18-6124 intesta alla Regione l'attività di vigilanza, definita come *“l'attività di carattere generale finalizzata alla continua verifica delle modalità di esercizio delle attività afferenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, pubblici e privati, ed alle loro infrastrutture correlate. L'attività si esplica attraverso il controllo ed il monitoraggio, utilizzando ogni altro strumento informativo utile a rappresentare una valutazione complessiva delle attività poste in essere nella prospettiva della piena tutela dell'interesse pubblico rappresentato al fine dell'adozione di azioni correttive per il conseguimento dei risultati attesi. Non limitandosi alla mera verifica della conformità tra la fattispecie concretamente realizzatasi e quella astrattamente prevista è estesa alla vigile cura dell'interesse pubblico”*.

A tale scopo l'Ente ha progettato e curato (non essendo chiaro se tale competenza permanga tutt'ora) la realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone.

L'ultimo risultato presente sul sito istituzionale, tuttavia, non è recentissimo e risale al 2013, quando è stata “(...) condotta l'undicesima edizione della ricerca statistica finalizzata allo studio della mobilità della popolazione ed alla rilevazione dei giudizi riguardo i trasporti pubblici e l'uso dell'auto”²⁸.

Le fasi di svolgimento dell'indagine vedono una prima “(...) fase di effettuazione delle interviste telefoniche per (...)” la “(...) ricerca statistica finalizzata allo studio della mobilità della popolazione (...)” ed una seconda fase di “(...) rilevazione dei giudizi riguardo l'uso dei trasporti pubblici, dell'auto e della bicicletta”.

Il sito istituzionale spiega che “Le indagini campionarie IMQ sulla mobilità delle persone nella Provincia di Torino e sulla qualità dei trasporti si propongono di monitorare, ad intervalli regolari, i comportamenti di mobilità dei cittadini (quanti spostamenti effettuano nella giornata, con quali mezzi, in quali orari, per quali scopi) e, allo stesso tempo, di misurare la qualità percepita dei sistemi di trasporto sia pubblici che privati”²⁹.

È rilevante evidenziare che l'AMP mette a disposizione le matrici e i risultati per finalità di studio e ricerca.

In disparte l'esame di tutti i risultati (anche parziali) dell'indagine, suddivisi per zona territoriale di riferimento, ci si sofferma sul rapporto del risultato dell'indagine afferente alla Regione Piemonte. Tale rapporto è reperibile sul sito istituzionale dell'AMP³⁰.

Il rapporto, con apposito paragrafo rubricato qualità, presenta i risultati della qualità percepita e i risultati in termini di soddisfazione dell'utenza.

Le indagini sono state effettuate con metodo e strumenti meglio specificati nello stesso report: in particolare, merita rilievo la circostanza che sia stato chiesto agli intervistati di esprimersi

²⁸ <http://mtm.torino.it/it/dati-statistiche/indagini>

²⁹ “Le indagini campionarie sulla mobilità delle persone nella Provincia di Torino sono state effettuate con cadenza regolare sin dai primi anni novanta. L'ATM, cooperando con Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Trenitalia e SATTI, ha effettuato tra il 1991 ed il 2004 sette indagini IMQ. La prima indagine di questo tipo è stata effettuata nel 1991 con un campione di grandi dimensioni. Dal 1994 in poi le indagini sono state svolte con cadenza biennale alternando campioni di grandi dimensioni (25-30 mila interviste negli anni 1996, 2000, 2004) e campioni di piccole dimensioni (5-7 mila interviste negli anni 1994, 1998, 2002, 2006 e 2010)”.

³⁰ http://mtm.torino.it/it/dati-statistiche/indagine-imq-2013/pdf-1/IMQ2013_RapportoPiemonte.pdf/view

sulla qualità percepita dell'uso di tutti i sistemi di trasporto pubblico, dell'auto privata (o del car sharing) e anche della bicicletta (personale o del bike sharing)³¹.

Con specifico riferimento ai mezzi pubblici è stato chiesto di esprimere un giudizio sul primo mezzo utilizzato nella giornata precedente l'intervista (clienti) oppure, per coloro che non avevano utilizzato nessun mezzo pubblico il giorno prima, di scegliere uno tra i mezzi esistenti e di valutarlo (non clienti).

Agli intervistati è stato richiesto di dare un giudizio sul loro grado di soddisfazione con riferimento a fattori predeterminati quali: frequenza, regolarità, rapidità del trasporto, informazioni sul servizio, pulizia dei veicoli, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, rispetto dell'ambiente, possibilità di andare dove e quando si vuole, comportamento del personale, facilità di acquisto di biglietti, convenienza dei prezzi, disponibilità di spazio a bordo, sicurezza da molestie e furti, sicurezza da incidenti ed infortuni, facilità di salire e muoversi sui mezzi, controllo dei biglietti, possibilità di parcheggiare l'auto e prendere TPL. I fattori della qualità che hanno fatto registrare una soddisfazione più elevata tra i cittadini (clienti e non) dell'intera Regione sono risultati i seguenti³²:

- la facilità di acquisto dei biglietti e degli abbonamenti che ha ottenuto un voto medio di 7,33 e una percentuale di soddisfatti dell'86%;
- il comportamento del personale che ha ottenuto un voto medio di 7,17 e una percentuale di soddisfatti dell'86%;
- la sicurezza da incidenti che ha ottenuto un voto medio di 7,02 e una percentuale di soddisfatti dell'83%.

I punti di maggior debolezza del trasporto pubblico a livello regionale sono stati:

- la convenienza di biglietti e abbonamenti: voto medio di 6,10 e il 65% di soddisfatti;
- la pulizia dei veicoli: voto medio 6,24 e 70% di soddisfatti.

Si osserva come, per quanto riguarda i servizi urbani, i fattori più importanti per gli intervistati siano quelli prestazionali quali la *frequenza/numero dei passaggi* e le caratteristiche collegate: *rapidità del trasporto, regolarità/puntualità dei passaggi, informazioni sul servizio*. Seguono la

³¹ Per ogni mezzo è stato richiesto di esprimere un voto (di tipo scolastico) sul mezzo in generale e su alcuni fattori (aspetti) della qualità. Agli intervistati viene richiesto di esprimere dapprima un giudizio iniziale sul mezzo di trasporto, successivamente vengono richiesti i giudizi sui singoli aspetti della qualità e un giudizio finale

³² Cfr report "IMQ2013 Rapporto sulla Regione Piemonte", pag. 51 – <http://mtm.torino.it/it/dati-statistiche/indagini>

possibilità di andare dove si vuole, che assume più importanza nei centri piccoli dove la libertà di spostamento offerta dal TPL è minore. Meno rilevanti parrebbero quelli legati alla piacevolezza e al comfort del viaggio quali la *pulizia dei veicoli*, il *comfort dei veicoli*, *comfort e pulizia delle fermate*. I fattori legati alla sicurezza figurano in coda ai fattori determinanti³³.

Il report sulla qualità prosegue, poi, con l'analisi dei dati afferenti il grado di soddisfazione dell'utenza con riferimento al servizio extraurbano su gomma.

Nel caso del trasporto extraurbano si rileva un'elevata importanza dei fattori prestazionali, della libertà di spostamento e dei fattori legati al comfort. La sicurezza da molestie e furti e la sicurezza da incidenti e infortuni si pongono in uno stretto rapporto di collegamento.

Il *cluster Disponibilità di spazio a bordo* rappresenta un fattore cui è attribuita una elevata significatività in provincia di Torino (13%, collineare con il comfort e la pulizia), contrariamente da quanto accade in altre province dove assume una rilevanza ridotta (4%).

Il report prova a motivare tale diversità attraverso “(...) *il diverso affollamento dei mezzi e il senso di disagio che ne consegue*”.

Per quanto riguarda il servizio ferroviario - con riferimento ai tre ambiti territoriali esaminati - si osserva l'importanza rivestita dai fattori prestazionali: la *regolarità/puntualità dei passaggi* e i su: *rapidità del trasporto, frequenza*. È maggiore, tuttavia, la rilevanza rappresentata dai fattori legati alla piacevolezza del viaggio: *Comfort dei veicoli* con i fattori collineari *Pulizia dei veicoli* e *Comfort e pulizia delle fermate*. A seguire troviamo la sicurezza: in primis la *Sicurezza da molestie e furti* con il fattore collineare *Sicurezza da incidenti e infortuni*³⁴.

Il report sulla qualità, ora analizzato, porta a formulare alcune conclusioni.

La prima, evidente, afferente al ruolo decisivo dell'AMP anche sul fronte del costante e attento monitoraggio dell'effettiva qualità percepita del servizio di TPL. È chiaro che l'AMP rappresenta un presidio potenzialmente efficace per un'ottimizzazione del servizio ed un miglioramento dello stesso laddove gli utenti ne ravvisassero l'esigenza. È evidente, tuttavia, che tali propositi migliorativi (ed eventuali spinte propulsive della stessa Agenzia) devono trovare terreno fecondo in risorse in grado di renderli effettivi. Che sia la stessa AMP ad avere sotto controllo entrambi gli aspetti rende, nei fatti, più agevole un'eventuale scelta strategica di spesa: l'AMP organizza il servizio, lo valuta e programma gli interventi di miglioramento

³³ Cfr report “IMQ2013 Rapporto sulla Regione Piemonte”, pag. 81 – <http://mtm.torino.it/it/dati-statistiche/indagini>

³⁴ Cfr report “IMQ2013 Rapporto sulla Regione Piemonte”, pag. 86 – <http://mtm.torino.it/it/dati-statistiche/indagini>

ritenuti necessari, formulando una conseguente richiesta di risorse (da proporre chiaramente all'Ente decisionale).

Sotto tale aspetto, pertanto, andrebbe chiarita la possibile sovrapposizione (o sottrazione) di competenze tra AMP e Regione Piemonte.

La seconda riflessione attiene alla circostanza che molte appaiono le differenze in ordine ai diversi tipi di trasporto (urbano, extraurbano e su ferro). Tale circostanza è certamente in parte fisiologica e dettata dall'ontologica diversità tanto dell'utenza, quanto del servizio stesso. In parte, tuttavia, potrebbe anche derivare dai soggetti che effettivamente esercitano il servizio attivamente (ovvero le società di trasporto pubblico). Anche in questo caso, peraltro, la presenza dell'AMP quale soggetto che gestisce ed elabora i dati consente di snellire le procedure di eventuali confronti con le controparti contrattuali dei contratti di servizio. È la stessa AMP, infatti, titolare dei contratti di servizio, che è in grado di conoscerne bene oneri e clausole e di poter avanzare, eventualmente, ai soggetti gestori richieste puntuali e precise in ordine ad aspetti da migliorare o/o potenziare.

L'ultima riflessione, ma non per questo la meno importante, attiene alla cadenza temporale di tali controlli: il report esaminato, infatti, attiene al 2013 ed è, dunque, già vecchio di 5 anni.

Un servizio pubblico fondato sulle risorse della fiscalità non può prescindere dal feedback dei suoi fruitori: dunque, l'attività di monitoraggio rappresenta un momento fondamentale nella programmazione degli interventi organizzativi e, per tale ragione, deve essere un processo continuativo (laddove per continuativo non si intende l'attività in sé ma la produzione di risultati di reportistica costantemente aggiornati). Quest'attività, infatti, consente di valutare adeguatamente i risultati dell'impiego delle risorse ed operare le dovute correzioni.

Conclusioni

L'analisi svolta permette di confermare il giudizio positivo in ordine al ruolo dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese (di seguito AMP), ormai unico interlocutore diretto della Regione Piemonte e collegamento di essa con gli operatori del servizio (società esercenti il servizio di TPL, enti locali, etc.). Stante il progressivo incremento del ruolo dell'Agenzia per la mobilità metropolitana, la funzione residua di Regione Piemonte rimane quella di pianificazione e regolazione del servizio, con recente implementazione della funzione di controllo.

L'esame del ruolo e delle attività svolte dai soggetti evidenzia, da un lato, una buona definizione degli stessi (programmatorio Regione – operativo Agenzia per la mobilità), dall'altro, il controllo completo del servizio e della qualità dello stesso - sul territorio - esercitato da AMP.

Sotto il profilo finanziario, nell'esercizio 2017 la gestione delle risorse appare soddisfacente in termini di puntualità nell'erogazione e maggiormente rispettosa delle previsioni programmatiche: a fronte di previsioni di spesa indicate nei documenti programmatici, si riscontrano effettivi stanziamenti e correlativi impegni.

In particolare, per quanto attiene l'esercizio 2017, tali importi parrebbero anche superiori rispetto a quelli indicati nei documenti programmatici (581 milioni di euro impegnati a fronte di 520 milioni di euro preventivati nel piano triennale).

Gli stanziamenti sono coerenti con gli impegni: il lieve sfasamento (impegni superiori agli stanziamenti) si giustifica con gli impegni assunti in esercizi pregressi e re-imputati nell'esercizio 2017.

Tale situazione è indubbiamente apprezzabile: in particolare, attesa la fedeltà dell'Ente agli impegni programmatici assunti tanto in termini di stanziamento quanto in termini di impegno, sembra superato il pericolo di reiterare le pregresse situazioni debitorie che avevano portato la Regione all'adozione di un piano di rientro.

Sotto tale profilo, va dato atto del positivo esaurimento del menzionato Piano di rientro, approvato con D.G.R. n.25 – 5760 del 6 maggio 2013.

Permane la perplessità, già in altre occasioni sollevata, in ordine alla non agevole lettura del bilancio per le poste riferibili al servizio di TPL, rilevando una scarsa chiarezza e trasparenza nella contabilizzazione delle risorse.

Da ultimo, esaminate le funzioni di monitoraggio e controllo sull'andamento del servizio, sono emerse perplessità in ordine alla definizione precisa dei compiti intestati alla Regione ed all'Agenzia, con rischio di una possibile sovrapposizione di competenze dei soggetti operanti. Ancora, esaminata l'attività di controllo qualità (sotto molteplici profili) svolta dall'Agenzia, si è riscontrata una non efficiente tempistica nella elaborazione e pubblicazione dei report, fermi all'anno 2013. Tenuto conto che il servizio di TPL gestisce risorse della fiscalità per soddisfare esigenze della collettività, sarebbe doveroso un costante monitoraggio

dell'andamento qualitativo del servizio attraverso l'esame del grado di soddisfazione degli utenti.

In conclusione, l'analisi finanziaria e gestionale del servizio trasporto pubblico locale per l'esercizio 2017 evidenzia una situazione di tendenziale stabilità e linearità. Si assiste ad una programmazione coerente ed ad una buona definizione di ruoli e competenze. Con specifico riferimento alla attività di monitoraggio, invece, si rileva il rischio di una sovrapposizione di competenze su due soggetti parimenti attivi.

Su quest'ultimo aspetto, ci si riserva una valutazione sull'attività che sarà avviata nel prossimo esercizio finanziario.

II. LA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI

I. Considerazioni generali sulla chiusura della programmazione 2007-2013 e la nuova programmazione 2014-2020

Nell'ambito dell'istruttoria relativa al giudizio di parificazione è proseguita, anche per l'esercizio 2017, l'attività di controllo sull'utilizzo e sulla gestione, da parte della Regione Piemonte, dei finanziamenti comunitari.

Sono stati presi specificamente in esame gli interventi riconducibili alla politica comunitaria di coesione socio-economica, che ha fondamento nell'art. 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed il cui obiettivo è quello di favorire la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie Regioni, perseguito dall'Unione con la messa a disposizione di contributi erogati, in particolare, attraverso gli strumenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE).

Si evidenzia che l'attività di controllo sui fondi FESR e FSE, relativamente al periodo di programmazione 2007-2013, è ormai conclusa, in quanto i documenti di certificazione della spesa, dovevano essere presentati fino al 31 marzo 2017, data entro la quale era necessario inviare le domande finali di pagamento alla Commissione, l'eventuale completa definizione delle risorse impiegate è avvenuta, tuttavia, solo a conclusione dell'istruttoria della Commissione europea sui documenti di certificazione della spesa.

Per quanto riguarda la programmazione 2014-2020, essa nasce sotto il segno di alcune forti innovazioni concettuali e normative, proposte dalla Commissione agli Stati membri in risposta alle criticità riscontrate nella precedente programmazione. La finalità di questa riforma è il sostegno effettivo alla Strategia Europa 2020, attraverso l'adozione di più forti principi di finalizzazione e di integrazione delle risorse, misurazione dei risultati, garanzia di adeguata capacità amministrativa, allargamento della governance e maggior attenzione al territorio.

Con la programmazione 2014-2020 sono stati modificati i precedenti obiettivi concentrandoli sugli "Investimenti per la crescita e l'occupazione" e sulla "Cooperazione territoriale europea", in virtù del primo obiettivo è stato assegnato alla Regione Piemonte un importo complessivo di euro 1.838.134.740,00 relativamente al FSE e FESR.

L'iter di approvazione ha avuto tempi diversi per i due fondi.

In data 12 dicembre 2014 la Commissione europea ha approvato il POR FSE 2014-2020 del Piemonte articolato su cinque Assi con un budget di euro 872.290.000,00, di cui la metà stanziati dall'UE, pari ad euro 436.145.000,00.

Il 12 febbraio 2015 la Commissione europea ha approvato il POR FESR 2014-2020. La dotazione finanziaria è pari ad euro 482.922.370,00 di risorse FESR, per una dotazione totale comprensiva del cofinanziamento nazionale e regionale pari ad euro 965.844.740,00, articolato su sette Assi prioritari.

Nei paragrafi che seguono, sarà esaminata la chiusura della programmazione 2007-2013 e lo stato di avanzamento della programmazione 2014-2020.

2. POR FESR: stato di attuazione e chiusura della programmazione 2007-2013

La Decisione della Commissione Europea C (2016) 78 del 11 gennaio 2016³⁵, ha riprogrammato la dotazione finanziaria, prevedendo una riduzione del finanziamento nazionale pubblico ed attribuendo un importo complessivo di risorse pari ad euro 1.027.820.044,00, come meglio esplicitato nella tabella successiva:

Programma	Finanziamento Totale	Contributo Comunitario	Controparte Nazionale
POR FESR Piemonte	1.027.820.044,00	422.868.998,00	604.951.046,00

Fonti: Regione Piemonte e Decisione della Commissione dalla Comunità Europea C(2016) 78 del 11 gennaio 2016

La Regione ha comunicato che nell'ambito della dichiarazione finale delle spese ammissibili, presentata alla CE entro il 31/03/2017, la spesa certificata è stata pari ad euro 1.143.732.436,25, importo in overbooking rispetto a quello del finanziamento totale del programma.

Nella tabella sottostante viene evidenziato l'importo totale della spesa certificata, alla data del 31/03/2017, articolata per Asse prioritario:

³⁵ Originariamente la Decisione della Commissione della Comunità Europea C(2007) 3809 del 2 agosto 2007 ha approvato il programma operativo per l'intervento comunitario del FESR ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Piemonte; con successiva Decisione della Commissione dalla Comunità Europea C(2013) 1662 del 27 marzo 2013 l'importo complessivo di risorse è stato rideterminato in euro 1.068.743.504,00 (di cui un contributo comunitario FESR pari ad euro 422.868.998,00 ed un finanziamento nazionale pubblico pari ad euro 645.874.506,00).

Asse prioritario	Spesa totale certificata
01 - Innovazione e transizione produttiva	527.831.069
02 - Sostenibilità ed efficienza energetica	247.194.198
03 - Riqualificazione territoriale	326.811.835
04 - Assistenza tecnica	41.895.333
Totale complessivo	1.143.732.436

Fonte: Regione Piemonte

Si evidenzia pertanto che gli Assi prioritari, in termini di spesa certificata, sono “Innovazione e transizione produttiva” e “Riqualificazione territoriale”. In totale si registra un grado di attuazione in termini di capacità di certificazione pari al 111% della spesa complessivamente programmata per il periodo 2007-2013.

A chiusura del POR FESR, la Regione ha trasmesso il “Rapporto finale di esecuzione” alla data di marzo 2017, dal quale si sono estrapolate le questioni che hanno segnato maggiormente, dal punto di vista procedurale, l’attuazione del POR FESR 2007/2013:

- in primo luogo, occorre sottolineare gli effetti di due importanti “fattori contestuali” che hanno investito l’intero ciclo di attuazione, con ripercussioni negative: la *crisi economico-finanziaria* che, a partire dal 2008, ha investito, insieme all’economia nazionale ed internazionale, anche l’economia piemontese; le *politiche rigorose imposte dal Patto di stabilità interno* e più in generale le politiche di contenimento della spesa pubblica adottate a livello nazionale;
- nel contesto sopra delineato l’Autorità di Gestione ha intrapreso diverse iniziative dirette ad affrontare le problematiche che si sono presentate, si tratta di operazioni di riprogrammazione del POR tra i vari Assi prioritari e l’inserimento di nuovi obiettivi operativi. In particolare, a fine del 2015, sono state deprogrammate una quota del cofinanziamento nazionale del POR per trasferirla nel Piano di Azione e Coesione (PAC) del Piemonte istituito a livello nazionale dal Ministero Economia e Finanze/Agenzia per la coesione. In tale ottica sono state ridotte le risorse del cofinanziamento nazionale (quota statale e corrispondente quota Regione/altri soggetti pubblici) di circa 40,9 milioni di euro, finalizzata al cofinanziamento di una “Misura di salvaguardia” del Piano di Azione e Coesione della Regione Piemonte;
- si è rafforzata e migliorata l’attività di controllo in materia di appalti pubblici, allo scopo di garantire una corretta attuazione degli interventi del Programma e di favorire

un miglioramento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti delle opere finanziate dal POR.

Per quanto concerne l'analisi finanziaria degli specifici capitoli collegati alla programmazione FESR 2007-2013, si rileva la presenza di residui sia attivi che passivi nonostante: i documenti di certificazione della spesa potevano essere presentati fino al 31 marzo 2017 e per quanto riguarda le entrate (in particolare quelle concernenti il saldo da parte della UE), l'art. 89 del Reg. (CE) 1083/2006 ha fissato la data del 15 ottobre 2017 come termine ultimo per il pagamento.

Dall'analisi della D.G.R. n.25-6748 del 13 aprile 2018 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011", sui capitoli di entrata di seguito elencati risultano i seguenti importi a residuo conservati alla data del 31/12/2017:

Entrate provenienza statale

		GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA
CAPITOLO	ANNO ACC.	RESIDUI AL 31/12/2017	RESIDUI AL 31/12/2017
21640	residui	325.098,10	
21641	residui	23.755.621,38	
21641	2017		402.471,93
TOTALE		24.080.719,48	402.471,93

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte

Totale da riscuotere euro 24.483.191,41

Entrate provenienza europea

		GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA
CAPITOLO	ANNO ACC.	RESIDUI AL 31/12/2017	RESIDUI AL 31/12/2017
28846	residui	14.679.241,15	
TOTALE		14.679.241,15	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale da riscuotere euro 14.679.241,15

Risulta pertanto alla data del 31/12/2017, un importo complessivo da riscuotere pari ad euro 39.162.432,56 sulle due tipologie di entrate.

In relazione a tali entrate la Regione ha specificato che:

con riguardo alla "Quota FESR: la Commissione ha erogato per lo strumento di programmazione in esame la somma complessiva di euro 422.849.357,85. Il mancato trasferimento di euro 19.640,15 (differenza tra somme introitate e importo riconosciuto a titolo di cofinanziamento FESR) è imputabile alla compensazione operata dalla stessa Commissione già nel corso del 2010

relativamente alla nota di addebito n° 3230913613 del 16/12/2009 riferita al DOCUP Ob. 2 1997/99.”

Con riguardo alla “Quota Stato: in riferimento ai trasferimenti statali resta da incassare la somma di 7,8 Meuro legata alla completa attuazione del Piano di Azione e coesione. Si precisa peraltro che anche in riferimento alla quota di cofinanziamento statale è stata operata una compensazione di euro 13.557,25 corrispondente alla nota di addebito di cui al punto precedente.”

Infine la Regione ha trasmesso una tabella in cui sono stati indicati gli incassi registrati a inizio 2018 sui pertinenti capitoli, per un importo complessivo di euro 44.344.995,20. Essendo tale valore superiore a quello dei residui attivi alla data del 31/12/2017 (euro 39.162.432,56), è stato richiesto alla Regione di relazionare in merito, presentando copia delle reversali di incasso dell’esercizio 2018 collegate ai capitoli di entrata n.21640, 21641 e 28846.

La Regione, con nota prot. n.694/BPE00 del 31/05/2018, ha allegato copia dei dati estrapolati dalla procedura di contabilità della Regione (Contabilia) che fornisce evidenza delle reversali di incasso collegate ai capitoli di entrata 21640 e 21641 per un importo complessivo di euro 23.201.545,30. Per quanto concerne il capitolo 28846 ha trasmesso copia del documento che attesta il trasferimento delle risorse FESR dalla Tesoreria Centrale dello Stato alla Tesoreria della Regione Piemonte per un importo pari ad euro 21.143.449,90 (importo superiore a quello dei relativi residui attivi). A riguardo è stato richiesto alla Regione di precisare la natura di tale differenza. Con le controdeduzioni pervenute in data 06/07/2018, la Regione ha precisato che la differenza è riconducibile all’overbooking generato dal POR FESR 2007/2013. Tale importo sarà accertato con provvedimento amministrativo, ma non sarà collegato ad alcuna spesa.

Per quanto concerne i capitoli di spesa, dall’analisi della medesima D.G.R. n.25-6748 del 13 aprile 2018, risultano ancora residui passivi confermati in sede di riaccertamento, relativamente a capitoli di spesa comunicati alla Sezione e riguardanti la programmazione FESR 2007-2013, come meglio dettagliato di seguito:

Spese finanziate con entrate statali

Capitolo	Anno Impegno	Num. Impegno	Descrizione	Tipo	Residui non liquidati da riaccertare	Residui confermati	Motivazione mantenimento o cancellazione
260162	2016	549	REIMPUT. RSR 2014/227 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL F.E.S.R. A TITOLO DELL’OBIETTIVO “COMPETITIVITA ED OCCUPAZIONE”: ASSE III - ATTIVITA’ III.2.2 - “RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE”. IMPEGNO DI EURO 25.000.000,00 SUL BILANCIO 2013	S	4.080.116,00	4.080.116,00	Somme destinate all’erogazione dei saldi relativi al POR FESR 07-013 e al PAC regionale

260162	2016	2914	PROGETTO CORONA VERDE - AMBITO DI NICHELINO, PROGRAMMI DI INTERVENTO D ED E - PROGETTO 6 - RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLE CONNESSIONI STORICHE TRA SANGONE E CHISOLA ATTRAVERSO IL COMPENDIO DI STUPINIGI. BANDO APERTO AI SENSI DEGLI ARTT. 53, COMMA 2	S	99.762,15	99.762,15	In attesa della determinazione finale di chiusura dell'intervento
260162	2016	2917	REIMP. ROR 2016 2015/3865 REIMP. RSR 2014/227 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL F.E.S.R. A TITOLO DELL'OBIETTIVO "COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE": ASSE III - ATTIVITA' III.2.2 - "RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE". IMPEGNO DI EURO 25.	S	8.973,39	8.973,39	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al POR FESR 07-013 e al PAC regionale
231966	2016	2912	REIMP. ROR 2016 2015/3856 REIMP. RSR 2012/3013 POR-FESR 07/13. ASSE II "SOSTENIBILITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA". VS RICHIESTA PROT. 1847/DB2100. RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI EDIFICI PUBBLICI.	S	35.000,00	35.000,00	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC regionale
231966	2016	2918	REIMP. ROR 2016 2015/3866 REIMP. RSR 2014/230 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL F.E.S.R. A TITOLO DELL'OBIETTIVO "COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE". ASSE II - ATTIVITA' II.1.3. BANDO: "INCENTIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI E	S	50.000,00	50.000,00	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC regionale
231966	2016	2921	REIMP. ROR 2016 2015/3873 REIMP. RSR 2014/3212 POR FESR 2007/2013 - ASSE II - ATTIVITA' II.1.1 E ATTIVITA' II.1.3 SOSTENIBILITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA - PROGETTO-PILOTA	S	214.364,18	214.364,18	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al POR FESR 07/13
231966	2016	2922	REIMP. ROR 2016 2015/3874 REIMP. RSR 2014/3221 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL F.E.S.R. A TITOLO DELL'OBIETTIVO "COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE" ASSE II - ATTIVITA' II.1.3 - "EFFICIENZA ENERGETICA" - PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PIEMONTE	S	185.000,00	185.000,00	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC regionale - Revamping
288510	2016	2925	REIMP. ROR 2016 2015/145 P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. OBIETTIVO "COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE". ASSE I ATTIVITA' 1.1.3 'INNOVAZIONE E P.M.I.' - AZIONE 'AIUTI ALLE IMPRESE AGGREGATE AI POLI DI INNOVAZIONE'. IMPEGNI PER EURO 45.098.704,83 SUL BILANCIO 2014	S	664.216,26	664.216,26	Dovrei chiedere a Fantone se ci sono ancora erogazioni da fare
292820	2016	2930	REIMP. ROR 2016 2015/329 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL FESR A TITOLO DELL'OBIETTIVO COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE - LINEA DI ATTIVITA' III.2.1 "RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE" - IMPEGNO DI EURO 4.250.000,00 SUL CAP. 260372/2014 E	S	1.471.967,85	1.471.967,85	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC regionale

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale residui confermati euro 6.809.399,83

Capitolo	Anno Impegno	Num. Impegno	Descrizione	Tipo	Residui non liquidati da riaccertare	Residui confermati	Residui non conservabili	Motivazione mantenimento o cancellazione
231962	2016	2924	REIMP. ROR 2016 2015/3876 REIMP. RSR 2014/3268 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE A TITOLO DELL'OBIETTIVO "COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE" - ATTIVITA' III.1.1: "TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E CULTUR	S	338.975,83	120.000,00	218.975,83	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC
231964	2016	2926	REIMP. ROR 2016 2015/239 REG. CE 1083/2006. P.O.R. - FESR 2007/2013. ASSE III. RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - ATTIVITA' III.1.1. "TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI" - PROGETTO STRATEGICO "CORONA VERDE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.876.707,08 SUL BILANCIO	S	341.160,01	50.000,00	291.160,01	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al POR FESR 07/13 e al PAC

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale residui confermati euro 170.000,00

Spese finanziate con entrate provenienti dall'Unione Europea

Capitolo	Anno Impegno	Num. Impegno	Descrizione	Tipo	Residui non liquidati da riaccertare	Residui confermati	Motivazione mantenimento o cancellazione
135254	2016	1382	REIMP. ROR 2016 2015/2627 REIMP. RSR 2014/252 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER L'OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" COFINANZIATO DAL FESR - PERIODO 2007/2013 - ATTIVITA' IV.1.2 "MONITORAGGIO". APPROVAZIONE PROPOSTA TECNICO ECONOMICA	E	2.886,49	2.886,49	In attesa di congruaggio da parte del Csi
260582	2016	551	REIMP. RSR 2014/226 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL F.E.S.R. A TITOLO DELL'OBIETTIVO "COMPETITIVITA ED OCCUPAZIONE": ASSE III - ATTIVITA' III.2.2 - "RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE". IMPEGNO DI EURO 25.000.000,00 SUL BILANCIO 2013	E	3.432.028,00	3.432.028,00	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al POR FESR 07-013 e al PAC regionale
260582	2016	2969	PROGETTO CORONA VERDE - AMBITO DI NICHELINO, PROGRAMMI DI INTERVENTO D ED E - PROGETTO 6 - RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLE CONNESSIONI STORICHE TRA SANGONE E CHISOLA ATTRAVERSO IL COMPENDIO DI STUPINIGL. BANDO APERTO AI SENSI DEGLI ARTT. 53, COMMA 2 LETT	E	84.913,94	84.913,94	In attesa della determinazione finale di chiusura dell'intervento
260582	2016	2974	REIMP. ROR 2016 2015/3924 REIMP. RSR 2014/226 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL F.E.S.R. A TITOLO DELL'OBIETTIVO "COMPETITIVITA ED OCCUPAZIONE": ASSE III - ATTIVITA' III.2.2 - "RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE". IMPEGNO DI EURO 25.	E	736.643,95	736.643,95	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al POR FESR 07-013 e al PAC regionale
241102	2016	2975	REIMP. ROR 2016 2015/3925 REIMP. RSR 2014/229 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL F.E.S.R. A TITOLO DELL'OBIETTIVO "COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE". ASSE II - ATTIVITA' II.1.3. BANDO: "INCENTIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI	E	15.000,00	15.000,00	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC regionale
241102	2016	2977	REIMP. ROR 2016 2015/3927 REIMP. RSR 2014/3211 POR FESR 2007/2013 - ASSE II - ATTIVITA' II.1.1 E ATTIVITA' II.1.3 SOSTENIBILITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA - PROGETTO-PILOTA DENOMINATO: VARIANTE ECOSOSTENIBILE - REVISIONE PROGETTUALE PER IL MIGLIORAMENTO	E	182.456,23	182.456,23	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al POR FESR 07/13

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale residui confermati euro 4.453.928,61

Capitolo	Anno Impegno	Num. Impegno	Descrizione	Tipo	Residui non liquidati da riaccertare	Residui confermati	Residui non conservabili	Motivazione mantenimento o cancellazione
241101	2016	2982	REIMP. ROR 2016 2015/238 REG. CE 1083/2006. P.O.R. - FESR 2007/2013. ASSE III. RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE - ATTIVITA' III.1.1. "TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI" - PROGETTO STRATEGICO "CORONA VERDE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.876.707,08 SUL BI	E	144.678,87	64.678,87	80.000,00	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al POR FESR 07/13 e al PAC

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale residui confermati euro 64.678,87

Spese finanziate con risorse regionali

Capitolo	Anno Impegno	Num. Impegno	Descrizione	Tipo	Residui non liquidati da riaccertare	Residui confermati	Motivazione mantenimento o cancellazione
260372	2016	550	REIMP. RSR 2014/228 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL F.E.S.R. A TITOLO DELL'OBBIETTIVO "COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE": ASSE III - ATTIVITA' III.2.2 - "RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE". IMPEGNO DI EURO 25.000.000,00 SUL BILANCIO 2013	R	1.294.536,90	1.294.536,90	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al POR FESR 07-013 e al PAC regionale
260372	2016	2959	REIMP. ROR 2016 2015/3904 REIMP. RSR 2014/3375 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL F.E.S.R. A TITOLO DELL'OBBIETTIVO COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE? - ASSE III (RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE)- ATTIVITA' III.2.1 - "RIQUALIFICAZIONE	R	5.439.007,80	5.439.007,80	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC regionale
260372	2016	2960	REIMP. ROR 2016 2015/3905 REIMP. RSR 2014/3648 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL FESR A TITOLO DELL'OBBIETTIVO COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE - LINEA DI ATTIVITA' III.2.1 "RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE" - IMPEGNO DI EURO 4.250.000,0	R	200.000,00	200.000,00	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC regionale
214530	2016	2942	REIMP. ROR 2016 2015/268 POR FESR 2007/2013 - ASSE II - ATTIVITA' II.1.1 E II.1.3 - CONCESSIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PENSILINA EST PALAZZO UNICO NZEB	R	594.921,89	594.921,89	fondi per attività pluriennale
214530	2017	1908	REIMP. ROR 2017 2016/4206 PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE PENSILINA CON COPERTURA FOTOVOLTAICA PROMENADE EST-OVEST NELLE AREE ESTERNE DEL "COMPENSORIO 2" - AREA TORRE LOTTO 1	R	263.549,26	263.549,26	Attività assegnata conclusa e saldata
294200	2017	1987	REIMP. ROR 2017 2016/3519 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL FESR A TITOLO DELL'OBBIETTIVO COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE - LINEA DI ATTIVITA' III.2.1 "RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE" - IMPEGNI PER EURO 8.731.995,08 SUL BILANCIO 2015	R	439.703,54	439.703,54	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC regionale
294200	2017	1988	REIMP. ROR 2017 2016/3532 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL FESR A TITOLO DELL'OBBIETTIVO COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE - LINEA DI ATTIVITA' III.2.1 "RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE" - IMPEGNO DI EURO 4.250.000,00 SUL CAP. 260372/2014	R	2.695.648,87	2.695.648,87	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC regionale
240998	2016	2943	REIMP. ROR 2016 2015/269 POR FESR 2007/13 - ASSE II "SOSTENIBILITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA" - D.G.R. N.15-726 DEL 05/12/2014. BANDO "INCENTIVAZIONE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PUBBLICI". IMPEGNO	R	35.000,00	35.000,00	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC regionale
240998	2016	2951	REIMP. ROR 2016 2015/3896 REIMP. RSR 2014/231 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL F.E.S.R. A TITOLO DELL'OBBIETTIVO "COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE". ASSE II - ATTIVITA' II.1.3. BANDO: "INCENTIVI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI	R	5.000,00	5.000,00	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC regionale
240998	2016	2955	REIMP. ROR 2016 2015/3900 REIMP. RSR 2014/3213 POR FESR 2007/2013 - ASSE II - ATTIVITA' II.1.1 E ATTIVITA' II.1.3 SOSTENIBILITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA - PROGETTO-PILOTA DENOMINATO: VARIANTE ECOSOSTENIBILE - REVISIONE PROGETTUALE PER IL MIGLIORAMENT	R	64.276,98	64.276,98	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al POR FESR 07/13
240998	2016	2956	REIMP. ROR 2016 2015/3901 REIMP. RSR 2014/3225 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL F.E.S.R. A TITOLO DELL'OBBIETTIVO "COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE" ASSE II - ATTIVITA' II.1.3 - "EFFICIENZA ENERGETICA" - PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE PIE	R	117.440,05	117.440,05	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC regionale - Revamping
287203	2016	2944	REIMP. ROR 2016 2015/330 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL FESR A TITOLO DELL'OBBIETTIVO COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE - LINEA DI ATTIVITA' III.2.1 "RIQUALIFICAZIONE AREE DISMESSE" - IMPEGNO DI EURO 4.250.000,00 SUL CAP. 260372/2014 E	R	1.422.275,27	1.422.275,27	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC regionale

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale residui confermati euro 12.571.360,56

Capitolo	Anno Impegno	Num. Impegno	Descrizione	Tipo	Residui non liquidati da riaccertare	Residui confermati	Residui non conservabili	Motivazione mantenimento o cancellazione
294201	2016	2940	REIMP. ROR 2016 2015/260 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 FINANZIATO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE A TITOLO DELL'OBIETTIVO "COMPETITIVITA' ED OCCUPAZIONE" - ATTIVITA' III.1.1: "TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E CULTURALI" - IMPEGNI DI SPESA	R	926.022,70	20.000,00	906.022,70	Somme destinate all'erogazione dei saldi relativi al PAC

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale residui confermati euro 20.000,00

I residui passivi sui capitoli di spesa finanziati con fondi FESR 2007-2013, presentano alla data del 31/12/2017, un importo pari ad oltre 24 milioni di euro; non appare giustificabile la presenza di residui su capitoli utilizzati per tale programmazione in quanto i documenti di certificazione della spesa dovevano essere presentati fino al 31 marzo 2017. E' stato pertanto richiesto alla Regione di relazionare in merito.

In merito la Regione ha comunicato con la nota istruttoria già sopra citata relativa ai capitoli di entrata che:

“1) Sebbene a norma dell'art. 89 del Regolamento CE n.1083/2006 i documenti di chiusura dovevano essere presentati entro il 31/03/2017, si evidenzia che la Decisione della Commissione Europea C (2015) del 30/04/2015, 2771, par. 3.1 , prevede che: "(...) tranne che per gli Aiuti di Stato, in cui il contributo pubblico deve essere versato entro la data di presentazione della domanda di pagamento finale alla Commissione, non vi è alcun termine regolamentare per il versamento del contributo pubblico ai beneficiari". I residui passivi, quindi, indicati (...), che sono riconducibili al macroprocesso "Realizzazione opere pubbliche", sono erogabili oltre il 31/03/2017.

Si evidenzia inoltre che, avendo ricevuto dallo Stato e dalla Commissione il saldo del POR FESR 2007/2013 nei primi mesi dell'anno 2018, l'erogazione entro il 31/03/2017, del contributo a favore di tutti i beneficiari avrebbe comportato un anticipo di cassa da parte del bilancio regionale.

2) Talaltri residui passivi indicati (...) sono riconducibili ai beneficiari delle risorse del PAC, approvato con DGR n.79-3817 del 04/08/2016. I capitoli di spesa all'uopo previsti sono i medesimi di quelli del POR FESR 2007/2013, giacché i progetti ivi contenuti erano inizialmente cofinanziati da quest'ultimo programma (come illustrato nel carteggio relativo alla parifica del rendiconto dell'esercizio 2016). Il PAC non prevede limiti temporali in merito all'erogazione del contributo pubblico ai beneficiari.”

Alla luce degli elementi forniti, è stato richiesto alla Regione di precisare entro quale data verranno effettuati tutti i pagamenti ai beneficiari allo scopo di eliminare i residui passivi della

programmazione la cui rendicontazione è già chiusa. Con le controdeduzioni pervenute in data 06/07/2018 la Regione ha comunicato che le liquidazioni delle quote a saldo avverranno entro il IV trimestre 2018.

3. POR FSE: stato di attuazione e chiusura della programmazione 2007-2013

Come già rilevato per il POR FESR, anche per quanto concerne il POR FSE, la Decisione della Commissione C(2013) 1672 del 15 marzo 2013³⁶ ha riprogrammato la dotazione finanziaria per un importo di euro 1.001.100.271,00 (di cui un contributo comunitario FSE pari ad euro 394.622.239,00 ed un finanziamento nazionale pubblico per euro 606.478.032,00).

Nella tabella che segue è riportato il dettaglio del contributo totale del **POR FSE**, distinto tra contributo comunitario e quota nazionale:

Programma	Finanziamento Totale	Contributo Comunitario	Controparte Nazionale
POR FSE Piemonte	1.001.100.271,00	394.622.239,00	606.478.032,00

Fonti: Regione Piemonte e Decisione della Commissione dalla Comunità Europea C(2013) 1672 del 15 marzo 2013.

La Regione ha comunicato che nell'ambito della dichiarazione finale delle spese ammissibili, presentata alla CE entro il 31/03/2017, la spesa certificata è stata pari ad euro 1.009.680.618,79, importo in overbooking rispetto a quello del finanziamento totale del programma.

Nella tabella sottostante viene evidenziato l'importo totale della spesa certificata, alla data del 31/03/2017, articolata per Assi prioritari e con le relative rettifiche intervenute a seguito dell'audit delle operazioni sulle spese nel periodo 01/01/2015-31/12/2016:

Asse prioritario	Spesa totale	Rettifiche	Spesa finale
01 - Adattabilità	245.624.078,15	338,00	245.623.740,15
02 - Occupabilità	267.771.553,78	27.118,01	267.744.435,77
03 - Inclusione sociale	144.331.482,22	0,00	144.331.482,22
04 - Capitale umano	302.538.915,45	2.500,00	302.536.415,45
05 - Transnazionalità e interregionalità	8.470.476,01	0,00	8.470.476,01
06 - Assistenza tecnica	40.974.069,19	0,00	40.974.069,19
Totale complessivo	1.009.710.574,80	29.956,01	1.009.680.618,79

Fonte: Regione Piemonte

³⁶ Originariamente il programma operativo per l'intervento comunitario del FSE ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Piemonte era stato approvato dalla Decisione della Commissione della Comunità Europea C(2007) 5464 del 6 novembre 2007, le successive Decisioni della Commissione della Comunità Europea C(2014) 3358 del 14 maggio 2014 e C(2015) 8502 del 1 dicembre 2015 hanno rimodulato gli importi all'interno dei relativi Assi, senza modificare l'importo complessivo.

Si evidenzia pertanto che gli Assi prioritari, in termini di spesa certificata, sono “Capitale umano” e “Occupabilità”. In totale si registra un grado di attuazione in termini di capacità di certificazione pari al 100,86% del programma operativo approvato.

La Regione ha trasmesso inoltre il “Rapporto finale di esecuzione” alla data di marzo 2017, nel quale sono evidenziabili le questioni che hanno segnato maggiormente, dal punto di vista procedurale, l’attuazione del POR FSE 2007/2013:

- in particolare sul fronte della certificazione della spesa, si è registrato, nella fase iniziale della programmazione, un forte ritardo riconducibile alla conclusione dell’iter di valutazione della conformità sul sistema di gestione e controllo del POR avvenuto solo nel 2009 e all’impossibilità, prima di questa data, di procedere a certificazioni di spesa. Tale situazione di difficoltà iniziale è stata superata negli anni successivi, come dimostrato dalla capacità di certificazione raggiunta a fine periodo;
- in relazione ai sistemi di gestione e controllo, l’Autorità di Audit, a cui spetta il compito di effettuare i controlli di secondo livello, ha esaminato il loro funzionamento al fine di formulare pareri annuali. I pareri espressi su tali risultanze, hanno stabilito tassi di errore proiettati sulle spese certificate sempre ampiamente al di sotto della soglia di rilevanza del 2%;
- con riferimento all’intero periodo di programmazione 2007-2013, sono state disposte rettifiche finanziarie, per un importo complessivo di euro 787.640,68, che hanno portato alla decertificazione e, al ritiro dal Programma, degli importi corrispondenti.

Da precedenti parifiche (in particolare si veda il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Piemonte per l’esercizio finanziario 2016), a cui si rimanda, la Sezione rilevava delle criticità relative ai capitoli di entrata, sulle quali la Regione ha argomentato, precisando che le discrepanze evidenziate sarebbero state sanate in seguito all’erogazione del saldo a fine programmazione.

Dall’analisi della D.G.R. n.25-6748 del 13 aprile 2018 avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011”, sui capitoli di entrata di seguito elencati risultano i seguenti importi a residuo conservati:

Entrate provenienza statale

		GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA
CAPITOLO	ANNO ACC.	RESIDUI AL 31/12/2017	RESIDUI AL 31/12/2017
21620	Residui	3.506.080,65	
21620	2017		138.212,12
TOTALE		3.506.080,65	138.212,12

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale da riscuotere euro 3.644.292,77

Entrate provenienza europea

		GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA
CAPITOLO	ANNO ACC.	RESIDUI AL 31/12/2017	RESIDUI AL 31/12/2017
28505	Residui	30.651.873,32	
28505	2017		88.346,28
TOTALE		30.651.873,32	88.346,28

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale da riscuotere euro 30.740.219,60

I capitoli su indicati non hanno avuto movimentazione nel corso dell'esercizio 2017: in particolare gli importi a residuo al 31/12/2016, rispettivamente euro 3.506.080,65 ed euro 30.651.873,32, mantengono lo stesso valore anche al 31/12/2017.

Come già rilevato per la programmazione FESR 2007-2013, non risulta allo stato attuale giustificabile il mantenimento nel rendiconto 2017 degli importi delle entrate di provenienza statale ed europea ancora da riscuotere, in particolare per quanto concerne il saldo da parte della UE, il termine ultimo per il pagamento previsto dall'art. 89 del Reg. (CE) 1083/2006 è fissato al 15 ottobre 2017.

In sede istruttoria è stato chiesto alla Regione di relazionare in merito ai presupposti per il mantenimento di tali importi, specificando se il relativo saldo è stato disposto nel corso dell'esercizio 2018.

La Regione con nota prot. n.00025327 del 28/05/2018 ha comunicato che il mantenimento a residuo delle somme di entrata, di provenienza statale ed europea, è giustificato dal mancato versamento, da parte della Commissione europea, della quota a saldo pari al 5% della dotazione complessiva. Il saldo di cui trattasi ad oggi non è ancora stato disposto.

A seguito di quanto ulteriormente comunicato risulterebbe opportuno che a salvaguardia dei futuri equilibri di bilancio tali quote residuali siano conteggiate nella parte accantonata del

risultato di amministrazione nella voce altri accantonamenti. Con le controdeduzioni pervenute in data 06/07/2018, la Regione ha preso atto di quanto rilevato da questa Sezione.

Per quanto concerne i capitoli di spesa, dall'analisi della medesima D.G.R. n.25-6748 del 13 aprile 2018, risulta una situazione di residui passivi confermati in sede di riaccertamento, relativamente ad alcuni capitoli di spesa comunicati nell'arco della programmazione FSE 2007-2013, come meglio dettagliato di seguito:

Spese finanziate con entrate statali

Capitolo	Anno Impegno	Num. Impegno	Descrizione	Tipo	Residui non liquidati da riaccertare	Residui confermati	Motivazione mantenimento o cancellazione
147732	2016	2038	REIMP. ROR 2016 2015/3227 REIMP. RSR 2014/3590 FSE 2007/2013 - ASSE IV - DIRETTIVA PLURIENNALE SULL'ALTA FORMAZIONE DI CUI ALLA DGR 34-10291 DEL 16/12/2008. BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI IV.I.16.01 - IV.I.16.05 - IV.I.17.01 - REIMPEGNO DI SPESA	S	171.309,46	171.309,46	importo da liquidare
177744	2016	2024	REIMP. ROR 2016 2015/3208 REIMP. RSR 2012/1884 APPROVAZIONE DEL BANDO 2012-2014 PER LA SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D. LGS. N.167/2011	S	82.751,21	82.751,21	importo da liquidare
177744	2016	2033	REIMP. ROR 2016 2015/3221 REIMP. RSR 2014/3546 D.D. N.480 DEL 30/08/2012 S.M.I. DI APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 107.720,00 SU CAPITOLI VARI	S	13.010,74	13.010,74	importo da liquidare
177744	2016	2034	REIMP. ROR 2016 2015/3222 REIMP. RSR 2014/3554 DIRETTIVA OCCUPATI 08/14 - AZIONI SPECIFICHE - BANDO INTERVENTI INTEGRATI PER ACQUISIZIONE DI AZIENDE IN CRISI, IMPIANTI PRODUTTIVI CHIUSI O A RISCHIO DI CHIUSURA DI CUI ALLA DD N.212 DEL 25/5/12	S	2.662,14	2.662,14	importo da liquidare
177744	2016	2039	REIMP. ROR 2016 2015/3228 REIMP. RSR 2014/3592 FSE 2007/2013 - ASSE IV - DGR 92-7682 DEL 21/05/2014 - AUTORIZZAZIONE ALLE ATTIVITA' DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI PER L'ANNO FORMATIVO 2014/2015 DI CUI ALLA DD N.510 DEL 22/07/2014. IMPEGNO DI SPESA	S	45.153,10	45.153,10	saldo da erogare
177745	2016	2054	REIMP. ROR 2016 2015/4743 DIRETTIVA OCCUPATI 2008/14-AZIONI SPECIFICHE - BANDO INTERVENTI INTEGRATI PER ACQUISIZIONE AZIENDE IN CRISI, IMPIANTI PRODUTTIVI CHIUSI O A RISCHIO DI CHIUSURA DI CUI ALLA DD N.212 DEL 25/05/2012 E S.M.I. DELLA DIREZIONE ATTIVA	S	53.912,53	53.912,53	saldo da erogare

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale residui confermati euro 368.799,18

Capitolo	Anno Impegno	Num. Impegno	Descrizione	Tipo	Residui non liquidati da riaccertare	Residui confermati	Residui non conservabili	Motivazione mantenimento o cancellazione
147733	2016	2042	REIMP. ROR 2016 2015/3231 REIMP. RSR 2013/3630 FSE 2007/2013 - ASSE IV - BANDO PER MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO ANNO ACCADEMICO 2012/2013 DI CUI ALLA DD N.628 DEL 6/11/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 799.385,96. CAPITOLI VARI BILANCIO 2013	S	47.625,40	47.625,40		residuo da liquidare
147733	2016	2044	REIMP. ROR 2016 2015/3234 REIMP. RSR 2014/629 P.O.R. FSE 2007/2013 D.G.R. N.17-7047 DEL 27 GENNAIO 2014. DIRETTIVA PLURIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO "GARANZIA GIOVANI PIEMONTE -GGP" ANNI 2014-2015. APPROVAZIONE DELLA "CARTA	S	1.291.762,50	387.948,00	903.814,50	residuo da liquidare/ economia dopo rendiconto

147733	2016	2049	REIMP. ROR 2016 2015/3239 REIMP. RSR 2014/1672 DIRETTIVA RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - PERIODO 2008/2014 - DI CUI ALLA D.G.R. N.13 - 9531 DEL 2/9/08 E S.M.I.- DD N .128 DEL 20/3/13 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.466.277,20= CAPP VA	S	1.342.474,03	46.550,00	1.295.924,03	economia dopo rendiconto/saldo da erogare
147733	2016	2050	REIMP. ROR 2016 2015/3240 REIMP. RSR 2014/1693 P.O.R. FSE 2007/2013 D.G.R. N.74-6276 DEL 2 AGOSTO 2013. DIRETTIVA PLURIENNALE PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTI A PERSONE DISOCCUPATE. ANNI 2013-2015	S	26.626,35	26.626,35		da liquidare
147733	2016	2052	REIMP. ROR 2016 2015/3242 REIMP. RSR 2014/1789 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA. BANDI REGIONALI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N.482 DEL 15/09/2010 S.M.I., 294 DEL 16/05/2011 E 38 DEL 27/01/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.742.950,20 SU CAP	S	17.739,32	17.739,32		importo da liquidare

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale residui confermati euro 526.489,07

Spese finanziate con entrate provenienti dall'Unione Europea

Capitolo	Anno Impegno	Num. Impegno	Descrizione	Tipo	Residui non liquidati da riaccertare	Residui confermati	Motivazione mantenimento o cancellazione
135174	2017	6616	POR FSE 2007-2013. SISTEMI INFORMATIVI DELLA DIREZIONE COESIONE SOCIALE. DETERMINAZIONE N.1056 DEL 27/12/2016. FINANZIAMENTO QUOTA RESIDUALE COSTI MATURATI NEL 2014. IMPEGNO DI EURO 10.142,68 SU CAPITOLI VARI DEL BILANCIO 2017	E	3.998,24	3.998,24	fattura già emessa da liquidare
177741	2016	1983	REIMP. ROR 2016 2015/3183 REIMP. RSR 2012/1883 APPROVAZIONE DEL BANDO 2012-2014 PER LA SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D. LGS. N.167/2011 E DELLO SCHEMA DI PROPOSTA DI CANDID	E	70.076,35	70.076,35	importo da liquidare
175643	2016	1992	REIMP. ROR 2016 2015/288 D.D. N.480 DEL 30/08/2012 S.M.I. DI APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 107.720,00 SU CAPITOLI VARI DEL BILANCIO 2014 E 2	E	11.017,90	11.017,90	importo da liquidare
175643	2016	1993	REIMP. ROR 2016 2015/291 DIRETTIVA OCCUPATI 08/14 - AZIONI SPECIFICHE - BANDO INTERVENTI INTEGRATI PER ACQUISIZIONE DI AZIENDE IN CRISI, IMPIANTI PRODUTTIVI CHIUSI O A RISCHIO DI CHIUSURA DI CUI ALLA DD N.212 DEL 25/5/12 DELLA DIREZIONE ATTIVITA' PRODUT	E	2.254,43	2.254,43	importo da liquidare
175643	2016	1998	REIMP. ROR 2016 2015/311 FSE 2007/2013 - ASSE IV - DGR 92-7682 DEL 21/05/2014 - AUTORIZZAZIONE ALLE ATTIVITA' DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI PER L'ANNO FORMATIVO 2014/2015 DI CUI ALLA DD N.510 DEL 22/07/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=736.892,68 CAP.	E	38.237,06	38.237,06	saldo da erogare
175643	2016	2014	REIMP. ROR 2016 2015/4742 DIRETTIVA OCCUPATI 2008/14-AZIONI SPECIFICHE - BANDO INTERVENTI INTEGRATI PER ACQUISIZIONE AZIENDE IN CRISI, IMPIANTI PRODUTTIVI CHIUSI O A RISCHIO DI CHIUSURA DI CUI ALLA DD N.212 DEL 25/05/2012 E S.M.I. DELLA DIREZIONE ATTIV	E	45.654,83	45.654,83	saldo da erogare

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale residui confermati euro 171.238,81

Capitolo	Anno Impegno	Num. Impegno	Descrizione	Tipo	Residui non liquidati da riaccertare	Residui confermati	Residui non conservabili	Motivazione mantenimento o cancellazione
147678	2016	1997	REIMP. ROR 2016 2015/310 FSE 2007/2013 - ASSE IV - DIRETTIVA PLURIENNALE SULL'ALTA FORMAZIONE DI CUI ALLA DGR 34-10291 DEL 16/12/2008. BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI IV.I.16.01 - IV.I.16.05 - IV.I.17.01 - REIMPEGNO DI SPESA DI EURO=920.000,00 CAP	E	145.069,84	145.069,84		importo da liquidare
147678	2016	2002	REIMP. ROR 2016 2015/3195 REIMP. RSR 2013/3627 FSE 2007/2013 - ASSE IV - BANDO PER MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO ANNO ACCADEMICO 2012/2013 DI CUI ALLA DD N.628 DEL 6/11/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 799.385,96. CAPITOLI VARI BILANCIO 2013	E	40.330,67	40.330,67		residuo da liquidare
147678	2016	2004	REIMP. ROR 2016 2015/3198 REIMP. RSR 2014/627 P.O.R. FSE 2007/2013 D.G.R. N.17-7047 DEL 27 GENNAIO 2014. DIRETTIVA PLURIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO "GARANZIA GIOVANI PIEMONTE -GGP" ANNI 2014-2015. APPROVAZIONE DELLA "CARTA	E	1.093.905,00	328.526,00	765.379,00	importo da liquidare/economia dopo rendiconto
147678	2016	2009	REIMP. ROR 2016 2015/3203 REIMP. RSR 2014/1671 DIRETTIVA RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - PERIODO 2008/2014 - DI CUI ALLA D.G.R. N.13 - 9531 DEL 2/9/08 E S.M.I.- DD N .128 DEL 20/3/13 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.466.277,20= CAPP VARI	E	1.136.849,14	39.420,00	1.097.429,14	economia dopo rendiconto/saldo da erogare
147678	2016	2010	REIMP. ROR 2016 2015/3204 REIMP. RSR 2014/1692 P.O.R. FSE 2007/2013 D.G.R. N.74-6276 DEL 2 AGOSTO 2013. DIRETTIVA PLURIENNALE PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTI A PERSONE DISOCCUPATE. ANNI 2013-2015	E	22.548,03	22.548,03		da liquidare
147678	2016	2012	REIMP. ROR 2016 2015/3206 REIMP. RSR 2014/1788 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA. BANDI REGIONALI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N.482 DEL 15/09/2010 S.M.I., 294 DEL 16/05/2011 E 38 DEL 27/01/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.742.950,20 SU CAP	E	15.022,17	15.022,17		importo da liquidare

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale residui confermati euro 590.916,71

Spese finanziate con risorse regionali

Capitolo	Anno Impegno	Num. Impegno	Descrizione	Tipo	Residui non liquidati da riaccertare	Residui confermati	Motivazione mantenimento o cancellazione
177736	2016	1934	REIMP. ROR 2016 2015/3137 REIMP. RSR 2012/1885 APPROVAZIONE DEL BANDO 2012-2014 PER LA SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 3 DEL D. LGS. N.167/2011	R	24.940,94	24.940,94	importo da liquidare
177736	2016	1955	REIMP. ROR 2016 2015/3165 REIMP. RSR 2014/3547 D.D. N.480 DEL 30/08/2012 S.M.I. DI APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI IN APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 107.720,00 SU CAPITOLI VARI	R	3.921,41	3.921,41	importo da liquidare
177736	2016	1956	REIMP. ROR 2016 2015/3166 REIMP. RSR 2014/3555 DIRETTIVA OCCUPATI 08/14 - AZIONI SPECIFICHE - BANDO INTERVENTI INTEGRATI PER ACQUISIZIONE DI AZIENDE IN CRISI, IMPIANTI PRODUTTIVI CHIUSI O A RISCHIO DI CHIUSURA DI CUI ALLA DD N.212 DEL 25/5/12 DELLA DI	R	802,43	802,43	importo da liquidare
177736	2016	1961	REIMP. ROR 2016 2015/3172 REIMP. RSR 2014/3593 FSE 2007/2013 - ASSE IV - DGR 92-7682 DEL 21/05/2014 - AUTORIZZAZIONE ALLE ATTIVITA' DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI PER L'ANNO FORMATIVO 2014/2015 DI CUI ALLA DD N.510 DEL 22/07/2014. IMPEGNO DI SPESA	R	13.608,99	13.608,99	saldo da erogare

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale residui confermati euro 43.273,77

Capitolo	Anno Impegno	Num. Impegno	Descrizione	Tipo	Residui non liquidati da riaccertare	Residui confermati	Residui non conservabili	Motivazione mantenimento o cancellazione
147236	2015	3157	REIMP. ROR 2014/1694 P.O.R. FSE 2007/2013 D.G.R. N.74-6276 DEL 2 AGOSTO 2013. DIRETTIVA PLURIENNALE PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTI A PERSONE DISOCCUPATE. ANNI 2013-2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5	R	8.025,08	8.025,08		da liquidare
147236	2016	1942	REIMP. ROR 2016 2015/3147 REIMP. RSR 2013/3632 FSE 2007/2013 - ASSE IV - BANDO PER MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO ANNO ACCADEMICO 2012/2013 DI CUI ALLA DD N.628 DEL 6/11/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 799.385,96. CAPITOLI VARI BILANCIO 2013	R	14.354,10	14.354,10		residuo da liquidare
147236	2016	1945	REIMP. ROR 2016 2015/3151 REIMP. RSR 2014/630 P.O.R. FSE 2007/2013 D.G.R. N.17-7047 DEL 27 GENNAIO 2014. DIRETTIVA PLURIENNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STRAORDINARIO "GARANZIA GIOVANI PIEMONTE -GGP" ANNI 2014-2015. APPROVAZIONE DELLA "CARTA	R	389.332,50	116.926,00	272.406,50	importo da liquidare/economia dopo rendiconto
147236	2016	1949	REIMP. ROR 2016 2015/3156 REIMP. RSR 2014/1673 DIRETTIVA RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - PERIODO 2008/2014 - DI CUI ALLA D.G.R. N.13 - 9531 DEL 2/9/08 E S.M.I.- DD N .128 DEL 20/3/13 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.466.277,20= CAPP VARI	R	404.616,76	14.030,00	390.586,76	economia dopo rendiconto/saldo da erogare
147236	2016	1950	REIMP. ROR 2016 2015/3159 REIMP. RSR 2014/1790 APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA. BANDI REGIONALI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N.482 DEL 15/09/2010 S.M.I., 294 DEL 16/05/2011 E 38 DEL 27/01/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.742.950,20	R	5.346,52	5.346,52		importo da liquidare
147236	2016	1960	REIMP. ROR 2016 2015/3171 REIMP. RSR 2014/3591 FSE 2007/2013 - ASSE IV - DIRETTIVA PLURIENNALE SULL'ALTA FORMAZIONE DI CUI ALLA DGR 34-10291 DEL 16/12/2008. BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI IV.I.16.01 - IV.I.16.05 - IV.I.17.01 - REIMPEGNO DI SPES	R	51.631,12	51.631,12		importo da liquidare

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Totale residui confermati euro 210.312,82

Non risulta allo stato attuale giustificabile la presenza di residui passivi per circa 2 milioni di euro su capitoli utilizzati per la programmazione FSE 2007-2013, in quanto i documenti di certificazione della spesa dovevano essere presentati entro il 31 marzo 2017; è stato pertanto richiesto alla Regione di relazionare in merito.

La Regione con nota prot. n.00025327 del 28/05/2018 ha precisato che tali residui passivi sono riferibili ad attività oggetto di overbooking e non certificate alla Unione Europea, che verranno liquidate ai beneficiari quando si determinerà una disponibilità di cassa.

4. I controlli effettuati per i POR FESR e FSE: i controlli di primo e secondo livello nella programmazione 2007-2013

Si premette che le attività di controllo di primo livello delle operazioni vengono svolte dalle competenti Autorità di Gestione mentre i controlli di secondo livello vengono effettuati dall'Autorità di "Audit Interno", articolazione della Direzione "Gabinetto della Presidenza

della Giunta Regionale” in qualità di organismo indipendente sia per quanto concerne la programmazione 2007-2013 che per la nuova programmazione 2014-2020.

Per quanto concerne il **POR FESR**, i **controlli di primo livello** hanno riguardato, a seconda del caso, gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni finanziarie. In particolare sono state effettuate due tipologie di verifiche: amministrative (documentali) di tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari ed in loco su un campione rappresentativo di operazioni finanziarie estratto in base alla metodologia definita dall’Autorità di Gestione.

Per quanto concerne i controlli in loco, di seguito si espongono i dati riguardanti le verifiche svolte dall’Autorità di Gestione e da Finpiemonte S.P.A. nel corso dell’intero ciclo di programmazione 2007-2013: i dati sintetizzati nella tabella sottostante espongono il numero complessivo dei controlli svolti per annualità:

Sessione di controllo	Esiti		
	Regolare	Irregolare	N. Controlli in loco
2010	34	1	35
2011	46	2	48
2012	123	9	132
2013	162	17	179
2014	222	33	255
2015	113	12	125
2016	55	19	74
TOTALE	755	93	848

Fonte: Regione Piemonte.

In relazione ai **controlli di secondo livello**, l’Autorità di Audit ha trasmesso il rapporto finale allegato alla dichiarazione di chiusura del POR FESR alla data del 29 marzo 2017. Dall’analisi di tale rapporto si evidenzia che:

- con riferimento ai risultati degli audit delle operazioni, effettuati sulle spese certificate nel periodo 01/01/2015-31/12/2016 (si fa presente che nella domanda di pagamento finale presentata dall’Autorità di Certificazione non risultano esservi avanzamenti di certificazione positivi), il tasso di errore totale proiettato è pari allo 0,95% e quindi inferiore alla soglia di materialità;
- l’Autorità di Audit ha proceduto a verificare la somma delle irregolarità individuate sia a seguito di propri controlli, sia a seguito dei controlli svolti dall’Autorità di Gestione, dagli Organismi intermedi e dagli Organismi nazionali e/o internazionali; si evidenzia che al 31/12/2016 il totale delle irregolarità ammonta ad euro 18.075.707,31 (si veda tabella 3 -

Tabella delle spese dichiarate e degli audit dei campioni- allegata al rapporto di controllo finale).

Per quanto riguarda il **POR FSE** nell'esercizio 2017 non sono stati effettuati controlli di primo livello. Nell'intero periodo di programmazione 2007-2013 invece sono stati effettuati **controlli di primo livello** che hanno accertato irregolarità per un importo complessivo di euro 660.717,53. Per quanto concerne i **controlli di secondo livello**, l'Autorità di Audit ha trasmesso la dichiarazione di chiusura alla data del 28 marzo 2017 ed il rapporto di controllo finale. Dall'analisi di tale rapporto si evidenzia che:

- con riferimento ai risultati degli audit delle operazioni effettuati sulle spese certificate nel periodo 01/01/2015-31/12/2016, il tasso di errore totale proiettato è pari allo 0,17% e quindi inferiore alla soglia di materialità;
- con riferimento ai risultati degli audit delle operazioni sulle spese certificate nel periodo 01/01/2015-31/12/2016, per un importo complessivo di euro 14.050.620,01, si riporta di seguito, la lista dei progetti con il relativo importo certificato e dell'irregolarità rilevata:

Periodo	Id. operazione	Asse	Operatore	Importo certificato	Importo decurtazione	Importo conclusivo
I (2015)	61832	I	CONSORZIO FORMAZIONE INNOVAZIONE QUALITA'	319.923,00	338,00	319.585,00
II (2016)	62967	IV	AGENZIA PIEMONTE LAVORO	2.336.092,33	2.500,00	2.333.592,33
II (2016)	63767	II	COMUNE DI TORINO (APL)	74.717,83	67,10	74.650,73
II (2016)	66178	II	AMMINISTRAZIONE PROV. DI TORINO	541.018,28	27.050,91	513.967,37
TOTALE				3.271.751,44	29.956,01	3.241.795,43

Fonte: Regione Piemonte

Per le operazioni n. 61832 e 63767 si tratta di un errore materiale nella rendicontazione delle spese e per le operazioni n. 66178 e 62967 si tratta di mancato rispetto delle procedure previste dal codice degli appalti pubblici. Considerando gli audit delle operazioni sulle spese certificate dall'inizio della programmazione fino al 31/12/2016, le irregolarità rilevate ammontano complessivamente ad euro 67.048,37 (dato rilevato dalla Tabella 3: Tabella delle spese dichiarate e degli audit dei campioni allegata al rapporto di controllo finale), importo limitato rispetto a quello delle spese sottoposte ad audit nell'ambito del campione su base casuale pari ad euro 147.720.064,17. La Regione specifica inoltre che non sono stati rilevati casi di frode o sospetta frode nel corso dell'attività di audit, non sono emerse criticità significative, non sono stati rilevati errori di carattere sistemico, il follow up delle irregolarità è stato chiuso. E' stato richiesto alla Regione di specificare i presupposti del follow up e della relativa chiusura.

Con le controdeduzioni pervenute in data 06/07/2018, la Regione ha precisato che: *“i dati su irregolarità e recuperi indicati dall’AdG FSE sono stati individuati in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 70 comma 1 Reg. Ce 1083/2006 che dispone che gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e i recuperi degli importi indebitamente versati.*

Tale adempimento è stato condotto, ai sensi dell’art. 28 del Reg. CE 1828/2006 comma 1, con un monitoraggio trimestrale riferito a tutte le irregolarità (sopra e sotto soglia di €. 10.000,00 previsto dall’art. 36 del Reg. CE 1828/2006).

I dati comunicati mediante il rapporto finale di esecuzione fotografano la situazione di irregolarità e recuperi al 31/12/2016 data dell’ultimo monitoraggio propedeutico alla chiusura della programmazione avvenuta in data 30 marzo 2017.”

5. La programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020

L’Unione Europea ha presentato una strategia generale relativa alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 ed ha approvato il quadro regolamentare per la relativa programmazione dei fondi europei nel mese di dicembre 2013. I regolamenti relativi ai fondi di interesse per la Regione Piemonte sono: Reg. (UE) 1303/2013, recante disposizioni comuni per tutti i fondi; Reg. (UE) 1301/2013, relativo al sostegno del FESR all’Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione"; Reg. (UE) 1304/2013 relativo al FSE; Reg. (UE) 1299/2013 relativo al sostegno del FESR all’Obiettivo Cooperazione territoriale europea; Reg. (UE) 1305/2013 relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Per il periodo in esame, come per il periodo precedente, la Regione Piemonte sta gestendo tre programmi operativi: POR FESR, POR FSE, PSR FEASR.

5.1 I Programmi Operativi Regionali 2014-2020: il POR FSE e FESR

Con Decisione della Commissione europea C(2014)9914 del 12 dicembre 2014 è stato approvato il Programma operativo FSE Piemonte nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”. La dotazione finanziaria complessiva è pari ad euro 72.290.000,00,

di cui la metà costituita dal contributo comunitario e la restante parte dal cofinanziamento nazionale e regionale³⁷.

Con Decisione della Commissione europea C(2015)922 del 12 febbraio 2015 è stato approvato il programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Piemonte. La dotazione finanziaria totale del programma è pari ad euro 965.844.740,00, di cui la metà costituita da contributo comunitario e la restante parte da cofinanziamento nazionale e regionale.

Con legge finanziaria per l'anno 2015 (L.R. n.9 del 14 maggio 2015), negli articoli 2 e 3 ed i rispettivi allegati B) e C), sono state definite le modalità di finanziamento dei POR FSE e FESR 2014-2020; in particolare le risorse sono ripartite per il **POR FSE** negli esercizi finanziari 2015-2021, come di seguito evidenziato:

ANNUALITA'	FSE (CAP. 147679)	STATO (CAP. 147734)	REGIONE (CAP. 147238)	TOTALI
2015	42.500.000,00	29.750.000,00	12.750.000,00	85.000.000,00
2016	72.000.000,00	50.400.000,00	21.600.000,00	144.000.000,00
2017	68.264.870,00	47.785.409,00	20.479.461,00	136.529.740,00
2018	66.424.396,00	46.497.077,20	19.927.318,80	132.848.792,00
2019	67.753.697,00	47.427.587,90	20.326.109,10	135.507.394,00
2020	69.109.478,00	48.376.634,60	20.732.843,40	138.218.956,00
2021	50.092.559,00	35.064.791,30	15.027.767,70	100.185.118,00
TOTALI	436.145.000,00	305.301.500,00	130.843.500,00	872.290.000,00

Fonte: Allegato B (Riparto annualità risorse POR FSE 2014-2020) L.R. n.9/2015.

Mentre per quanto concerne il **POR FESR** le risorse sono state ripartite negli esercizi finanziari 2015-2022:

ANNUALITA'	FESR	STATO	REGIONE	TOTALI
2015	9.078.940,56	6.355.258,39	2.723.682,17	18.157.881,12
2016	76.406.095,00	53.484.266,50	22.921.828,50	152.812.190,00
2017	77.512.688,00	54.258.881,60	23.253.806,40	155.025.376,00
2018	68.863.855,00	48.204.698,50	20.659.156,50	137.727.710,00
2019	70.242.020,00	49.169.414,00	21.072.606,00	140.484.040,00
2020	71.647.721,00	50.153.404,70	21.494.316,30	143.295.442,00
2021	73.081.423,00	51.156.996,10	21.924.426,90	146.162.846,00
2022	36.089.627,44	25.262.739,21	10826888,23	72.179.254,88
TOTALE	482.922.370,00	338.045.659,00	144.876.711,00	965.844.740,00

Fonte: Allegato C (Riparto annualità risorse POR FESR 2014-2020) L.R. n.9/2015.

³⁷ In relazione al POR FSE 2014-2020, si veda la "Relazione di controllo: Interventi a tutela dell'occupazione nella Regione Piemonte in linea con la Strategia Europa 2020 nell'ambito dei Fondi Strutturali" approvata con delibera n. 29/2018/SRCPIE/RSUE.

Ai sensi degli articoli 2 e 3 delle L.R. n.9/2015 per la quota di compartecipazione a carico della Regione, si è provveduto per l'anno finanziario 2015 e per gli anni successivi vincolando una parte equivalente delle entrate derivanti dal gettito IRPEF.

In merito al POR FESR si rileva che la programmazione è partita con un ampio ritardo così da protrarre la chiusura all'anno 2022, con una periodicizzazione che supera il settennio individuato; si è pertanto chiesto, in sede del giudizio di parifica sul rendiconto 2016, all'Amministrazione regionale di presentare eventuali elementi di chiarimento.

L'Amministrazione Regionale ha precisato che: *“Analogamente al periodo di programmazione 2007/2013, anche relativamente al ciclo 2014/2020, il termine ultimo di ammissibilità delle spese supera il settennio di riferimento. Ai sensi dell'art. 65, comma 2 del Reg. (UE) n.1303/2013, “le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un Beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1 gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2013 (omissis)”*

In considerazione di quanto sopra richiamato e del principio della competenza potenziata di cui al D.lgs. n.118/2011, si è reso necessario prevedere la ripartizione delle risorse anche sulle annualità successive al 2020. La “periodizzazione” della programmazione oltre il settennio, non è quindi una scelta discrezionale dell'amministrazione, ma un'esigenza legata al rispetto di norme nazionali e comunitarie.”

La risposta fornita dall'Amministrazione non ha consentito di superare la perplessità rilevata, visto che il periodo di programmazione europeo è indicato in 7 anni.

È stato richiesto alla Regione di precisare se per il POR FSE e FESR sono state adottate previsioni normative regionali che hanno modificato il cronoprogramma e/o la ripartizione delle risorse nell'arco temporale.

Per quanto riguarda il **POR FSE**, è stata trasmessa la deliberazione della Giunta regionale n.12-5731 del 9 ottobre 2017 avente ad oggetto: *“Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020. Rimodulazione del Riparto per annualità delle risorse finanziarie. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-2019: Integrazione dell'iscrizione della quota comunitaria e della quota statale relative all'annualità 2018.”*

Dall'analisi di tale documentazione si rileva che, a causa di un sostanziale ritardo nell'utilizzo delle risorse nei primi anni della programmazione, è stato riapprovato un nuovo cronoprogramma che ha incrementato per gli anni 2018, 2020 e 2021 lo stanziamento degli

importi originari previsti ed approvati con la L.R. n.9 del 14 maggio 2015, pur nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva di euro 872.290.000,00.

Tali osservazioni sono confermate nell'Allegato 1) alla deliberazione di Giunta n.12-5731 del 9 ottobre 2017, sopra richiamata, dove viene riapprovato un riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al POR FSE 2014-2020, come di seguito riportato:

Allegato 1

CRONOPROGRAMMA POR FSE 2014/2020 con ECONOMIE residue 2015-2016														
	2015	2016	2017	2018		2019	2020			2021			TOTALE PROGRAMMAZIONE	
	IMPEGNATO	IMPEGNATO	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI	UTILIZZO PARZIALE ECONOMIE 2015	STANZIAMENT O RIMODULATO	STANZIAMENTI	STANZIAMENTI	UTILIZZO PARZIALE ECONOMIE 2015- 2016	STANZIAMENT O RIMODULATO	STANZIAMENTI	UTILIZZO RESIDUO ECONOMIE 2015- 2016		STANZIAMENTO RIMODULATO
F.S.E. SPESE	727.077,07	2.594.316,73	2.800.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.178.606,20	9.178.606,20	30.300.000,00
FONDO di ROTAZIONE SPESE	508.953,98	1.816.021,70	1.960.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.925.024,32	6.425.024,32	21.210.000,00
COFINANZIAMENTO SPESE	218.123,05	532.587,52	840.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.499.289,43	2.999.289,43	9.090.000,00
Totale	1.454.154,10	4.942.925,95	5.600.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.602.919,95	18.602.919,95	60.600.000,00
F.S.E. CONTRIBUTI	25.884.020,64	42.533.210,45	65.464.870,00	61.424.396,00	15.000.000,00	76.424.396,00	62.753.697,00	64.109.478,00	10.000.000,00	74.109.478,00	45.092.559,00	13.582.768,91	58.675.327,91	405.845.000,00
FONDO di ROTAZIONE CONTRIBUTI	18.118.362,37	29.773.247,31	45.825.409,00	42.997.077,20	10.500.000,00	53.497.077,20	43.927.587,90	44.876.634,60	7.000.000,00	51.876.634,60	31.564.791,30	9.508.390,32	41.073.181,62	284.091.500,00
COFINANZIAMENTO CONTRIBUTI	5.607.321,69	12.759.963,12	19.639.461,00	18.427.318,80	4.500.000,00	22.927.318,80	18.826.109,10	19.232.843,40	3.000.000,00	22.232.843,40	13.527.767,70	6.232.715,19	19.760.482,89	121.753.500,00
Totale	49.609.704,70	85.066.420,88	130.929.740,00	122.848.792,00	30.000.000,00	152.848.792,00	125.507.394,00	128.218.956,00	20.000.000,00	148.218.956,00	90.185.118,00	29.323.874,42	119.508.992,42	811.690.000,00
Totale POR	51.063.858,80	90.009.346,83	136.529.740,00	132.848.792,00	30.000.000,00	162.848.792,00	135.507.394,00	138.218.956,00	20.000.000,00	158.218.956,00	100.185.118,00	37.926.794,37	138.111.912,37	872.290.000,00
					€ 30.000.000,00 in più in Assestamento per utilizzo economie 2015				€ 20.000.000,00 in più per utilizzo economie 2015- 2016			€ 37.926.794,37 in più per utilizzo economie 2015- 2016		

Lo stato di avanzamento della spesa comunicato dalla Direzione “Coesione sociale” evidenzia il seguente ammontare degli impegni e dei pagamenti effettuati al 31 dicembre 2017:

Programma	Finanziamento Totale (a)	Impegni (b)	Pagamenti (c)	Impegni (b/a) %	Pagamenti (c/a) %
POR FSE Piemonte	872.290.000,00	415.602.984,61	220.457.330,00	47,65	25,27
Di cui overbooking		76.668.417,67	44.467.740,22		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

La Regione ha comunicato che l’ammontare della spesa certificata al 31 dicembre 2017 è pari ad euro 149.275.543,36 (di cui overbooking per euro 34.147.696,39). La Regione è tenuta a chiarire cosa intende nello specifico per “overbooking” considerando che la programmazione 2014-2020 è ancora in corso di attuazione. Con le controdeduzioni pervenute in data 06/07/2018, la Regione ha precisato che: *“nella definizione di “overbooking” rientrano i progetti finanziati con risorse regionali, che si aggiungono a progetti finanziati con le risorse comunitarie, sulla base del principio generale di addizionalità stabilito all’art. 4 del Reg. 1303/2013 e che seguono tutte le regole di ammissibilità della spesa e i criteri di selezione delle operazioni, in coerenza con il programma FSE.*

In sintesi l’inserimento di questa spesa crea, in corso d’opera, le condizioni per il raggiungimento dell’overbooking tecnico a fine programmazione.

La Commissione promuove l’utilizzo di questa prassi, anche per creare la disponibilità di progetti coerenti in presenza di eventuali irregolarità che dovessero sorgere nel corso dell’attuazione del programma, tali da rendere necessarie delle rettifiche finanziarie.”.

A seguito di richiesta istruttoria, la Regione ha prodotto la Relazione Annuale di Attuazione (RAA) anno 2017, a conferma di quanto sopra comunicato: dal punto di vista dell’avanzamento fisico e finanziario, risultano ammesse a finanziamento 2.036 operazioni rivolte a oltre 165.200 partecipanti, assunti impegni giuridicamente vincolanti per circa 396 milioni di euro, spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari all’Autorità di Gestione per un importo di 220,4 milioni.

Nella tabella che segue viene messo in evidenza lo stato di attuazione articolato sui singoli interventi regionali:

Intervento	Descrizione intervento	Approvato e finanziato		Pagamenti beneficiario		Spesa controllata		Spesa certificata	
		Totale POR	di cui Overbooking	Totale POR	di cui Overbooking	Totale POR	di cui Overbooking	Totale POR	di cui Overbooking
1	OBBLIGO DI ISTRUZIONE/ DIRITTO DOVERE	178.364.615,73	75.641.549,67	93.471.413,08	43.537.352,42	89.019.138,57	42.028.650,80	79.338.022,50	33.217.308,59
2	ORIENTAMENTO	4.503.123,20	0,00	867.113,65	0,00	686.021,37	0,00	182.580,25	0,00
3	MERCATO DEL LAVORO	149.273.250,78	1.026.868,00	105.437.950,93	930.387,80	103.690.324,62	930.387,80	65.165.550,34	930.387,80
4	CREAZIONE D'IMPRESA	9.317.670,00	0,00	1.163.740,64	0,00	1.163.740,64	0,00	1.163.740,64	0,00
7	APPRENDISTATO	8.387.678,44	0,00	414.329,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PARI OPPORTUNITA'	334.599,64	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	TRASNAZIONALITA'	7.754.188,00	0,00	2.985.645,00	0,00	1.158.092,00	0,00	535.311,00	0,00
10	OCCUPATI	9.115.709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SERVIZI AL LAVORO	14.407.525,58	0,00	2.314.062,00	0,00	818.505,00	0,00	684.278,50	0,00
14	RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO	3.410,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ASSISTENZA TECNICA	8.682.592,56	0,00	2.635.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	COMUNICAZIONE	252.043,32	0,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SISTEMA INFORMATIVO	8.028.184,97	0,00	5.988.566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VALUTAZIONE	831.722,80	0,00	172.822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ITS-IFTS	16.346.670,19	0,00	4.657.712,08	0,00	2.206.060,13	0,00	2.206.060,13	0,00
Totali		415.602.984,61	76.668.417,67	220.457.330,00	44.467.740,22	198.741.882,33	42.959.038,60	149.275.543,36	34.147.696,39

Fonte: Regione Piemonte.

Emerge dalla tabella di cui sopra un alto divario tra i pagamenti ai beneficiari (220,4 milioni) e la spesa certificata (149,2 milioni), è stato richiesto alla Regione di specificare i motivi di tale scostamento.

Con le controdeduzioni pervenute in data 06/07/2018, la Regione ha precisato che: *“il valore di 220,4 milioni corrisponde alle spese sostenute dai beneficiari e non ai pagamenti dell'amministrazione verso i beneficiari. Dette spese possono essere certificate solo a seguito dell'effettuazione dei controlli di primo livello che vengono effettuati a seguito della presentazione dei rendiconti, da parte dei beneficiari.”*.

Si sottolinea al riguardo, che seppure nei primi quattro anni del POR l'azione regionale sia stata caratterizzata da una non elevata capacità di spesa, a causa di un avvio rallentato, attualmente la spesa ha assunto percentuali significative in termini di impegni e percentuali minime in termini di pagamenti, tali percentuali si presentano significative in comparazione con altri POR regionali.

Proseguendo nell'analisi dei dati finanziari trasmessi, si evidenzia che la Regione ha comunicato di aver individuato i seguenti capitoli relativi alla programmazione 2014-2020:

- entrate: cap. n.21630 (Stato) e n.28507 (Europa), nonché i cap. n.34837 e 34838 utilizzati per la “Restituzione di fondi erogati ai sensi del regolamento (UE) n.1303/2013”;
- spese: cap. n.147734, n.177746, n.144252, n.141824, n.135178, n.128766, n.136282, n.186425 (Stato), n.147679, n.177743, n.144250, n.141822, n.135177, n.128768, n.136280, n.186423 (Europa), n.147238, n.144254, n.141826, n.135179, n.128767, n.136284, n.177737, n.186427 (Regione). Sono stati comunicati i seguenti capitoli di FPV di spesa: cap. n.635130, n.635132, n.635134, n.635179, n.636284, n.641826, n.644250, n.644252, n.644254, n.647238, n.647679, n.647734, n.648122, n.648124, n.648126, n.677737, n.677743, n.677746, n.686427.

In relazione ai due capitoli di entrata n.34837 (accertato e riscosso euro 79.977,25) e 34838 (accertato e riscosso euro 55.984,07) “Restituzione di fondi erogati ai sensi del regolamento (UE) n.1303/2013”, la Regione ha specificato che vengono alimentati con le restituzioni da parte degli operatori a cui vengono riconosciuti rimborsi ammissibili inferiori rispetto agli anticipi già erogati, essi vengono inoltre utilizzati per introitare le risorse che versano gli operatori A.F.P. Società Consortile Dronero e Apro Formazione per le spese sostenute a copertura dei costi riferiti al personale regionale. Le suddette risorse vengono poi impegnate

sui seguenti capitoli aventi ad oggetto “Riutilizzo di somme assegnate ai sensi del regolamento (UE) n.1303/2013”: n.135132, n.148124 (Stato), n.135130, n.148122 (Europa), n.135134, n.148126 (Regione).

Si rileva:

- una mancata quadratura tra entrate e spese finanziate rispettivamente con fondi statali ed europei;
- la mancata realizzazione di quanto previsto in sede di programmazione per l’anno 2017, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n.12-5731 del 9 ottobre 2017: l’importo totale degli impegni e dei FPV di spesa ammontano ad euro 118.490.401,46.

Alla Regione è stato richiesto di chiarire le criticità sopra rilevate: sia per quanto riguarda la differenza tra accertamenti ed impegni sia relativamente al mancato impegno di risorse rispetto a quanto originariamente stanziato (euro 136.529.740,00) per l’anno 2017 nel cronoprogramma approvato con la delibera di Giunta n.12-5731 del 9 ottobre 2017. Con le controdeduzioni pervenute in data 06/07/2018, la Regione ha precisato che: *“la dotazione finanziaria ripartita nelle annualità di espletamento del programma, rappresenta un valore programmatico, di previsione dell’andamento della spesa.*

Con L.R. n. 9/2015, è stata prevista la rimodulazione di tale riparto, sulla base dell’effettivo andamento della spesa. La medesima legge attribuisce alla Giunta regionale la responsabilità delle periodiche rimodulazioni del riparto annuale.”.

Di seguito viene riportata la tabella di sintesi relativa ai capitoli di entrata e spesa relativi al **POR FSE**, inerenti agli accertamenti, gli impegni e gli FPV di spesa, estrapolati dai dati di rendiconto articolato per capitoli ed a seguito di comunicazione dei capitoli pervenuta dai pertinenti uffici della Regione, alla data del 31/12/2017:

Numero Capitolo	Tipo cap.	Fonte di finanziamento	Anno 2017
			Accertato/ Impegnato
21630	Entrata	Stato	39.307.087,64
141824	Spesa	Stato	689.826,12
147734	Spesa	Stato	11.369.574,75
177746	Spesa	Stato	16.230.630,47
144252	Spesa	Stato	31.360,00
135178	Spesa	Stato	1.075.791,38
128766	Spesa	Stato	3.735,38
136282	Spesa	Stato	0,00

186425	Spesa	Stato	0,00
FPV	Spesa	Stato	9.296.605,08
		TOTALE	38.697.523,18
28507	Entrata	Europa	54.953.607,24
141822	Spesa	Europa	985.462,63
147679	Spesa	Europa	16.242.249,60
177743	Spesa	Europa	23.022.015,21
135177	Spesa	Europa	1.536.844,79
128768	Spesa	Europa	5.336,25
144250	Spesa	Europa	44.800,00
136280	Spesa	Europa	0,00
186423	Spesa	Europa	0,00
FPV	Spesa	Europa	13.146.080,93
		TOTALE	54.982.789,41
144254	Spesa	Regione	13.440,00
147238	Spesa	Regione	4.947.674,88
177737	Spesa	Regione	6.915.156,07
141826	Spesa	Regione	290.787,87
135179	Spesa	Regione	460.176,88
128767	Spesa	Regione	1.600,87
136284	Spesa	Regione	0,00
186427	Spesa	Regione	0,00
FPV	Spesa	Regione	12.181.252,30
		TOTALE	24.810.088,87
		TOTALE IMPEGNATO	83.866.463,15
		TOTALE FPV SPESA	34.623.938,31

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

Per quanto riguarda il **POR FESR**, la Direzione competente ha comunicato che provvederà alla modifica del cronoprogramma e/o ripartizione delle risorse finanziarie definite con la Legge Finanziaria del 2015 (L.R. n.9/2015) in considerazione delle implicazioni connesse sia all'applicazione del D.Lgs. n.118/2011 che all'istituzione del fondo in cui è confluita la quota regionale delle economie di spesa derivanti dalla riprogrammazione di risorse previste e non impegnate del periodo 2014/2017. In particolare ha specificato che: *“L'impostazione contabile utilizzata nella redazione del rendiconto 2017 è stata dettata dal fatto che l'importo complessivo degli impegni sul POR nel periodo 2014-2017 è inferiore all'importo complessivamente iscritto in bilancio nel medesimo intervallo temporale a titolo di quota regionale del cofinanziamento nazionale dei medesimi interventi; tali minori impegni derivano da fisiologici scostamenti temporali nell'attuazione della programmazione rispetto ai cronoprogrammi preventivati. Le suddette economie di bilancio sono state pertanto inserite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31/12/2017 al fine della re-iscrizione negli esercizi successivi.”*

Con le controdeduzioni pervenute in data 06/07/2018, la Regione ha precisato che la Legge Regionale n.9/2015, in relazione al POR FESR 2014-2020, è stata successivamente modificata con Legge Regionale n.7/2018 (art. 15, rif. Allegato D).

Lo stato di avanzamento della spesa comunicato dalla Direzione “Competitività del Sistema Regionale” evidenzia il seguente ammontare degli impegni e dei pagamenti effettuati al 31 dicembre 2017:

Programma	Finanziamento Totale (a)	Impegni (b)	Pagamenti (c)	Impegni (b/a) %	Pagamenti (c/a) %
POR FESR Piemonte	965.844.740,00	113.027.854,00	52.865.699,00	11,70	5,47

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

La Regione Piemonte attraverso il FESR ha fatto uso degli Strumenti Finanziari previsti dal Titolo IV (articoli da 37 a 46) del Regolamento (UE) 1303/2013: in particolare per quanto concerne gli impegni, euro 63.677.561,00 (quota parte di euro 113.027.854,00) riguarda gli impegni del soggetto gestore degli strumenti finanziari nei confronti delle imprese, i restanti degli impegni sono riconducibili ad altri progetti al di fuori degli Strumenti Finanziari. I pagamenti indicati (euro 52.865.699,00) riguardano interamente pagamenti effettuati dal soggetto gestore degli Strumenti Finanziari nei confronti delle imprese.

La Regione ha comunicato che l’ammontare della spesa certificata al 31 dicembre 2017 è pari ad euro 60.000.000,00, non si rileva overbooking. In relazione a tale importo si evidenzia che l’art. 41 del Regolamento (UE) 1303/2013, disciplina nel caso degli strumenti finanziari la “certificazione a scaglioni”, ossia è possibile certificare, per ogni domanda di pagamento al massimo il 25% del valore dello strumento. La prima certificazione è legata alla dotazione dello Strumento, le certificazioni successive dipendono dall’andamento dello Strumento Finanziario stesso (prestiti erogati, garanzie concesse). Nel caso specifico si è verificato quanto segue:

Nome Strumento	dotazione	Prima certificazione		Seconda certificazione		Terza certificazione		Totale certificazione
		soglia minima di Pagamenti (P) per certificare spesa	Importo certificato	soglia minima di Pagamenti (P) per certificare il 25%	Importo certificato	soglia minima di Pagamenti (P) per certificare il 25%	Importo certificato	
Fondo MPMI* (prestiti)	40.000.000	0	10.000.000	Almeno il 60% della precedente certificazione	10.000.000	Almeno l’85% delle precedenti certificazioni	10.000.000	30.000.000
Fondo Energia (prestiti)	40.000.000	0	10.000.000		10.000.000		10.000.000	
			20.000.000		20.000.000		20.000.000	60.000.000

Fonte: Regione Piemonte

* La dotazione finanziaria del Fondo MPMI è pari a 60 Meuro. Tuttavia l’Autorità di Gestione ha deciso di certificare sulla base di una dotazione finanziaria di 40 Meuro. Ciò in considerazione dello scarso tiraggio del Fondo e, quindi, onde evitare di apportare delle rettifiche finanziarie in certificazione.

Si evidenzia un importo molto contenuto sia in termini di impegni che di pagamenti nonché della spesa certificata, sintomo di un ritardo generale nella programmazione 2014-2020. Il percorso di approvazione del Programma Operativo si è concluso nei primi mesi del 2015, ciò avrà delle conseguenze sia dal punto di vista finanziario, che ai fini dell'applicazione della regola del disimpegno automatico (n+3), in particolare il target n+3 sarà verificato al 31 dicembre 2018.

A seguito di richiesta istruttoria, la Regione ha prodotto la Relazione Annuale di Attuazione (RAA) anno 2017; i dati riportati differiscono da quanto sopra comunicato a codesta Sezione sia in termini di impegni che di pagamenti: in particolare, dal punto di vista dell'avanzamento fisico e finanziario, risultano ammesse a finanziamento 387 operazioni, sostenute spese ammissibili delle operazioni selezionate per il sostegno per un importo di 150 milioni, di cui 60 milioni certificate dai beneficiari all'Autorità di Gestione.

Tali dati rilevati dalla Relazione Annuale di Attuazione presentano delle discrasie con quanto precedente comunicato, la Regione in merito ha precisato che:

“1) La presenza di operazioni “strumenti finanziari”, che prevedono un doppio livello di impegno ... non consente di raffrontare le colonne “Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno” della RAA con la colonna “Impegni” di Monit. Infatti gli “Impegni” trasmessi a Moniti al 31.12.2017 e comunicati alla Corte dei Conti corrispondono al contributo concesso ai beneficiari di sovvenzioni e ai destinatari finali di strumenti finanziari. La “spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno” della RAA, con riferimento agli strumenti finanziari, contiene gli impegni dell'Amministrazione nei confronti del Gestore e non già quelli dello strumento rispetto ai destinatari finali. A riprova di ciò, la differenza tra Impegni e spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno è riscontrabile solo con riferimento agli Assi in cui sono stati attivati “strumenti finanziari” (Assi 3 e 4).

Asse Prioritario	Relazione Annuale di Attuazione				Dati MONIT MEF IGRUE	
	Finanziamento totale (in EUR)	Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)	Spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione	Impegni	Pagamenti
I	356.400.000	99.854.969	42.443.961	0	42.443.961	0
III	196.461.184	60.000.000	60.000.000	30.000.000	23.377.853	21.550.253
IV	193.168.950	97.697.356	47.211.443	30.000.000	47.206.041	31.315.447
V	34.596.344	0	0	0	0	0
VI	58.292.236	0	0	0	0	0
VII	38.633.790	0	0	0	0	0
Totale	965.844.740	257.552.325	149.655.404	60.000.000	113.027.855	52.865.699

2) Il campo *Impegni di Monit* non può essere confrontato con il campo *Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno della RAA*, in quanto quest'ultimo:

- *Nel caso di operazioni "Aiuti di stato", corrisponde all'investimento ammesso alle agevolazioni del POR, ossia della spesa totale che il beneficiario deve realizzare per ottenere il contributo pubblico che gli è stato formalmente concesso;*
- *Nel caso di operazioni "Strumenti finanziari", corrisponde alla dotazione degli strumenti stessi."*

Nonostante quanto ulteriormente precisato non possono considerarsi superate le perplessità sopra sollevate in merito alla differenza tra importi dichiarati in sede di RAA (Relazione Annuale di Attuazione) in raffronto con quelli di Monit web al 31/12/2017. Peraltro la tabella di cui sopra trasmessa evidenzia relativamente agli Assi 3 e 4 una difficoltà di comprensione relativamente alla giustificazione fornita (in particolare si veda l'Asse 4 dove la spesa totale ammissibile euro 30.000.000,00 è inferiore agli impegni di euro 47.206.041,00).

Con le controdeduzioni pervenute in data 06/07/2018, la Regione ha prodotto una tabella, in cui sono disaggregati a livello di misura i dati della tabella sopra riportata articolata per Assi. Ha precisato inoltre che nel caso degli strumenti finanziari viene data evidenza del doppio livello di impegni come definiti dal Vademecum del MEF IGRUE. In sintesi:

- la colonna *Finanziamento totale della RAA* è comparabile con la colonna che IGRUE definisce *dotazione finanziaria*;
- la colonna *Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno* è confrontabile con la colonna che IGRUE chiama *Finanziamento*;
- i dati degli impegni dell'Asse IV (euro 47.206.041), sono riconducibili alle 3 Misure di seguito indicate ("la spesa totale ammissibile" è la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari, ossia la spesa da questi rendicontata che ha superato le verifiche di gestione. Essa quindi non è da considerare quale valore totale delle operazioni):

- 1) Fondo Energia, per un importo pari ad euro 39.999.709;
- 2) Bando Efficienza energetica ed energia rinnovabile nelle imprese (sovvenzioni), per un importo pari ad euro 7.109.560;
- 3) Bando Diagnosi Energetiche, per un importo pari ad euro 96.773.

Con riferimento alle misure sopra esposte, al 31.12.2017 vi è stata la sola rendicontazione di spesa del beneficiario Finpiemonte relativamente allo Strumento Finanziario "Fondo Energia" (successivamente certificata dall'Autorità di Certificazione in conformità dell'art. 41 del Regolamento UE n. 1303/2013), mentre per le altre 2 misure la spesa dichiarata dai beneficiari è stata pari a zero. In particolare:

a) lo strumento finanziario Fondo Energia è ancora in itinere e il beneficiario, considerato il livello di pagamenti e viste le disposizioni di cui all'art. 41 del Regolamento UE n. 1303/2013, non poteva rendicontare (e di conseguenza l'AdC non poteva certificare) più di 30 milioni di euro, a fronte di un costo totale dell'operazione pari a 40 milioni di euro;

b) In merito agli altri 2 bandi dell'Asse IV (che finanziano operazioni ricadenti nei regimi di aiuto), le modalità di rendicontazione e le relative tempistiche sono fissate nei rispettivi bandi (le certificazioni di spesa saranno predisposte dall'Autorità di Certificazione conformemente all'art. 131 del Regolamento UE n. 1303/2013). Al 31.12.2017, i beneficiari di tali misure non hanno prodotto alcuna rendicontazione di spesa. Tuttavia nel momento in cui essi sosterranno e rendiconteranno tutta la spesa per la realizzazione degli investimenti, l'importo della spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'AdG sarà superiore agli impegni, giacché questi ultimi, come specificato dal Vademecum del MEF IGRUE, nel caso di regimi di aiuto corrispondono a quanto segue: “ Impegni per gli Aiuti: alla regola generale, secondo la quale gli impegni da trasmettere sono quelli del Beneficiario, fanno eccezione i progetti che si sostanziano in erogazione di aiuti. Per tali progetti occorre infatti trasmettere l'impegno dell'Amministrazione nei confronti del singolo Beneficiario (es: impresa/individuo che riceve l'aiuto). In questo caso l'importo dell'impegno da trasmettere deve corrispondere all'importo che viene concesso all'impresa/individuo (es. l'importo indicato nel decreto di concessione dell'aiuto)”.

Proseguendo nell'analisi dei dati finanziari trasmessi, si evidenzia che la Regione ha comunicato i seguenti capitoli relativi alla programmazione 2014-2020:

- entrate: cap. n.21645 e n.21646 (Stato), n.28850 e n.28851 (Europa);
- spese: n.139054, n.103601, n.125122, n.128266, n.128771, n.135251, n.138574, n.203982, n.205412, n.208539, n.260714, n.215101, n.235877, n.241106, n.241107, n.241108, n.284242, n.289403 (Stato), n.139052, n.103600, n.125120, n.128264, n.260712, n.128770, n.135250, n.138572, n.203980, n.205410, n.208537, n.215100, n.235875, n.241103, n.241104, n.241105, n.284240, n.289402 (Europa), n.139056, n.103602, n.125124, n.125125, n.128268, n.128772, n.135252, n.138576, n.215102, n.260716, n.203984, n.205414, n.208541, n.235879, n.241109, n.241110, n.241113, n.284244, n.289404 (Regione). Sono stati comunicati i seguenti capitoli di FPV di spesa: n.603600, n.603601, n.603602, n.635250, n.635251, n.635252, n.638576, n.639052, n.639054, n.639056, n.708541, n.741109, n.741110, n.741113, n.760712, n.760714, n.784244, n.789404.

Anche in questo caso, per quanto riguarda le entrate si rilevano discordanze tra gli importi accertati e comunicati dalla Regione e quanto previsto dalla programmazione per l'anno 2017, di cui alla L.R. n.9/2015, non oggetto di modifica allo stato attuale, nonché una lieve squadratura tra le entrate e le spese finanziate rispettivamente con fondi statali ed europei. La Regione è tenuta a chiarire le criticità sopra rilevate: sia per quanto riguarda la differenza tra accertamenti ed impegni sia relativamente al mancato impegno rispetto a quanto originariamente programmato di cui alla L.R. n.9/2015.

Con le controdeduzioni pervenute in data 06/07/2018, la Regione ha specificato che la differenza è dovuta alla circostanza che alcuni impegni 2017 sono stati collegati ad accertamenti già incassati in anni precedenti, quali prefinanziamenti erogati dalla Commissione Europea (ex art. 134 del Regolamento UE n. 1303/2013) e dello Stato centrale. Per quanto riguarda il mancato impegno di quanto originariamente programmato (LR n. 9/2015), la Regione evidenzia che l'Allegato C) di tale legge prevedeva un riparto previsionale per annualità, il quale, in considerazione della fase iniziale della programmazione, in cui non si disponeva di elementi maggiormente rappresentativi, è stato predisposto sulla base di una imputazione ripartita pro quota su ciascuna annualità. Il mancato rispetto dell'importo programmato è stato influenzato, oltre che da difficoltà di bilancio, anche da talune novità normative sopraggiunte dopo l'approvazione della legge suindicata: si pensi ad esempio all'approvazione del D.Lgs. n.50/2016, che ha introdotto nell'ordinamento disposizioni normative quali la verifica della congruità dell'offerta economica dei soggetti in house, comportando, per l'AdG, la necessità di un adattamento giuridico -procedurale rispetto agli affidamenti da accordare a Finpiemonte. Con la successiva L.R. n.7/2018, Allegato D), è stato approvato il nuovo riparto programmatico del POR FESR. In relazione a tali osservazioni la Sezione ritiene necessario in altra sede effettuare ulteriori approfondimenti.

A tal fine viene riportata la tabella di sintesi relativa ai capitoli di entrata e spesa, inerenti agli accertamenti e gli impegni, estrapolati dai dati di rendiconto articolato per capitoli, relativi al **POR FESR** alla data del 31/12/2017:

Numero Capitolo	Tipo cap.	Fonte di finanziamento	Anno 2017
			Accertato/ Impegnato
21645	Entrata	Stato	1.774.130,67
21646	Entrata	Stato	22.705.782,91
		TOTALE	24.479.913,58
139054	Spesa	Stato	377.116,84
103601	Spesa	Stato	35.362,41
125122	Spesa	Stato	7.477,92

128266	Spesa	Stato	0,00
128771	Spesa	Stato	53.690,58
135251	Spesa	Stato	496.795,62
138574	Spesa	Stato	998.123,69
203982	Spesa	Stato	0,00
205412	Spesa	Stato	0,00
208539	Spesa	Stato	418.133,05
260714	Spesa	Stato	5.250.000,00
215101	Spesa	Stato	6.270.537,36
235877	Spesa	Stato	0,00
241106	Spesa	Stato	0,00
241107	Spesa	Stato	0,00
241108	Spesa	Stato	0,00
284242	Spesa	Stato	875.000,00
289403	Spesa	Stato	9.892.112,50
FPV	Spesa	Stato	44.230,24
		TOTALE	24.718.580,21
28850	Entrata	Europa	2.641.887,97
28851	Entrata	Europa	32.436.832,60
		TOTALE	35.078.720,57
139052	Spesa	Europa	538.738,34
103600	Spesa	Europa	50.517,74
125120	Spesa	Europa	10.682,72
128264	Spesa	Europa	0,00
260712	Spesa	Europa	7.500.000,00
128770	Spesa	Europa	76.700,82
135250	Spesa	Europa	709.708,03
138572	Spesa	Europa	1.533.306,60
203980	Spesa	Europa	0,00
205410	Spesa	Europa	0,00
208537	Spesa	Europa	597.332,92
215100	Spesa	Europa	8.957.910,52
235875	Spesa	Europa	0,00
241103	Spesa	Europa	0,00
241104	Spesa	Europa	0,00
241105	Spesa	Europa	0,00
284240	Spesa	Europa	1.250.000,00
289402	Spesa	Europa	14.131.589,16
FPV	Spesa	Europa	63.186,07
		TOTALE	35.419.672,92
139056	Spesa	Regione	161.621,49
103602	Spesa	Regione	15.155,32
125124	Spesa	Regione	3.204,80
125125	Spesa	Regione	0,00
128268	Spesa	Regione	0,00
128772	Spesa	Regione	23.010,24
135252	Spesa	Regione	212.912,42
138576	Spesa	Regione	427.767,29
215102	Spesa	Regione	2.687.373,16
260716	Spesa	Regione	2.250.000,00
203984	Spesa	Regione	0,00
205414	Spesa	Regione	0,00
208541	Spesa	Regione	179.199,88
235879	Spesa	Regione	0,00
241109	Spesa	Regione	0,00
241110	Spesa	Regione	0,00

241113	Spesa	Regione	0,00
284244	Spesa	Regione	375.000,00
289404	Spesa	Regione	4.575.000,00
FPV	Spesa	Regione	921.334,93
		TOTALE	11.831.579,53
		TOTALE IMPEGNATO	70.941.081,42
		TOTALE FPV SPESA	1.028.751,24

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Piemonte.

6. I controlli effettuati del POR FSER e FSE: i controlli di primo e secondo livello nella programmazione 2014-2020

In relazione alla nuova programmazione del POR FSE, la Regione ha comunicato che per quanto concerne i **controlli di primo livello**, anche in questo caso attengono a verifiche in loco ed in ufficio. Nel corso del 2017, sono state controllate 645 operazioni per un importo pari ad euro 111.348.777,35; la tipologia di controlli ed i relativi esiti vengono sintetizzati nelle tabelle che seguono:

Tab. 1 - N. operazioni controllate e importo verificato		
	Spesa POR FSE controllata	N. operazioni
	111.348.776,35	645
Totale complessivo	111.348.777,35	645
Tab. 2 - N. controlli effettuati e luogo di verifica		
N. controlli in ufficio		816
N. controlli in loco		538
Totale complessivo		1.354
Tab. 3 - Esiti controlli		
Esito Check-List		N. controlli
NON APPLICABILE		1.866
NEGATIVO		60
PARZIALMENTE POSITIVO		360
POSITIVO		12.896
Totale complessivo		15.182

Fonte: Regione Piemonte

La Regione ha inoltre comunicato che i **controlli di secondo livello** sono stati effettuati nel periodo 01/07/2016-30/06/2017; l'Autorità di Audit, anche in relazione alle richieste di chiarimenti della Commissione relativamente al processo di designazione, ha inteso effettuare un campione supplementare di controllo per le operazioni a titolarità delle Province (al netto

dell'Organismo Intermedio Città Metropolitana di Torino). I dati riportati nelle tabelle che seguono riguardano anche detto campione (n.8 operazioni che si sommano alle 30 operazioni del campione ordinario).

Titolarità	Numero dei progetti controllati	Operazioni senza osservazioni	Operazioni con osservazioni (superate dopo le controdeduzioni dell'Amministrazione responsabile e/o del Beneficiario)	Operazioni con spese non rendicontabili	Spesa certificata in euro
Regione Piemonte	21	5	16	2	9.542.183,86
Città Metropolitana di Torino	17	2	15	0	12.139.581,28
Totali	38	7	31	2	21.681.765,14

Fonte: Regione Piemonte

Titolarità	Operatore	Rif. Pratica	Id. Operazione	Importo certificato	Importo non ammissibile	Tipologia recupero
Regione Piemonte	CNOS-FAP	BI/2015/4	65168	424.880,00	86,50	Art. 122, c. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013 – “Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo” – Importo mantenuto in certificazione
Regione Piemonte	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	15/8/2016/3	68036	178.851,34	33,17	Art. 122, c. 2, Reg. (UE) n. 1303/2013 – “Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo” – Importo mantenuto in certificazione
N. operazioni: 2					119,67	

Fonte: Regione Piemonte

I controlli di secondo livello hanno rilevato due irregolarità di importo irrisorio, inferiore ad euro 250,00.

In relazione alla nuova programmazione del **POR FESR**, la Regione ha comunicato che per quanto concerne i **controlli di primo livello**, i controlli amministrativi e le verifiche in loco non hanno rilevato irregolarità. Le attività di **controlli di secondo livello** svolte dall'Autorità di Audit si sono esplicitate in: audit di sistema, audit sulle operazioni, audit dei conti. In relazione ad un importo di spesa certificata al 26/07/2017 pari ad euro 40.000.000,00, l'Autorità di Audit ha provveduto al controllo di tutta la popolazione certificata composta da n.2 operazioni corrispondenti alla totalità delle spese certificate.

7. Le irregolarità, le frodi e le decertificazioni nei POR FESR e FSE

Nei Regolamenti Comunitari, già a partire dal Reg. n.1681 del 1994, è previsto l'obbligo delle comunicazioni alla Commissione da parte degli Stati membri per le irregolarità e frodi

individuata nel trimestre successivo, superiori ai 10.000,00 euro (originariamente erano euro 4.000,00); con l'ausilio del sistema conoscitivo SIDIF, attualmente in uso presso la Sezione Affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, questa Sezione regionale di controllo ha la possibilità di accedere ad una banca integrata con il sistema informativo IMS (Irregularity Management System) dell'Ufficio europeo per la lotta alle frodi (OLAF).

Come già rilevato nel paragrafo relativo ai controlli effettuati sulla **programmazione 2007-2013**, gli importi irregolari più consistenti riguardano il **POR FESR**; la tabella che segue evidenzia il numero, l'ammontare e le decertificazioni intervenute nel corso della programmazione, relativamente ai progetti rispetto ai quali sono state rilevate delle irregolarità:

Tipologia di irregolarità	Importo irregolare decertificato	N. di decertificazioni
Cessione del bene finanziario	20.807	1
Documentazione giustificativa carente	271.538	7
Frode sospetta	3.216.397	25
Investimento realizzato fuori dal territorio ammissibile al POR FESR 2007/2013	590.385	10
Mancato rispetto del requisito dimensionale previsto dal bando	1.110.348	16
Non ammissibilità delle spese	1.200.650	82
Procedura concorsuale	691.590	5
Progetto realizzato difforme dal progetto ammesso	2.311.567	30
Superamento soglia de minimis	17.675	1
Violazione del principio di necessità dell'aiuto ed effetto incentivazione	4.150.023	28
Violazione normativa appalti	3.785.214	28
Violazione principio di stabilità delle operazioni	709.515	12
TOTALE	18.075.707	245

Fonte: Regione Piemonte

Dall'analisi dei dati, si evidenzia che l'importo certificato irregolare è essenzialmente riconducibile alle seguenti principali tipologie: la "Violazione del principio di necessità dell'aiuto ed effetto incentivazione" (circa il 23%), la "Violazione normativa appalti" (circa 21%), la "Frode sospetta" (circa 18%) e "Progetto realizzato difforme dal progetto ammesso" (circa 13%).

In sede istruttoria è stato chiesto alla Regione, con riferimento al solo POR FESR di aggiornare, attraverso l'invio di apposita tabella, la situazione degli importi da recuperare, in quanto i relativi casi OLAF, ancorché presenti nel sistema informativo IMS, risultano chiusi e decertificati. La Regione ha comunicato la tabella di cui sotto, con una serie di note da parte dell'Autorità di Gestione:

N. caso OLAF	Anno OLAF	Fondo	Stato IMS	Data di chiusura	Decertificato	SPESA IRREGOLARE			DA RECUPERARE			Note Autorità di Gestione
						IMPORTO TOTALE	IMPORTO UE	IMPORTO NAZ.	IMPORTO TOTALE	IMPORTO UE	IMPORTO NAZ.	Aggiornamento al 10/04/2018
10032	2013	FESR	CHIUSO	19/09/2017	VERO	500.000,00	197.850,00	302.150,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Sentenza n.240/16 del 20/07/2016 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte- nei confronti del legale rappresentante di Laminati S.R.L. di condanna al pagamento di € 521.280,83 oltre oneri e interessi. Richiesto aggiornamento a istituto bancario.
10282	2013	FESR	CHIUSO	13/06/2017	VERO	360.975,00	142.837,81	218.137,19	0,00	0,00	0,00	Recupero totale.
10183	2014	FESR	CHIUSO	17/07/2017	VERO	435.000,00	172.102,41	262.897,59	0,00	0,00	0,00	Procedura di concordato preventivo conclusa con riparto parziale (residuo girato a perdita).
10188	2014	FESR	CHIUSO	15/09/2017	VERO	123.998,59	49.078,64	74.919,95	123.998,59	0,00	123.998,59	Iscrizione a ruolo somme non recuperate – NESSUN RECUPERO.
10189	2014	FESR	CHIUSO	15/09/2017	VERO	56.541,21	22.367,70	34.173,51	56.541,21	0,00	56.541,21	Iscrizione a ruolo somme non recuperate – NESSUN RECUPERO.
10140	2015	FESR	CHIUSO	13/09/2017	VERO	200.000,00	79.140,00	120.860,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Con Sentenza 1133/2017 pubblicata il 28/02/2017, RG n.37179/2013, il Tribunale Ordinario di Torino ha dichiarato la legittimità del provvedimento di revoca adottato da Finpiemonte e condannato la società New Spindle S.R.L. in fallimento a restituire quanto dovuto con l'atto di revoca, oltre spese processuali (ammessi al fallimento con privilegio). Insinuazione fallimento (ammessi con privilegio) e escussione fideiussione.
10267	2015	FESR	CHIUSO	28/07/2017	VERO	26.629,60	10.537,33	16.092,27	26.629,60	0,00	26.629,60	Iscrizione a ruolo -NESSUN RECUPERO.
10268	2015	FESR	CHIUSO	25/07/2017	VERO	34.501,77	13.652,35	20.849,42	34.501,77	0,00	34.501,77	Iscrizione a ruolo -NESSUN RECUPERO.
10269	2015	FESR	CHIUSO	28/07/2017	VERO	600.000,00	237.420,00	362.580,00	450.000,00	0,00	450.000,00	Recupero affidato all'istituto di credito convenzionato - posizione a sofferenza seguita dall'ufficio legale della banca. Richiesto aggiornamento a istituto bancario.
10270	2015	FESR	CHIUSO	28/07/2017	VERO	47.716,00	18.881,22	28.834,78	5.101,22	0,00	5.101,22	Iscrizione a ruolo – IMPORTO RECUPERATO euro 42.614,78
10271	2015	FESR	CHIUSO	13/09/2017	VERO	30.618,00	12.115,54	18.502,46	30.618,00	0,00	30.618,00	Iscrizione a ruolo – NESSUN RECUPERO.

10277	2015	FESR	CHIUSO	03/05/2017	VERO	1.818.188,55	346.237,50	1.471.951,05	0,00	0,00	0,00	Determinazione dirigenziale regionale n.732 del 03/11/2015 (la rettifica finanziaria non comporta una riduzione del contributo spettante).
7238	2016	FESR	CHIUSO	03/05/2017	VERO	36.890,99	14.597,76	22.293,23	0,00	0,00	0,00	Rideterminazione in riduzione del contributo spettante non ancora erogato (determinazione dirigenziale regionale n.206 del 19/04/2016)
8065	2016	FESR	CHIUSO	12/09/2017	VERO	156.870,34	62.073,59	94.796,75	156.870,34	0,00	156.870,34	Atto di accollo cumulativo tra Green Energy Storage S.R.L. (già PRO D3 S.R.L.), General Building S.P.A. e Finpiemonte S.P.A. per negoziazione termini di restituzione delle somme revocate. In data 01/03/2018 viene fatta decadere la proposta transattiva presentata dalla General Building S.P.A. e si ridà mandato Unicredit per il recupero dell'intero nostro credito.
8066	2016	FESR	CHIUSO	25/07/2017	VERO	1.587.312,75	628.099,66	959.213,09	768.995,65	0,00	768.995,65	La Corte d'Appello con sentenza n.2544/2017 pubblicata il 29/11/2017, RG n.622/2016 respinge l'appello proposto da Esco Torino S.R.L., e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata emessa ex art. 702 ter cpc in data 22.2.2016 dal Tribunale Civile di Torino, pronunciata nella causa iscritta al n.18685/2014 RG, e pubblicata in pari data. L'ufficio legale di Finpiemonte ha sollecitato il pagamento delle somme dovute alla società ESCO TORINO S.R.L., senza ottenere alcun riscontro. Procederà con il precetto e i dovuti atti esecutivi per il recupero delle somme dovute.
39152	2017	FESR	CHIUSO	08/03/2017	VERO	103.061,40	40.781,40	62.280,00	103.061,40	0,00	103.061,40	Il processo è in corso e il Giudice Ordinario ha disposto l'assunzione di prove orali: in data 21/03/2018 è stato sentito il teste di parte attrice, in data 06/06/2018 dovrà essere sentito il teste indicato da Finpiemonte.
40291	2017	FESR	CHIUSO	24/01/2018	VERO	342.695,00	135.604,41	207.090,59	123.945,00	0,00	123.945,00	Concessa rateizzazione concordata con l'istituto di credito convenzionato cui è affidato il recupero incassato oneri di agevolazione richiesti nel provvedimento di revoca (pari ad € 24.827,35) e interessi di mora sulla rateizzazione concordata (pari ad € 2.988,28 per le rate del 30/06, 30/09, 31/12 2017 e € 4.060,16 di interessi di mora sulle rate insolte del piano di ammortamento ordinario del finanziamento pre-revoca). Il piano concordato prevede il pagamento del capitale residuo in 9 rate trimestrali a partire dal 31/03/2018, con la corresponsione di ulteriori interessi sulle somme rateizzate, pari ad € 14.941,41.
40637	2017	FESR	CHIUSO	24/01/2018	VERO	89.009,09	36.636,14	52.372,95	0,00	0,00	0,00	Determinazione dirigenziale regionale n.136 del 20/03/2014 (imputazione dei costi di gestione sul bilancio dei Fondi di ingegneria finanziaria).

40709	2017	FESR	CHIUSO	10/04/2017	VERO	48.365,59	19.138,26	29.227,33	0,00	0,00	0,00	Non è stato necessario provvedere al recupero delle risorse in quanto il progetto, ricadente in un'operazione svolta in cooperazione tra imprese e istituti di ricerca, è stato funzionale alla realizzazione dell'operazione nella sua interezza. Pertanto la spesa pubblica del progetto è stata deprogrammata dal POR FESR e imputata sui Fondi regionali.
41952	2017	FESR	CHIUSO	20/04/2017	VERO	208.022,42	82.314,47	125.707,95	0,00	0,00	0,00	Non è stato necessario provvedere al recupero delle risorse in quanto il progetto, ricadente in un'operazione svolta in cooperazione tra imprese e istituti di ricerca, è stato funzionale alla realizzazione dell'operazione nella sua interezza. Pertanto la spesa pubblica del progetto è stata deprogrammata dal POR FESR e imputata sui Fondi regionali.
41958	2017	FESR	CHIUSO	20/04/2017	VERO	213.189,15	84.358,95	128.830,20	0,00	0,00	0,00	Non è stato necessario provvedere al recupero delle risorse in quanto il progetto, ricadente in un'operazione svolta in cooperazione tra imprese e istituti di ricerca, è stato funzionale alla realizzazione dell'operazione nella sua interezza. Pertanto la spesa pubblica del progetto è stata deprogrammata dal POR FESR e imputata sui Fondi regionali.
42030	2017	FESR	CHIUSO	16/03/2018	VERO	570.000,00	225.549,00	344.451,00	570.000,00	0,00	570.000,00	Con determinazione regionale n.53 del 20/02/2018 gli uffici regionali competenti hanno disposto una sanzione di importo complessivo pari ad € 570.000,00 nei confronti di Eurofidi e Unionfidi. Finpiemonte è stata incaricata del recupero delle suddette somme.
42533	2017	FESR	CHIUSO	16/03/2018	VERO	63.528,54	25.138,24	38.390,30	0,00	0,00	0,00	Non è stato necessario provvedere al recupero delle risorse in quanto il progetto, ricadente in un'operazione svolta in cooperazione tra imprese e istituti di ricerca, è stato funzionale alla realizzazione dell'operazione nella sua interezza. Pertanto la spesa pubblica del progetto è stata deprogrammata dal POR FESR e imputata sui Fondi regionali.
42699	2017	FESR	CHIUSO	16/03/2018	VERO	80.069,07	31.683,33	48.385,74	0,00	0,00	0,00	Rideterminazione in riduzione del contributo spettante non ancora erogato.
42989	2017	FESR	CHIUSO	16/03/2018	VERO	44.229,14	17.501,47	26.727,67	0,00	0,00	0,00	Non è stato necessario provvedere al recupero delle risorse in quanto il progetto, ricadente in un'operazione svolta in cooperazione tra imprese e istituti di ricerca, è stato funzionale alla realizzazione dell'operazione nella sua interezza. Pertanto la spesa pubblica del progetto è stata deprogrammata dal POR FESR e imputata sui Fondi regionali.
						7.777.412,20	2.705.697,19	5.071.715,01	3.150.262,78	0,00	3.150.262,78	

Fonte: Regione Piemonte

La Regione è stata tenuta ad esplicitare le ragioni per le quali non si è provveduto al recupero delle risorse ritenute irregolari relativamente ai casi OLAF n.41952, 41958, 42533 e 42989.

Con riguardo al caso OLAF n.42030 è stato necessario precisare le ragioni che hanno indotto ad applicare la sanzione, coincidente con l'importo della spesa irregolare.

Infine, in relazione alla fattispecie OLAF n.10277 è stato necessario precisare la natura della risposta formulata considerando che abitualmente la rettifica finanziaria comporta una riduzione del contributo spettante.

In relazione a tali importi la Regione ha precisato che:

- per quanto concerne i casi OLAF n.41952, 41958, 42533 e 42989: *“I progetti in esame sono stati realizzati da beneficiari localizzati al di fuori della Regione Piemonte. Il bando di riferimento, infatti, approvato con DD n. 164 del 10/07/2008, prevedeva la possibilità di finanziare soggetti ubicati in altre regioni, con lo scopo di favorire la cooperazione, nell’ambito di progetti di R&S con i soggetti piemontesi. Il finanziamento di tali soggetti è avvenuto con risorse regionali e la relativa spesa non doveva essere certificata. Considerato, però, che il file di certificazione è prodotto dal sistema informatico, a causa di un errore tecnico la spesa di tali soggetti è stata inclusa in alcune dichiarazioni di spesa inviate alla Commissione Europea. Tuttavia non appena è stata rilevata l’anomalia i progetti in questione sono stati espunti dall’elenco dei progetti da certificare e, su richiesta della Commissione Europea, è stata predisposta la relativa scheda OLAF. In sintesi quindi i progetti in esame non sono stati oggetto di revoca in quanto ammissibili al bando, ma non certificabili ai fini del rimborso UE. La certificazione della loro spesa è avvenuta per un mero errore di carattere informatico e su richiesta della Commissione è stato necessario predisporre le relative schede OLAF.”;*
- per quanto riguarda il caso OLAF n.42030: *“L’AdG ha deciso di applicare una sanzione coincidente con il valore della spesa irregolare in quanto la Corte dei Conti Europea, ai fini della quantificazione di tale spesa, non ha considerato il valore degli accantonamenti delle garanzie oggetto di contestazione quanto piuttosto il valore nominale delle stesse. Ciò ha avuto come conseguenza la mancata certificazione (e quindi il mancato rimborso dell’UE e dello Stato centrale, secondo i rispettivi tassi di cofinanziamento) di un importo pari a 570 mila euro; pertanto si è proceduto con la richiesta di restituzione di tali somme ai Confidi titolari delle garanzie di cui sopra.”;*
- infine per quanto riguarda il caso OLAF n.10277: *“Nella XXIII dichiarazione di spesa presentata dall’Autorità di Certificazione alla Commissione Europea, l’importo*

di 1.818.188,55 € è stato soppresso e, pertanto, non rendicontato ai fini del rimborso UE. Per effetto di tale rettifica la percentuale di contribuzione concedibile al beneficiario è stata rideterminata, ma è stato possibile mantenere l'intero contributo erogato, pari a 3.500.000 €, in quanto tale importo, rapportato all'investimento, è risultato al di sotto della percentuale massima (80%), stabilita dal "Disciplinare per l'attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale". Per quanto attiene al rilievo della Corte in ordine all'incoerenza tra quanto comunicato dalla Regione e quanto contenuto nella scheda OLAF (punto 9.6), circa l'importo da recuperare, si allega la scheda OLAF dalla quale si evince che l'importo da recuperare è pari a zero e non già a 1.818.188,55 €.". La Regione ha infine allegato la scheda OLAF relativa a tale casistica.

Si rileva in primo luogo che alla data del 10/04/2018 risultano da recuperare euro 3.150.262,78. Nel sistema informativo IMS, alcuni importi da recuperare risultano di valore diverso rispetto a quanto comunicato dalla Regione, in particolare trattasi dei casi OLAF n.10282, 10183, 7238, 40637, 40709, 41952, 41958, 42989, importi comunque di valore marginale; mentre il caso OLAF n.10277 ha un importo da recuperare pari ad euro 1.818.188,55, rispetto ad euro zero comunicato dalla Regione.

Nella **programmazione POR FESR 2014-2020** non sono intervenute decertificazioni, né sono state accertate irregolarità e frodi.

Con riferimento all'intero periodo di **programmazione 2007-2013**, per quanto riguarda il **POR FSE** sono state rilevate irregolarità per un importo complessivo di euro 798.524,29 e disposte rettifiche finanziarie, tramite ritiro dal Programma e imputazione sul bilancio regionale, per un importo complessivo di euro 787.640,68.

Dall'ammontare delle rettifiche, l'unica irregolarità sopra soglia della programmazione 2007-2013 è stata di euro 51.803,79, di cui quota FSE pari ad euro 20.421,05 e quota nazionale pari ad euro 31.382,74 (caso OLAF R1828/ESF fondo Sociale europeo/IT/PIE/2014/10043/1 anno 2014) che è stata decertificata; successivamente in data 16/11/2016 è stata richiesta la chiusura, la Provincia di Torino ha provveduto al recupero delle somme indebitamente percepite comprensive degli interessi legali.

In relazione al totale della somma irregolare, l'Amministrazione regionale ha avviato procedure di recupero sul proprio bilancio, che hanno condotto a recuperi sino al momento della redazione del "Rapporto finale di esecuzione" per un ammontare pari ad euro 393.801,80.

Si riportano di seguito alcuni elementi di dettaglio relativi alle rettifiche finanziarie³⁸:

- l'importo di euro 67.048,37 è stato accertato da un controllo di secondo livello dall'Autorità di Audit; di tale importo, la somma di euro 11.350,95, non è stato oggetto di rettifica finanziaria perché le spese irregolari, contestate dall'Autorità di Audit, sono state sostituite con spese ugualmente ammissibili. A seguito di approfondimenti da parte dell'Organismo Intermedio - ex Provincia di Torino-, è stata apportata una ulteriore rettifica finanziaria, su un'operazione già oggetto di rettifica da parte dell'Autorità di Audit, pari ad euro 467,34.

Pertanto, l'ammontare delle spese detratte dalle certificazioni in esito ai controlli dell'Autorità di Audit è pari ad euro 56.164,76;

- l'importo di euro 70.758,39 è stato accertato da un controllo dell'autorità giudiziaria ed è stato interamente recuperato;
- l'importo di euro 660.717,53 è stato accertato da un controllo di primo livello ed è stato recuperato l'importo di euro 266.878,65, mentre la restante parte è in corso di recupero.

Per quanto concerne la **programmazione FSE 2014-2020**, per l'anno 2017 non sono state riscontrate irregolarità sopra e sotto soglia, né sono state effettuate decertificazioni.

L'Amministrazione ha precisato che come già evidenziato relativamente ai controlli di secondo livello, sono state riscontrate dall'Autorità di Audit due irregolarità di importo inferiore ad euro 250,00 (rispettivamente euro 33,17 ed euro 86,50) per un importo complessivo di euro 119,67. In linea con quanto previsto dall'art. 122 comma 2 del Reg. (UE) n.1303/2013, che dispone: "*Gli Stati membri possono decidere di non recuperare un importo versato indebitamente se l'importo che deve essere recuperato dal beneficiario non supera, al netto degli interessi, 250 EUR di contributo del fondo*"; l'Autorità di Gestione ha deciso pertanto di non procedere al recupero di tali importi irregolari (tale informazione è stata comunicata all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Audit con nota prot. n.6369/A1501A del 29/01/2018).

8. Conclusioni

In merito alla gestione dei fondi comunitari la programmazione 2007/2013, chiusasi a marzo 2017, ha assicurato alla fine del ciclo, un elevato utilizzo delle risorse originariamente programmate che ha raggiunto per il FESR una spesa pari al 111% e si è attestato per il FSE intorno al 100%.

³⁸ Fonte: Rapporto finale di esecuzione.

Con riguardo alla programmazione 2014/2020 si registrano, invece, importi modesti di spesa certificata al 31/12/2017 per il POR FSE (euro 149.275.543,36) la spesa si attesta su circa il 17% del budget assegnato, importi ancor più limitati si registrano per quanto concerne il POR FESR, con una spesa di euro 60.000.000,00 che rappresenta solo il 6,21% degli stanziamenti, sintomo di un ritardo generale che sta caratterizzando la programmazione 2014-2020, su cui la Regione è chiamata ad intervenire imprimendo una maggiore accelerazione alla spendita di tali fondi ed alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo programmati. Solo così si può rendere operativa la destinazione di risorse agli investimenti, così importanti per potenziare la crescita del territorio di riferimento.

Con riguardo al FSE la Sezione ha concluso nell'anno un'attività di controllo sulla gestione dei fondi comunitari dedicati agli "Interventi a tutela dell'occupazione della Regione Piemonte in linea con la strategia europea 2020 nell'ambito dei Fondi strutturali", al fine di valutare come la Regione abbia dato realizzazione all'Obiettivo Tematico 8 di tale strategia (Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori) rilevando le ricadute che i diversi interventi hanno prodotto sul tessuto sociale, sia rispetto all'occupazione in generale, che a quella giovanile in particolare, anche alla luce degli interventi normativi rivolti alla riorganizzazione degli uffici per l'impiego. I diversi interventi avviati dalla Regione verranno ulteriormente monitorati dalla Corte alla fine dell'anno in corso, per valutare il consolidamento degli effetti delle diverse azioni intraprese in un settore strategico per la Regione e per l'intero Paese.

III. IL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Premessa

Il presente capitolo prende le mosse dalle conclusioni raggiunte nella relazione allegata al giudizio di parifica sul rendiconto 2016, esaminando il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate previsto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n.175/2016.

Tale piano, adottato con delibera di Giunta regionale n.1-5687 del 28 settembre 2017, permette, inoltre, di verificare lo stato di attuazione del processo di sistematizzazione organica iniziato con il primo piano di razionalizzazione di cui alla Legge n.190/2014.

È opportuno, quindi, esaminare la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n.175/16, sinteticamente già richiamata nella relazione allegata al giudizio di parifica 2016.

Com'è noto, infatti, il tema delle società a partecipazione pubblica ha acquisito, nell'ultimo decennio, una sempre crescente importanza. La rilevanza, anche numerica, del fenomeno ha imposto al legislatore di rivolgere la sua attenzione a numerosi aspetti: la tutela della concorrenza, l'esigenza di trasparenza e completezza di informazioni, lo spreco di risorse della fiscalità.

La normativa in materia di società partecipate, tuttavia, è risultata frammentata in molteplici provvedimenti, con evidente difficoltà dell'interprete per la ricostruzione di un quadro chiaro ed esauriente. Di recente, la materia è stata oggetto di un riordino sulla base dell'articolo 18 della Legge delega n.124 del 2015 che ha trovato attuazione con il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100 (decreto adottato a seguito della sentenza n.251 della Corte Costituzionale del 2016 e della dichiarazione di parziale illegittimità del Decreto Legislativo n.175/2016 a causa della mancata previsione dell'Intesa in Conferenza Unificata).

Aspetto centrale del Testo unico è la perimetrazione delle partecipazioni pubbliche consentite: l'articolo 4 offre il principio generale secondo cui le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Si tratta, è evidente, di un precetto analogo a quello offerto dall'art. 3, co. 27, Legge n.244/2007.

Ulteriore specificazione del precetto generale è contenuta nel successivo comma 2 a mente del quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n.50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n.50 del 2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie.

È inoltre possibile per le amministrazioni pubbliche, (c. 3), anche in deroga alla precedente lettera a), acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, anche tramite conferimento di beni immobili in tali società. Ancora, sono considerate espressamente possibili le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale esclusivo la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la possibilità di costituire società in applicazione delle misure del Decreto Legislativo n.297/1999, inerente le start-up e agli spin-off universitari, previste dalla Legge n.240/2010 s.m.i.

Il Decreto Legislativo n.100 integrando il comma 7, estende la possibilità di partecipare a società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Si tratta, per questi due ultimi aspetti, di partecipazioni detenute dalla Regione Piemonte e su cui la Sezione aveva espresso giudizio negativo che, alla luce della espressa previsione normativa, va inevitabilmente rivisto.

Sempre in tema di partecipazioni consentite³⁹, l'articolo 20 stabilisce che non sono consentite le società partecipate:

- a) prive di dipendenti o che hanno un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori;
- b) che nella media dell'ultimo triennio (2017-2019) hanno registrato un fatturato sotto il milione di euro;
- c) inattive;
- d) che non hanno emesso fatture nell'ultimo anno;
- e) che svolgono all'interno dello stesso comune (o area vasta) doppioni di attività;
- f) che negli ultimi cinque anni hanno fatto registrare quattro esercizi in perdita;
- g) che svolgono attività non strettamente necessarie ai bisogni della collettività.

Più nel dettaglio, il menzionato articolo prevede che in simili situazioni (o nel caso di presenza di società non coerenti con il precedente articolo 4) le Amministrazioni *“effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

L'analisi ed i piani di razionalizzazione (comma 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal Testo unico. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti una relazione di attuazione del piano.

Peraltro, come specificato dall'articolo 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. Immediatamente cogente, invece, la portata precettiva dell'articolo 24 che disciplina la procedura per la ricognizione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dagli enti locali e dalle altre amministrazioni pubbliche alla data del 23 settembre 2016.

³⁹ Come già rilevato dalla Sezione nella relazione allegata al giudizio di parifica 2016, altrettanto rilevante sotto il profilo dei requisiti legittimanti una partecipazione è il successivo articolo 5 che, nello specificare gli oneri motivazionali in relazione all'acquisizione di nuova partecipazione (o costituzione di nuova società), fornisce una chiara indicazione sui presupposti di legittimità del mantenimento di una certa partecipazione: vincolo di scopo, convenienza economica, necessità di esternalizzare il servizio, compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

In sostanza, entro il 30 settembre 2017, al fine di adeguarsi alla nuova disciplina, le Amministrazioni socie sono tenute ad effettuare, con deliberazione dell'organo consiliare, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo Unico), con successivo invio alla competente sezione regionale della Corte dei conti, indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato.

In particolare, la ricognizione straordinaria si rende necessaria in presenza di partecipazioni che:

- non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, modificato come sopra indicato;
- non soddisfano i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del Testo Unico;
- siano oggetto di misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, comma 2.

L'eventuale alienazione, ove deliberata, dovrà avvenire entro l'anno successivo.

La revisione straordinaria, detto in altri termini, deve individuare le società da dismettere e quelle oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche attraverso operazioni di liquidazione o cessione.

Va precisato che questo piano di revisione straordinaria costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della Legge di stabilità per l'anno 2015.

Il successivo articolo 25 dispone che, entro il medesimo termine del 30 settembre 2017, le società debbano effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze, il cui elenco, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale la quale avrà l'onere di agevolare processi di mobilità per la ricollocazione dei lavoratori.

Di particolare rilievo dal punto di vista finanziario, l'articolo 21 dispone che (in analogia con le previgenti norme della c.d. Legge di stabilità 2014, Legge n.147/2013, commi 550 e 551) che se le società partecipate dagli enti locali presentano un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti accantonano in un apposito fondo – nell'anno successivo - un importo pari al risultato negativo non ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (in sede di prima applicazione sono previste specifiche percentuali di accantonamento per gli anni 2015, 2016, 2017 analoghe a quelle già contenute nella Legge di

stabilità 2014). Quanto accantonato potrà poi essere utilizzato per il ripiano delle perdite, fermi i limiti generali legati all'esistenza di uno schermo societario ed all'interesse per l'ente pubblico: *“le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato”* (comma 3 bis).

Ciò posto, in questo contesto si colloca la delibera di Giunta regionale n.1 - 5687 del 28 settembre 2017 che ha approvato il piano di revisione straordinaria delle società direttamente e indirettamente partecipate, *“individuando quelle che devono essere alienate”*.

Contestualmente, il medesimo piano costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, Legge n.190/2014: in questo senso, pertanto, esso permette di mantenere continuità con i precedenti piani (ed aggiornamenti) e, conseguentemente, con le precedenti relazioni di questa Sezione.

Sotto tale profilo, quindi, il piano risulta necessariamente aggiornato alla data di sua adozione (settembre 2017), unendosi senza soluzione di continuità all'ultimo aggiornamento, approvato con delibera di giunta n.29-4503 del 29/12/2016, dell'originario piano di razionalizzazione adottato da Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612, della Legge 23 dicembre 2014, n.190.

Tale modus operandi, che meritevolmente la Regione ha implementato rispetto alle indicazioni normative, permette alla Sezione di monitorare in modo continuo l'attività del soggetto pubblico nel settore, nevralgico, delle partecipate e di proseguire, quindi, l'analisi contenuta nella relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2017.

Ciò posto, il piano adottato con la delibera n.1 - 5687 del 28 settembre 2017, consta di n.6 allegati:

- a) Allegato I: contiene la relazione tecnica di accompagnamento;
- b) Allegato II: riporta l'aggiornamento, al settembre 2017, dell'ultimo piano operativo (29-4503 del 29/12/2016);
- c) Allegato III: sintetizza l'attività di razionalizzazione compiuta dal 2015 ad oggi;
- d) Allegato IV: contiene le tabelle key financial ed i costi di funzionamento delle società, tutti riferiti alla data di approvazione dei bilanci 2016;
- e) Allegato V: contiene una tabella riepilogativa dei dati risultanti dalla revisione straordinaria e delle decisioni assunte sulla base degli stessi;

- f) Allegato VI: contiene le schede compilate sul modello tipo allegato alla deliberazione della Corte dei conti n.19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, riportanti, come richiesto, i dati di bilancio sino al 2015, il numero di amministratori e di dipendenti al 2015.

Per completezza di sistematica, infine, si rammenta che il metodo ed i canoni di valutazione dell'attività del socio pubblico non potranno che essere quelli delle precedenti relazioni allegate ai giudizi di parifica, canoni confermati e puntualizzati dal nuovo testo unico: la partecipata dell'ente pubblico deve svolgere un'attività strettamente necessaria e deve essere essenziale (Legge n.244/2007, articolo 3, commi 27-28). Corollari di tali coordinate generali sono poi quelli di economicità della gestione (intesa come copertura dei costi con i ricavi), di effettiva operatività della partecipata, di non autoreferenzialità (e quindi dell'esistenza di un certo rapporto tra dipendenti ed organo amministrativo), di significatività della partecipazione (restando chiaramente non indispensabili le partecipazioni di minima entità).

1. Le partecipazioni di Regione Piemonte

Le partecipazioni direttamente detenute da Regione Piemonte, senza inclusione dei consorzi in quanto non contemplati dal D.Lgs. n.175/2016, sono allo stato le seguenti:

1) 5t s.r.l.	30%
2) Banca popolare etica	0,10%
3) C.a.a.t. S.c.p.a.	0,78%
4) Ceipiemonte s.c.p.a.	47,76%
5) Finpiemonte s.p.a.	99,81%
6) Finpiemonte partecipazioni s.p.a.	83,22%
7) I.p.l.a. S.p.a.	96,26%
8) R.s.a. S.r.l.	20%
9) S.c.r. Piemonte s.p.a.	100%
10) Dmo s.c.r.l.	100%
11) Distretto turistico dei laghi s.c.ar.l.	11,58%
12) Atl del cuneese s.c.ar.l.	25,28%
13) Atl biellese s.c.ar.l.	21,29%
14) Turismovalsesia e vercelli s.c.ar.l.2	4,10%
15) Ente turismo alba bra s.c.ar.l.	5%

16) Soris spa	10%
17) Pracatinat scpa in fallimento	17,11%

Suddividendo le partecipazioni sulla base del capitale detenuto, si osserva la presenza di:

- a) n.5 società controllate (quota > 50%): IPLA S.p.A.; DMO Turismo Piemonte Scrl; Finpiemonte S.p.A.; Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e SCR Piemonte S.p.A.;
- b) n.6 società collegate (20% < quota < 50%): 5T Srl; CEIPiemonte ScpA; RSA Srl; ATL Biellese Scarl; ATL Cuneese Scarl; Turismo Valsesia e Vercelli Scarl;
- c) n.6 società partecipate (quota < 20%): CAAT ScpA; Soris S.p.A.; Banca Popolare Etica ScpA; Distretto Turistico dei Laghi Scarl; Ente Turismo Alba, Bra, Langhe e Roero Scarl, oltre a Pracatinat ScpA in fallimento.

La relazione allegata al giudizio di parificazione sull'esercizio 2016 dava atto dell'attività di riduzione delle partecipazioni regionali, precisando che *“i dati oggettivi danno atto dell'effettiva o prossima riduzione del numero di partecipazioni, passando dalle 76 del 2012 alle 60 del 2016 (si rammentano, ad esempio, la fusione di Creso e Tenuta Cannona nella Fondazione Agrion, di Imma Piemonte in Sviluppo Piemonte Turismo, successivamente trasformata in Agenzia regionale turismo, la messa in liquidazione di Pracatinat, poi dichiarata fallita, Tecnoparco, Icarus, Virtual Reality, Saia, Snos, Villa Gualino, Villa Melano, Eurofidi e Nordind, quest'ultima dichiarata fallita, le cessioni di Sagat, Enel Green Power, Sace e Terme di Acqui)”*.

Al settembre 2017 il numero delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute si attesta a 55, rispetto alle 66 del 2014.

Di queste 55, inoltre, solo 47 sono operative: le rimanenti, infatti, sono interessate da procedure fallimentari (Pracatinat e Nordind S.p.a.), di liquidazione (Virtual Reality e Multimedia Park S.p.A.; Lumiq; Tecnoparco Srl; Villa Gualino Scarl; Villa Melano; Eurofidi; SNOS srl; Icarus Scpa; Concessioni autostradali piemontesi S.p.A.) o di concordato (Saia S.p.A. e TNA S.p.A.). A tale risultato hanno condotto le deliberate cessioni di SAGAT S.p.A. (società partecipata di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), CIC s.r.l. (società partecipata da CSI Piemonte), SACE S.p.A. (società partecipata di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), Terme di Acqui S.p.A. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), Enel Green Power Strambino Solar Srl (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.); nonché la deliberata uscita dalla compagine societaria per Consorzio insediamenti produttivi del Canavese (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), Altec S.p.A. (società partecipata da Icarus

S.p.A., a sua volta partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), Csp – Innovazione nelle ICT Scarl, Corep, Geac S.p.A. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.).

Nello stesso arco temporale le partecipazioni dirette sono scese da 27 a 22 (numeri comprensivi dei consorzi che invece restano esclusi dall'attività di revisione di cui all'articolo 24 Testo unico).

Sensibile anche la diminuzione delle partecipazioni di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., passate dalle 28 del 2014 alle 22 del 2017 (di cui solo 16 operative).

Ciò posto, limitando per ora il giudizio ad un dato meramente quantitativo, è indubbio che esso esprima l'impegno di Regione Piemonte nella riorganizzazione del settore, quantomeno sotto il profilo della contrazione dei soggetti operativi.

2. Le singole partecipazioni

L'esame di alcune significative partecipazioni viene svolto seguendo l'ordine dell'originario Piano di razionalizzazione, così da riprendere volta per volta i rilievi nel tempo svolti dalla Sezione.

Settore ITC (Information Communication Technology)

La 5T s.r.l.:

la Regione Piemonte detiene una quota del 30%, segue per la Regione l'attuazione del Piano Regionale dell'Info-mobilità (PRIM) e lo sviluppo della piattaforma pubblica di info-mobilità. Attualmente, 5T gestisce per conto di Regione Piemonte la Centrale Regionale della Mobilità ed eroga in continuità servizi di mobilità e di infomobilità, con particolare riferimento alla gestione ed al coordinamento del sistema regionale di bigliettazione elettronica ed al monitoraggio del traffico sulle strade regionali.

Con riguardo a tale società la Sezione aveva rilevato due aspetti.

In primo luogo, si era rilevata la genericità del Piano che, comunicando della trattativa di cessione di quota di partecipazione a Trenitalia, non aveva fornito adeguate informazioni

Sotto tale profilo il Piano in esame comunica che *“Nonostante l’iniziale interesse manifestato dal mercato, in questo momento non vi sono sviluppi sull’argomento”*: l'utilizzo del verbo “comunicare” rende bene l'idea di una mera comunicazione di Regione Piemonte alla magistratura contabile, comunicazione intesa come mero adempimento formale privo di sostanziale contenuto. Ancora oggi, infatti, nonostante quanto scritto nelle relazioni allegate

alla parifica 2016 e 2017 non è dato sapere quale fosse l'operazione societaria ipotizzata, né le valutazioni di merito ad esse sottese.

Non si può che riprendere, quindi, quanto già scritto in sede di parifica sull'esercizio 2017: se la magistratura contabile deve esprimere un giudizio sulla razionalizzazione, devono essere fornite tutte le necessarie informazioni, sotto il profilo dei costi (punto di partenza, interventi programmati, obiettivi, incidenza sperata degli interventi sui costi, risultati conseguiti) o delle operazioni societarie, siano esse fusioni, scissioni o cessioni di quote per integrazioni con altri soggetti (analisi degli scenari futuri possibili, risultati attesi e conseguiti).

Il secondo aspetto riguardava il costo delle consulenze e dei dipendenti: nel corso del 2015 la Sezione aveva rilevato un non giustificato raddoppio dei costi per consulenze di 5T s.r.l. (che la Regione aveva giustificato con la necessità di analizzare le nuove normative in tema di sicurezza e anticorruzione nonché sulla revisione della disciplina delle procedure di acquisto).

A seguito di specifica richiesta, la Regione forniva il seguente prospetto dei costi per consulenze:

ANNO	2012	2013	2014	2015	2016
COSTO	115.689	76.918	68.020	125.085	139.240

Quanto al costo per il personale, si era rilevato il costante incremento di dipendenti (da 32 a 60 dal 2011 al 2015) e del relativo costo (da circa 1,3 milioni di euro a 2,7). Tale dato appariva in disarmonia con l'incremento del costo per consulenze giustificato proprio con l'esiguo numero di dipendenti tale da non giustificare l'assunzione di un legale.

Non essendo disponibili dati aggiornati al 2017, veniva chiesto alla Regione Piemonte di fornire indicazioni in ordine alla spesa di personale ed a quella per consulenze.

La Regione, rammentando la natura previsionale dei dati (non essendo ancora approvato il bilancio 2017), ha riferito che i dipendenti nel 2017 sono 61 (uno in più dell'esercizio precedente), con voce di costo sostanzialmente invariata.

La spesa per consulenze nel 2017 risulta di euro 151.643, dunque in incremento rispetto al 2016. Regione Piemonte ha dettagliato tale spesa come segue: euro 62.312,60 per consulenze tecniche; euro 62.029,59 per spese legali e consulenze; euro 469,10 per rimborsi a legali e consulenti; euro 26.831,74 per consulenze amministrative tributarie e fiscali.

Tale incremento, a distanza di un anno, non può certo trovare giustificazione con la necessità di esaminare normative in materia di acquisto o anticorruzione né, d'altra parte, spiegarsi con l'assenza di professionalità interne che, considerato l'elevato numero di dipendenti, devono essere rinvenute o formate.

Con le deduzioni del 5 luglio 2018 Regione Piemonte ha precisato il contenuto delle consulenze legali, significando l'assenza di professionalità interne su tali aspetti e la difficoltà di trovare in un'unica unità le molteplici competenze previste. Ha rappresentato, inoltre, la necessità di garantire adeguato supporto a RUP, Direttori e Amministratori stante l'elevato livello di rischio in materia di appalti.

Analoghe riflessioni vengono svolte per le consulenze in materia giuslavoristica, segnalando, in entrambi i casi, la necessità di non irrigidire la spesa ordinaria.

La Sezione non può che prendere atto delle osservazioni svolte, senza che le stesse, tuttavia, elidano i dati esposti ed il significativo incremento della spesa per consulenze che meriterebbe ponderate riflessioni organizzative (ad esempio, non pare difficile immaginare una convenzione con altri soggetti, magari proprio gli enti soci, dotati delle professionalità ed esperienze necessarie).

CSP Innovazione nelle ICT S.c.r.l.:

partecipata al 39%, si occupa di realizzare progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale: dopo che la Sezione aveva lamentato l'assenza di indicazioni precise circa il destino di tale partecipazione (si lamentava, in particolare, la comunicazione di una possibile integrazione con l'istituto superiore Mario Bolella senza alcuna ulteriore informazione sull'*an*, sul quando o sul *quomodo*), Regione Piemonte aveva comunicato che l'ingresso di un socio pubblico (non identificato) avrebbe permesso *“un rilancio della società tramite adeguato piano industriale”*. Regione Piemonte confidava a tal punto in tale prospettiva da affermare che *“Si tratta di una novità verso cui si ripone una fiduciosa aspettativa, in quanto la presenza di un operatore di mercato impegnato anche sul campo internazionale potrebbe aprire nuovi orizzonti di attività per CSP”*. Correttamente, peraltro, l'ente pubblico prevedeva di abbandonare la compagine societaria dopo un primo periodo di *“sostegno al piano industriale, valutabile in circa sei mesi”*.

Con il Piano in esame la Regione ha comunicato che *“nel corso dell'assemblea del 28/12/2016, a fronte della proposta di ricapitalizzazione di alcuni soci, la Regione Piemonte, in coerenza con il Piano di razionalizzazione, ha confermato la volontà di uscire dalla compagine societaria e non aderire alla ricostituzione del capitale sociale, in precedenza azzerato; in tale contesto, la Regione ha confermato la propria volontà di non partecipare a tale ricostituzione, così sancendo, in via definitiva, l'uscita dalla società (ex art. 2481bis cc). Nel marzo del 2017 la società ha proceduto a*

ricostituire il capitale sociale senza la partecipazione della Regione la quale, da parte sua, ha acquisito alcuni asset societari, frutto dell'attività di ricerca di CSP, funzionali alle attività legate allo sviluppo del territorio al fine di internalizzare e valorizzare in pieno i risultati senza annullare gli investimenti pregressi già effettuati. Pertanto, la società è uscita dal portafoglio partecipazioni di Regione Piemonte”.

Si conferma quanto già affermato anche con riferimento a tale partecipazione: la Sezione è stata mero spettatore disinformato delle decisioni che hanno riguardato tale società, dalla prospettiva di integrazione societaria all'ingresso di nuovo socio fino alla fuoriuscita dalla compagine sociale.

Nonostante quanto scritto nella relazione sulla parifica 2017 (*“non è dato sapere quale sia il socio, se e come sia cambiato il management della società, se e come sia cambiato il suo indirizzo operativo, se e come sia cambiata la sua struttura. Non è dato sapere, inoltre, quale incidenza finanziaria avrà il “primo periodo di sostegno al piano industriale”*): nessuna di queste informazioni è stata fornita alla Sezione.

Neppure è dato sapere se la fuoriuscita sia avvenuta con impatto finanziario neutro ovvero se ci siano stati dei costi per il socio pubblico che, comunque, ha visto ridursi il suo patrimonio.

Su tale ultimo aspetto nella nota 5 luglio 2018 la Regione ha escluso l'esistenza di impatti finanziaria al momento dell'uscita dalla compagine societaria, essendosi questi già prodotti con la riduzione del capitale sociale (e, quindi, con la perdita del valore azionario di 250.000 euro).

CSI Piemonte:

Partecipata al 21,38%, si occupa di realizzare servizi innovativi per le amministrazioni, in particolare realizzare e gestire servizi ICT per le pubbliche amministrazioni consorziate. Trattandosi di consorzio, esso è escluso dal piano di revisione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n.175/2016.

Conseguentemente, la Regione non ha fornito alcuna informazione aggiuntiva circa l'andamento di tale soggetto, permanendo il giudizio reso in sede di parifica 2017 nel senso di *“una indicazione generica dei percorsi intrapresi senza alcun livello di approfondimento”*.

Atteso che in sede di piano di razionalizzazione 2016 si dava atto dell'esistenza di una procedura di dialogo competitivo per individuare un soggetto esterno cui cedere un ramo d'azienda, venivano chieste a Regione Piemonte specifiche informazioni.

Sul punto Regione Piemonte non ha fornito alcuna risposta.

Solo con la nota 5 luglio 2018 la Regione ha ricostruito, finalmente in modo puntuale, le iniziative intraprese dal consorzio e la procedura di dialogo competitivo, volta ad affidare a terzi la gestione dei servizi ICT con contestuale cessione di ramo d'azienda.

Settore Territorio

Ceipiemonte S.c.p.A.:

Società consortile di cui Regione Piemonte detiene il 47,46%, si propone, senza scopo di lucro, lo svolgimento unitario e coordinato di alcune fasi di attività dei consorziati, con l'obiettivo di favorire, sviluppare e supportare l'internazionalizzazione delle imprese, dell'economia e del territorio del Piemonte e del Nord – Ovest. In sostanza, la società ha come oggetto il sostegno all'internazionalizzazione del territorio, realizzato sia attraverso l'accompagnamento e il sostegno all'export delle imprese piemontesi, sia attraverso l'attrazione di investimenti.

Le relazioni allegate ai precedenti giudizi di parifica avevano sempre lamentato la carenza di informazioni riguardanti tale compagine societaria, sia in punto di iniziative di razionalizzazione (superficialmente indicate come “rivisitazione del modello organizzativo” e mai descritte analiticamente) sia sotto il profilo dell'andamento finanziario. Sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, a fronte di un andamento finanziario sempre positivo, nell'ultimo piano di razionalizzazione si dava atto della redazione di *“un piano industriale ex art. 14 L. n.175/2016 che giustifichi la prosecuzione dell'attività sociale anche al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause”*.

Solo in seguito a specifica istruttoria si chiariva che i fattori di crisi riguardavano la disponibilità di fondi comunitari e, quindi, in un certo senso dipendevano da fattori esogeni e non da una crisi strutturale della società.

Ciò sul presupposto, evidentemente, che l'operatività di Ceipiemonte è strettamente condizionata da finanziamenti pubblici europei.

In sede di parifica 2016 veniva acquisito ed esaminato il piano industriale contenente previsioni per il triennio 2017 – 2019 tali da assicurare la gestione economica della società (pareggio costi ricavi) e costi che, sul lungo periodo, dovrebbero proseguire nella sensibile contrazione.

Con il piano di revisione straordinaria si dà atto che *“le nuove modifiche da introdurre concernono un meccanismo di contribuzione dei soci che permetta una consistente riduzione nel 2018 del contributo ordinario. In data 27/06/2017 l'organo amministrativo della società ha comunicato*

l'avvenuta attuazione della riorganizzazione come da suddetto piano, con conseguente definizione di un nuovo organigramma”.

A seguito di specifica istruttoria, tenuto conto che nel corso del 2016 Regione Piemonte ha versato a Ceipiemonte euro 835.742,25 per contributo ordinario relativo all'anno 2016, Regione Piemonte ha precisato quanto segue:

“Nell'assemblea del 15 gennaio 2018 è stato modificato ed integrato l'art. 7 dello statuto sociale, stabilendo che i contributi annuali dei soci, definiti in sede di approvazione del budget di previsione, sono destinati a coprire unicamente le spese generali strettamente necessarie per il funzionamento della società: conseguentemente, ferma restando la proporzionalità rispetto alla partecipazione dei vari soci, viene abolito il limite minimo e massimo di tali contributi ed è inoltre stabilito che la loro erogazione avvenga nel rispetto dell'art. 14 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m.i..

Nella stessa assemblea l'importo annuale dei contributi ordinari dei soci è stato determinato in misura sostanzialmente dimezzata (circa 900.000 euro rispetto a 1.750.000 euro dei precedenti esercizi), coerentemente con il budget di previsione 2018 approvato nella stessa sede; tale decisione avrà effetto sul bilancio d'esercizio al 31/12/2018.

La spesa impegnata dalla Regione per il contributo di competenza 2017 è stata pari a euro 835.742,25, pagata per euro 208.935 nello stesso anno e per la rimanenza nel 2018”.

Su tale aspetto, si rileva la possibile elusione del divieto di finanziamento di società in crisi economica, oggi previsto dall'articolo 14, commi 2, 3 e 5, del D.Lgs. n.175/2016⁴⁰: è chiaro, infatti, che se una società si regge in piedi esclusivamente sui contributi pubblici, quei contributi diventano lo strumento di copertura di perdite che, altrimenti, sarebbero evidenti.

⁴⁰ “2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n.196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni”.

Sul punto la Regione ha dedotto che il contributo annuale ordinario non costituisce né aumento di capitale, né trasferimento straordinario e neppure garanzia. Inoltre, prosegue l'Ente, la società ha chiuso in attivo gli ultimi sette bilanci.

Il rilievo non sposta la riflessione della Sezione: intanto si parla di elusione, proprio perché si tratta di un contributo e non di una forma espressamente vietata. Inoltre, il presupposto ipotizzato è che la società si regga proprio su quel contributo senza il quale si evidenzerebbero le perdite.

In ordine alle modifiche organizzative che hanno interessato la società, la relazione fornisce adeguate informazioni.

Sotto il profilo dei costi di funzionamento, la Sezione rileva un miglioramento del complessivo del trend, con un incremento del solo costo per il personale tra il 2015 ed il 2016.

A seguito di specifica richiesta venivano acquisiti i dati relativi al 2017.

Costi per servizi

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
9.233.773	9.236.405	9.506.934	9.678.744	6.060.209	3.521.602	2.948.202

Di cui per consulenze

999.946	1.931.168	1.870.165	2.351.313	1.376.571	444.736	849.793
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Numero dipendenti	60	50	48	51	52	61	51
Costo	3.925.613	3.053.582	3.033.690	2.981.288	2.811.547	3.141.536	2.774.260

Si rileva, quindi, una sensibile diminuzione del numero e del costo del personale (ritornato sui livelli del 2015), nonché dei costi per servizi (nonostante, tra questi, l'incremento della spesa per consulenze pari, nel 2017, ad euro 849.793,00).

Del tutto ragionevoli, invece, risultano i costi per gli organi amministrativi.

IPLA S.p.A.:

società partecipata da Regione Piemonte al 96,26%, si occupa della tutela del patrimonio forestale e di risorse energetiche (sviluppo di azioni innovative e supporto alle politiche nel campo forestale, ambientale ed in quello delle risorse energetiche).

Fallito il tentativo di farla confluire nella costituenda Agenzia Foreste e Territorio della Regione Piemonte, la Sezione rilevava l'assenza di una chiara visione strategica del futuro societario. O meglio, la mancata comunicazione della stessa in seno al Piano di razionalizzazione.

Al settembre 2017 il nuovo piano regionale dà atto che *“rispetto alla mancata possibilità di costituire l’Agenzia Foresta e Territorio sono attualmente in corso le valutazioni per ulteriori strategie da porre in atto”*, dunque senza apportare ulteriori contenuti.

La società evidenzia un modesto utile, anche se con valore della produzione in costante diminuzione.

A seguito di specifica istruttoria la Regione ha precisato quanto segue:

“In merito al decremento costante del valore della produzione si sottolineano due aspetti. Il primo riguarda la natura della società IPLA S.p.A. che per legge deve ricevere oltre l’80% del proprio fatturato dai Soci proprietari. La Regione Piemonte è il socio di maggioranza detenendo oltre il 96% delle quote. Il decremento deriva essenzialmente dalla riduzione dei finanziamenti da parte del socio di maggioranza, soprattutto in merito alla drastica diminuzione dei fondi per la lotta alle zanzare in ambito di risaia che dal 2015 sono stati sostanzialmente azzerati mentre sono rimasti attivi i finanziamenti per la lotta in ambito rurale e urbano.

Si sottolinea altresì che rispetto all’esercizio precedente, nel bilancio del 2017, si rileva una inversione di tendenza con un incremento del dato del valore della produzione di oltre 100.000 euro e nello specifico circa 142.129,00 euro e che in parallelo alla riduzione del valore della produzione fino al 2016, si è registrata una drastica diminuzione dei “costi della produzione” che sono passati da quasi 10 milioni di euro nel 2012 ai circa 4 milioni attuali...

La società in questi ultimi 4 anni, proprio per ovviare alla riduzione degli stanziamenti soci, ha attuato provvedimenti radicali di razionalizzazione che hanno comportato la riduzione dei costi consentendo alla società di recuperare stabilità economico-finanziaria e bilanci in attivo dal 2013 al 2017 dopo due anni di perdite di bilancio (2011-2012) e 15 mesi di cassa integrazione in deroga (gennaio 2013 - marzo 2014)”.

La risposta appare esauriente.

Anche nel 2016 è proseguito il trend, già evidenziato dalla Sezione per il periodo, di diminuzione delle principali voci di costo.

In ordine al 2017, a seguito di specifica istanza istruttoria, è emerso un incremento (sulla base dei dati previsionali) dei costi di personale e servizi: tale incremento, tuttavia, pare di lieve entità e può, pertanto, trovare giustificazione alla luce dell’istruttoria svolta.

Caat S.c.p.A.:

Regione Piemonte detiene lo 0,78%, è una società quasi interamente partecipata dal comune di Torino e gestisce, di fatto per conto dello stesso, il centro agro alimentare inteso come mercato all’ingrosso, luogo di convergenza di grossisti e produttori.

Essa, quindi, ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato Agro-alimentare all'ingrosso di Torino e di altri mercati agro-alimentari all'ingrosso, comprese le strutture di trasformazione e condizionamento, nonché lo sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento ed all'utilizzo di tali strutture.

La Sezione aveva espresso, nella relazione allegata al giudizio di parificazione dell'esercizio 2016, forti perplessità in ordine alla scelta di mantenimento di tale società.

La Regione, che come visto detiene una partecipazione di ridottissima entità, rileva che tale società rientrerebbe nella categoria delle società di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) D.Lgs. n.175/2016, in quanto l'istituzione e la gestione dei centri agro-alimentari è servizio di interesse generale ai sensi della L. n.125/1959 e degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Quest'affermazione, come già rilevato dalla Sezione, non appare decisiva: anche ricondotta la Caat tra le società ammesse ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Testo Unico (come società che si occupa della *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”*), resta l'inconfutabile considerazione che tale ammissibilità va declinata in relazione all'ente socio. Portando alle estreme conseguenze il ragionamento di Regione Piemonte, si potrebbe affermare la legittima partecipazione anche in società astrattamente di interesse generale ma nel concreto del tutto inconferenti con le finalità istituzionali del socio pubblico.

La valutazione di “interesse generale”, quindi, deve necessariamente essere circoscritta in relazione all'ente pubblico che di quell'interesse è portatore.

Ciò posto, non si può che confermare quanto già rilevato dalla Sezione: la gestione di un mercato all'ingrosso è attività di interesse generale per l'ente comunale e non per quello regionale.

Regione Piemonte afferma che *“L'attività del Centro, anche in ragione della recente evoluzione del tessuto economico/produttivo regionale e dei traffici endo e trans-regionali, è, dunque, funzionale alla missione della Regione chiamata a definire gli indirizzi per lo sviluppo del tessuto economico, incidendo sulla modernizzazione del sistema distributivo secondo uno sviluppo equilibrato tra piccola, media e grande distribuzione, migliorando la qualità del servizio, diversificando le tipologie per evitare situazioni dominanti, e promuovendo gli interventi per la tutela della salute del consumatore”*: anche ammesso come fondato quanto sostenuto dall'Ente, resta incompatibile la capacità di dettare indirizzi con la detenzione di una partecipazione polverosa.

Come più volte ribadito dalla Sezione, questo genere di partecipazioni non sono necessarie, esistendo nell'ordinamento giuridico strumenti convenzionali atti a perseguire i medesimi risultati.

Non inducono ad altra conclusione le considerazioni avanzate dalla Regione nella nota 5 luglio 2018: indipendentemente dai diritti astrattamente spettanti all'azionista, non si comprende quale potere di incidenza sia legato ad una partecipazione dello zero virgola.

Proprio tale considerazione non consente di superare, nonostante le argomentazioni svolte dalla Regione, i dubbi sull'effettiva necessità (ai fini del suo mantenimento) di una simile partecipazione: il progetto di creazione di un'area della logistica a livello europeo può rendere utile una partecipazione rilevante ma non una che non consente un reale potere di influenza.

Analoghi risultati, infatti, possono raggiungersi con accordi convenzionali

D'altra parte, la stessa Regione, nonostante le riflessioni oggi svolte, inizialmente prevedeva di cedere la propria quota allo stesso comune di Torino: non si comprende, dunque, perché una partecipazione inizialmente da cedere sia poi divenuta essenziale.

È opportuno ricordare quanto già indicato nella relazione 2016: lo strumento societario non è necessario per esercitare un controllo, per canalizzare fondi o per perseguire risultati specifici. Esistono, a tal fine, strumenti contrattuali e forme convenzionali più idonee.

Tale posizione nelle precedenti relazioni risultava avvalorata dall'andamento economico della società, in costante perdita dal 2011 al 2015.

Conto economico	2011	2012	2013	2014	2015
Valore produzione	7.126.964	6.879.637	7.152.677	7.833.302	7.621.002
Diff. Tra Val. e Costi	1.165.519	1.016.701	797.477	343.133	22.279
Perdita di esercizio	677.294	1.422.200	1.105.074	699.600	45.233

La Regione Piemonte rileva, invece, come questo trend si interrompa nel 2016 allorché, effettivamente, i risultati societari sono sensibilmente migliori, con un utile di esercizio di circa 45 mila euro (certamente ridotto ma manifestazione di un progressivo miglioramento dei conti).

In particolare, Regione Piemonte precisa che *“CAAT raggiunge per l'esercizio 2016 l'utile di euro 45.233,00 su un risultato d'esercizio prima delle imposte pari a euro 112.369,00. La Società risulta possedere MOL e cash flow positivi, un fatturato medio nell'ultimo triennio di 7,5 milioni di euro e un unico debito residuo di 4,4 milioni di euro su un mutuo iniziale di 30 milioni assistito da un'ottima liquidità di cassa e dall'autofinanziamento delle attività senza ricorso al sistema bancario (fatta eccezione appunto per il residuo pagamento del mutuo per la costruzione del Centro). L'andamento economico della società dimostra, sin dal 2006, un trend di ristrutturazione dei servizi*

e di contenimento costi tale da portare il CAAT S.c.p.A. al risultato sopra evidenziato per l'esercizio 2016. In ragione dei livelli di EBITDA che la società ha sempre mantenuto, i flussi di cassa generati dalla gestione corrente hanno costantemente registrato valori positivi. Gli interventi correttivi posti in essere con il Piano industriale 2014-2018 e gli scenari previsionali futuri evidenziano dati in costante miglioramento e risultati d'esercizio attesi positivi, pur in presenza di una struttura di ricavi sostanzialmente rigida".

Non essendo ancora disponibile il bilancio d'esercizio 2017, si chiedeva a Regione Piemonte l'indicazione dell'andamento dell'esercizio 2017.

I dati, allo stato solo previsionali, prevedono un proseguimento del trend di miglioramento già evidenziato per il 2016:

- Valore produzione: euro 7.004.098
- Utile: euro 35.359
- Indebitamento finanziario: euro 4.222.448
- Patrimonio netto: euro 33.887.867
- Costi della produzione: euro 6.828.692.

Settore Turismo

Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l.:

Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte. Nel corso del 2016 ha incorporato IMA Piemonte Scpa e successivamente è stata trasformata nella società consortile a prevalente capitale pubblico **DMO Piemonte Scrl**, così come previsto dall'art. 5 della L.R. n.14/2016, operativa dal gennaio 2017.

La DMO (Destination Management Organization Turismo Piemonte S.C.R.L.), di cui Regione Piemonte detiene il 98,56 % del capitale, ricopre il ruolo di supporto progettuale e organizzativo nell'ambito delle attività regionali di promozione dell'agroalimentare piemontese.

Settore Ricerca e Ambiente

Fondazione AGRION:

è il soggetto giuridico sorto dalla fusione delle società partecipate regionali Cresco e Tenuta Cannona, con lo scopo di promuovere e realizzare la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese.

Trattandosi di fondazione, essa, correttamente, è esclusa dal piano di revisione straordinario ex D.Lgs. n.175/2016.

Tuttavia, trattandosi di soggetto sorto dalla fusione di due compagini societarie, va richiamato quanto osservato dalla Sezione nella precedente relazione allegata al giudizio di parifica, in particolare sotto il profilo dell'impegno finanziario di Regione Piemonte in favore di tale fondazione.

Ciò sulla considerazione che giuridicamente la fondazione rappresenta un soggetto giuridico munito di capitale iniziale (fondo di dotazione) idoneo ad assicurarne nel tempo l'autonomia di funzionamento.

Dall'istruttoria svolta nel 2017 era invece emerso che Regione Piemonte aveva previsto un *“un intervento straordinario ad AGRION, nei primi tre anni di avvio della Fondazione stessa, finalizzato all'incremento del patrimonio nella misura massima di 1.000.000,00 di euro annui (2015 — 2016 — 2017) limitato alla fase di start up ed allo scopo di garantire l'autonomia finanziaria, della Fondazione”*.

Di tali somme, peraltro, Regione Piemonte aveva versato solo il primo milione di euro nel 2016.

A seguito di istruttoria svolta, è emerso il seguente quadro di versamenti nel 2017:

TITOLO	IMPORTO in euro	MANDATO effettuato da Arpea su incarico Regione Piemonte tramite determinazione dirigenziale
Intervento straordinario finalizzato all'incremento del patrimonio limitato alla fase di start up, relativo all'esercizio 2016, previsto dalla DGR. n. 49-7404 del 7 aprile 2014	1.000.000,00	n.11004 del 26/04/2017
Contributo per il Progetto di ricerca sperimentazione "DROSUZ"	20.000,00	n.11005 del 28/04/2017 (acconto di 40.000,00 di contributo concesso)
Contributo per il Progetto di ricerca sperimentazione "Florinfra"	69.838,33	n.11003 del 5/03/2017 (35.000,00 acconto) n.11010 del 26/07/2017 (34.838,33 saldo)
Intervento straordinario finalizzato all'incremento del patrimonio limitato alla fase di start up, relativo all'esercizio 2017, previsto dalla D.G.R. n.49-7404 del 07 aprile 2014	1.000.000,00	n.11012 del 15/11/2017

Ora, sul punto la Sezione già lo scorso anno aveva evidenziato che *“il nuovo soggetto nasce già con cospicue necessità finanziarie che, da un punto di vista giuridico, vanno oltre il capitale iniziale di dotazione per integrare una erogazione di carattere liberale. È da auspicare, quindi, che la soppressione di due soggetti societari e la creazione della Fondazione sia, nel tempo, operazione che possa rendersi economicamente vantaggiosa”*.

Ad oggi le perplessità della Sezione non possono che essere ribadite: premesso che la contribuzione in favore di una fondazione, proprio per la sua peculiare natura giuridica, è ammissibile solo all'interno di uno schema convenzionale (e non come contribuzione straordinaria, concetto che esula dalla natura dello strumento giuridico scelto), va auspicato che la creazione del nuovo soggetto comporti un miglioramento economico della gestione (il quale, peraltro, non può dipendere solo dalla forma giuridica del soggetto gestore).

Pracatinat S.c.p.A.:

società che si occupa della gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile, è stata dichiarata fallita in data 9 maggio 2017 con sentenza n.124/2017 della sesta Sezione civile e fallimentare del Tribunale Ordinario di Torino.

Come già rilevato con la relazione al 2016, non è stata fornita alcuna informazione circa le possibili ricadute per il socio pubblico.

Con la nota 5 luglio 2018 la Regione ha precisato che eventuali costi sarebbero riferibili solo a quelli resi necessari dalla conclusione delle attività scolastiche, già programmate, per l'anno 2016-2017.

Settore Finanziario

I due principale soggetti sono **Finpiemonte S.p.A.** (società finanziaria della Regione, partecipata al 99,85%, svolge le attività dirette all'attuazione del documento di programmazione economico - finanziaria regionale e nel quadro della politica di programmazione svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti) e **Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.** (holding partecipata dalla Regione con quota dell'83,22%, si occupa della gestione delle partecipazioni assegnate nell'ambito della scissione di Finpiemonte S.p.A. e di quelle successivamente acquisite, anche attraverso il trasferimento, in qualsiasi forma attuato, da parte della Regione, in imprese pubbliche e private, operanti sul mercato, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico).

Com'è noto, con Legge regionale n.1/2015 veniva prevista la possibilità di procedere all'integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., con la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette.

Tale progetto, tuttavia, restava sospeso per due diverse circostanze comunicate da Regione Piemonte: a) il procedimento per l'iscrizione di Finpiemonte al nuovo Albo Unico ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385, che comporta nuovi limiti e parametri al possesso di partecipazioni da parte della società stessa, ai sensi della disciplina di vigilanza; b) il processo di razionalizzazione e risanamento delle partecipazioni detenute dalla holding regionale Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., in attuazione del Piano Operativo regionale, che rappresenta elemento imprescindibile e prodromico alla eventuale aggregazione, in considerazione anche degli oneri e impegni verso terzi assunti dalla società stessa nell'ambito della sua operatività.

Sulla necessità di riorganizzare il portafoglio delle partecipazioni di FPP la Sezione si è già lungamente pronunciata, rilevando la non necessità di un soggetto societario che acquisisca partecipazioni “polvere” per canalizzare risorse (o per controllarne l'utilizzo).

Con il nuovo piano di revisione straordinaria la Regione conferma quanto già indicato l'anno scorso, senza che dunque siano mutate le circostanze incidenti sul progetto di fusione.

L'avvenuta iscrizione di Finpiemonte all'Albo degli intermediari finanziari limita le attività complementari che tale soggetto può svolgere ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.385/93.

Allo stato, dunque, il progetto di fusione sembrerebbe abbandonato.

Sul punto, a seguito di specifica richiesta istruttoria, la Regione ha confermato quanto ipotizzato nei termini che seguono:

“Si precisa che, a seguito degli eventi occorsi negli ultimi mesi ed attualmente al vaglio della magistratura, il progetto di integrazione deve ritenersi sospeso in attesa delle decisioni che a breve saranno assunte con riferimento alla mission di Finpiemonte S.p.A.

A tale riguardo ci si riserva di fornire a Codesta spettabile Corte nota integrativa in relazione alla prosecuzione o meno della attuale mission di Finpiemonte spa.

Le ipotesi di integrazione sino a questo momento esaminate al fine dell'individuazione del percorso preferibile sono state, in sintesi, le seguenti:

i) integrazione tramite individuazione di 2 rami d'azienda ("good" con partecipazioni da mantenere e "bad" con partecipazioni da dismettere") in Finpiemonte Partecipazioni e successivo acquisto del ramo "good" da parte di Finpiemonte S.p.A.;

ii) integrazione anche in questo caso tramite individuazione di 2 rami d'azienda ("good" con partecipazioni da mantenere e "bad" con partecipazioni da dismettere") in Finpiemonte Partecipazioni, successiva scissione di Finpiemonte Partecipazioni in "good company" e "bad

company" con uscita degli azionisti privati e conferimento della "good company" in Finpiemonte S.p.A.;

iii) integrazione tramite conferimento partecipazione regionale in Finpiemonte Partecipazioni (circa 82%) ad aumento di capitale in Finpiemonte S.p.A. e acquisto ramo di azienda (personale)".

In attesa di conoscere le determinazioni di Regione Piemonte, ciò che invece non può essere abbandonato è il progetto di riorganizzazione delle partecipazioni detenute da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (vedi *infra*).

Finpiemonte S.p.A.:

società in house partecipata da Regione Piemonte al 99,85%, è la finanziaria di Regione Piemonte (intermediario finanziario mediante proprie risorse nonché erogatore di finanziamenti a valere su fondi regionali e fondi strutturali europei).

Sotto il profilo finanziario, dopo aver chiuso i bilanci 2015 e 2016 con un leggero utile (152 mila euro nel 2015, 77 mila nel 2016; laddove, peraltro, il risultato dell'attività ordinaria era fortemente negativo rispettivamente per euro 778 mila ed euro 492 mila), i dati previsionali del 2017 evidenziano una perdita superiore ai 15 milioni di euro.

Tale rilevante perdita deriva per circa 1,3 milioni dalla gestione ordinaria e per il resto da anomale movimentazioni sul conto presso la filiale svizzera della banca Vontobel (su cui sono in corso indagini giudiziarie) per circa 14 milioni di euro (perdita di circa 6 milioni dalla compravendita di valute a pronti sul mercato valutario, circa 3 da note strutturate con JP Morgan⁴¹, circa 6 da bonifici a soggetti terzi partiti dal conto Vontobel a soggetti non ordinari beneficiari dell'attività di Finpiemonte).

Ora, in disparte le perdite che si potrebbero definire come straordinarie e rispetto alle quali, come accennato, sono in corso attività di riscontro giudiziario, ulteriore motivo di preoccupazione è costituito dalla perdita legata all'attività ordinaria della società.

Se si considera che la società beneficia dei contributi di Regione Piemonte e che questi si sono ridotti del 25% dal 2015 (10 milioni) al 2017 (7,5 milioni), venendo ora solo limitati alla copertura dei costi strettamente connessi ai singoli bandi, sorge il dubbio di una società gestita in modo non efficiente, capace di restare operativa sul mercato solo grazie alla contribuzione

⁴¹ Sostanzialmente, prestiti concessi alla banca e restituiti con percentuali di rischio diverse e legate all'andamento dei mercati

pubblica ulteriore rispetto alla copertura dei costi vivi ed al compenso convenzionale per le attività svolte quale mandataria.

La Regione con le deduzioni da ultimo presentate ha precisato che circa il 50% della perdita ordinaria è imputabile a costi relativi ad attività di start up di varie iniziative di impiego di fondi propri.

La risposta non elimina le preoccupazioni e perplessità sopra esposte.

Al fine di dotare la società di un adeguato capitale sociale, l'articolo 19 Legge regionale n.6/2016 ha autorizzato un aumento di capitale fino a 600 milioni di euro (*“A copertura degli aumenti di capitale di cui al comma 1 è utilizzata la liquidità dovuta da Finpiemonte S.p.A., in restituzione alla Regione, risultante dalla gestione dei fondi presso essa costituiti ed indicati nelle leggi regionali di cui all'allegato C della presente legge”*).

A seguito di istruttoria svolta in occasione del giudizio di parifica sul rendiconto 2016, la Regione Piemonte trasmetteva un elenco delle risorse, giacenti in Finpiemonte, e destinate ad essere utilizzate per finanziare l'aumento di capitale.

In sede di parifica 2016 la Sezione scriveva, quindi, quanto segue: *“L'esame dell'allegato C evidenzia l'utilizzo di risorse originariamente comprese non solo in fondi previsti da leggi regionali ma anche in fondi strutturali comunitari, così facendo sorgere delle incertezze circa l'effettiva natura e disponibilità delle risorse impiegate a finanziamento dell'aumento di capitale, tanto in termini di originaria provenienza quanto di libera disponibilità (assenza di vincoli di destinazione)”*.

Tale allegato alla Legge n.6/2016, come richiamato e specificato nella delibera di Giunta 13 dicembre 2016, n.2-4365, comprende sia fondi di origine regionale che fondi di derivazione comunitaria (fondi POR FESR 07/13). Tali fondi, inoltre, comprendono sia leggi ormai non più finanziate e bandi chiusi, che leggi e bandi ancora operativi rispetto ai quali, quindi, non si comprende la facoltà di alterarne la destinazione destinandoli all'aumento di capitale di FP.

Analoga evidente perplessità sorge con riferimento ai fondi di origine comunitaria (da cui provengono circa 200 mln destinati all'aumento di capitali) rispetto ai quali non è dato comprendere la disponibilità per fini alternativi da quelli cui sono originariamente destinati.

Senza contare che, in generale, la giacenza di cassa ottenuta per mancata tempestiva restituzione di fondi può configurare un improprio finanziamento di liquidità da parte del socio pubblico.

Sul punto, pertanto, veniva svolta attività istruttoria ed in particolare veniva chiesto a Regione Piemonte di indicare gli aumenti di capitale effettuati in adempimento alla previsione dell'articolo 19 Legge regionale n.6/2016 nonché di dettagliare le tre tipologie di fondi giacenti di cui all'allegato C della Legge regionale n.6/2016 e della deliberazione di Giunta 13 dicembre 2016 n.2-4365 (“programmazioni chiuse”, “leggi attive / bando chiuso”, bandi ancora aperti). In relazione a tale aspetto Regione Piemonte – per il tramite della stessa Finpiemonte – ha trasmesso un prospetto (di fatto un'integrazione dell'allegato C alla Legge regionale n.6/2016) indicante i tre aumenti di capitale ed i fondi ad essi destinati. Da tale prospetto si ricava che la prima rata di 126 milioni ha trovato finanziamento nelle risorse DOCUP (Documento Unico di Programmazione, un piano di sviluppo pluriennale concordato con le autorità pubbliche e locali e le parti economiche e sociali). Il secondo ed il terzo aumento di capitale (rispettivamente di euro 125.200.000,00 e 87.500.000,00) risultano finanziati con risorse “FONDI POR 2007-2013”.

Ora, per quanto riguarda i DOCUP si tratta di fondi relativi a programmi pluriennali del periodo 1994/1996, 1997/1999 e 2000/2006 e trovano risorse nei fondi europei di sviluppo regionale (FESR). In sostanza, il DOCUP è lo strumento programmatico per il perseguimento di obiettivi comunitari ed il FESR è il fondo europeo che ne costituisce lo strumento finanziario, essendo il DOCUP co-finanziato da fondi comunitari.

Si tratta, inoltre, di “programmazioni chiuse” (*“in quanto la Misura era stata creata sulla base di una programmazione europea che alla data di riferimento dell'allegato C si era già conclusa”*) o “leggi attive/bandi chiusi” (*“in quanto la Misura era stata istituita sulla base di una legge regionale ma i relativi bandi di presentazione delle domande di agevolazione erano già stati chiusi”*). Dunque, i fondi giacenti in Finpiemonte sono relativi a fondi comunitari per programmazioni/bandi (Docup) ormai chiusi oppure a fondi POR FESR 2007/2013 relativi a programmazioni attive e bandi aperti (la programmazione POR FESR 2007/2013 è stata chiusa al 3/03/2017).

Con particolare riguardo alle programmazioni e/o bandi chiusi si chiedeva alla Regione di giustificare la presenza di simili giacenze di cassa in Finpiemonte.

Infatti, ai sensi dell'articolo 26 della convenzione quadro (approvata con D.G.R. n.2-13588 del 22 marzo 2010), nella fase della rendicontazione periodica e finale Finpiemonte si impegna a fornire una “Relazione Tecnica illustrativa dei benefici gestiti e dei controlli eseguiti” nonché, entro il 30 aprile di ciascun anno, un “Bilancio Annuale Consuntivo della gestione finanziaria dei fondi” ed un rendiconto finale della gestione.

Con la chiusura della gestione Regione Piemonte deve chiedere la restituzione delle giacenze residue (entro 15 giorni) o disporne, con provvedimento espresso, un diverso impiego: alla luce di quanto esposto si chiedeva di giustificare la giacenza di fondi regionali in Finpiemonte o, in alternativa, l'esistenza di eventuali provvedimenti di differente destinazione.

Infine, per ciascuna delle programmazioni inserite nell'allegato C e destinate al finanziamento dell'aumento di capitale di Finpiemonte, veniva chiesto di dare conto dell'esistenza o meno del rendiconto finale della gestione e dei rendiconti periodici annuali, trasmettendo gli stessi.

Su tale aspetto Finpiemonte ha risposto nei termini che seguono.

“Con riferimento alle programmazioni chiuse e in specifico all'articolo 26 della convenzione quadro (approvata con D.G.R. n.2-13588 del 22 marzo 2010), nella fase della rendicontazione periodica e finale, Finpiemonte ha annualmente fornito una "Relazione Tecnica illustrativa dei benefici gestiti e dei controlli eseguiti" nonché, entro il 30 aprile di ciascun anno, un "Bilancio Annuale Consuntivo della gestione finanziaria dei fondi”.

La documentazione relativa all'esercizio 2017 è stata inviata alle competenti Direzioni Regionali con lettera del 26/04/2018.

La gestione delle programmazioni non è da considerarsi terminata, sotto il profilo dell'affidamento a Finpiemonte, in quanto permangono in essere le attività di recupero dei crediti in sofferenza. Parte rilevante delle giacenze residue su vecchi Docup è stata in più riprese oggetto di restituzione a Regione, su specifica richiesta della medesima, compresa la destinazione ad aumento di capitale di cui alle D.G.R. n.2-3277 del 10/05/2016 e D.G.R. n.18-3328 del 23/05/2016 per complessivi 126 milioni. Per ciascuna voce (relativa alle programmazioni inserite nell'allegato C) sono riportati in allegato 5 gli importi complessivi delle restituzioni effettuate alla Regione fino al 2016, mentre nel 2017 sono state pari a zero”.

Finpiemonte ha trasmesso le relazioni tecniche per il 2017: con tali relazioni vengono indicati, per ciascuna misura, le finalità e caratteristiche, l'andamento (domande pervenute e relativi esiti), i rendiconti trasmessi dai beneficiari e le verifiche svolte.

Sono poi stati trasmessi i bilanci consuntivi al 31/12/2017 (distinti per misura e raggruppati in base alle direzioni regionali pertinenti), resi ai sensi dell'articolo 26.3 Convenzione Quadro Regione Piemonte – Finpiemonte, ma non i resoconti finali delle gestioni chiuse.

Ora, in ordine al punto fondamentale della restituzione degli importi a Regione Piemonte, Finpiemonte ha precisato che:

- a) Le programmazioni non possono ritenersi chiuse fintanto che sono in essere attività di recupero di crediti in sofferenza;

- b) In passato sono state effettuate restituzioni di giacenze residue su “vecchi Docup” su specifica richiesta di Regione Piemonte, *“compresa la destinazione ad aumento di capitale di cui alle D.G.R. n.2-3277 del 10/05/2016 e D.G.R. n.18-3328 del 23/05/2016 per complessivi 126 milioni. Per ciascuna voce (relativa alle programmazioni inserite nell'allegato C) sono riportati in allegato 5 gli importi complessivi delle restituzioni effettuate alla Regione fino al 2016, mentre nel 2017 sono state pari a zero”*.

Dal tenore della risposta fornita, e dalla documentazione trasmessa, non è possibile verificare il rispetto della normativa convenzionale sopra richiamata e dissipare i dubbi di una forma di finanziamento occulto da parte di Regione Piemonte a Finpiemonte, perseguito con l'indebita giacenza delle risorse pubbliche presso i conti della società partecipata.

Infatti, quanto all'attività di recupero credito, a parte la petizione di principio contenuta nella risposta, nessuno elemento viene ulteriormente fornito: è di tutta evidenza, infatti, che un conto è ritardare il rendiconto finale (e quindi la restituzione) per un periodo limitato e necessario per attivare le procedure di recupero. Tutt'altra cosa sarebbe l'esistenza di conti mantenuti formalmente aperti per le attività di recupero a distanza di anni dalla chiusura del beneficio: in simili ipotesi il mantenimento delle giacenze presso la società sarebbe solo formalmente giustificato dall'impossibilità di resa del conto ma non avrebbe ragione dal punto di vista sostanziale. Analoga conclusione si può affermare qualora le misure venissero tenute aperte (così assicurando le giacenze di cassa in Finpiemonte) fino alla completa restituzione dei finanziamenti erogati. Sarebbe preferibile, invece, una volta chiuso un bando e/o programmazione, che al termine di ciascun anno (con il relativo bilancio di chiusura) le somme venissero trasferite nuovamente al soggetto erogante, anche al fine del rispetto di eventuali vincoli di destinazione ed al nuovo diverso impiego.

Su questo specifico aspetto la Regione (note del 5 luglio 2018) ha precisato che *“l'attività di recupero del credito è un'attività pluriennale e il c/c rimane attivo per consentire la corretta attribuzione dei recuperi allo specifico fondo di riferimento”*. In sostanza, tale procedura sarebbe necessaria per mantenere costante il rapporto biunivoco tra fondo e conto corrente in cui vengono gestite le risorse.

La replica, peraltro limitata ad un aspetto marginale, non coglie nel segno: non avrebbe senso, infatti, per fare un esempio banale, bloccare il 95% delle risorse giacenti a misura finita per recuperare il rimanente 5% dai debitori inadempienti. Senza contare che, come sopra

evidenziato, le risorse giacenti dovrebbero essere immediatamente restituite al netto di quelle rimaste da recuperare.

D'altra parte, va detto chiaramente che il legame con uno specifico conto corrente non è certo l'unico mezzo per assicurare la contabilità separata di ciascun fondo.

Certo, la Regione ha riferito di aver periodicamente effettuato ricognizioni sulle giacenze, *“a più riprese”* richiedendo restituzioni parte dei fondi, *“talvolta provvedendo al contestuale reimpiego degli stessi”*. Tuttavia, tale affermazione non solo è priva di riscontri concreti ma è anche farcita di predicati temporali piuttosto generici: la Regione ha trasmesso n. 3 email interne del periodo febbraio – marzo 2016 in cui le società concordano la restituzione di alcuni fondi. Tali email inducono ad ipotizzare un sistema di restituzioni *“a richiesta”* e non certamente un quadro sistematico come quello che dovrebbe sussistere nella gestione dei rapporti finanziari.

Quanto all'allegato *“5”* trasmesso da Finpiemonte, trattandosi di un consuntivo di tutte le risorse ritrasferite al 31/12/2016, esso non è in alcun modo rappresentativo, non permettendo di verificare i passaggi oscuri sopra indicati e cronologicamente distinti in: chiusura misura, rendiconto, richiesta di restituzione o disposizione di diverso impiego, restituzione o diverso impiego.

Il dato complessivo, a questi fini, è scarsamente significativo.

Desta perplessità, in questo contesto, l'affermazione di Finpiemonte di restituzioni di giacenze residue su *“vecchi Docup”* avvenute in seguito a specifica richiesta di Regione Piemonte, *“compresa la destinazione ad aumento di capitale di cui alle D.G.R. n.2-3277 del 10/05/2016 e D.G.R. n.18-3328 del 23/05/2016 per complessivi 126 milioni”*.

Tale *modus operandi*, infatti, sembra confermare la prassi di mantenere le giacenze in Finpiemonte fintanto che la Regione non ne decide un diverso utilizzo, senza rispetto, quindi, dell'articolo 26 della convenzione a mente del quale, si rammenta, con la chiusura della gestione Regione Piemonte deve chiedere la restituzione delle giacenze residue (entro 15 giorni) o disporne, con provvedimento espresso, un diverso impiego. Dunque, si deve ritenere che i rapporti finanziari con la società partecipata siano finora avvenuti secondo questa alternativa modalità: o la Regione lascia le giacenze in Finpiemonte anche dopo la chiusura della misura senza chiederne la restituzione nei termini convenzionali, oppure ne dispone diversamente ma al di fuori della cornice convenzionale e addirittura prima della chiusura della misura.

Con la prima delle due D.G.R. menzionate, Regione Piemonte rileva che *“Finpiemonte S.p.A. ha fornito il dettaglio delle giacenze su conto corrente al 20 aprile 2016 di tutti i fondi di cui*

all'allegato C alla L.R. n.6/2016, aggregati per tipologia e stato del fondo, con evidenza della quota oggetto di diritto di opzione da parte della Regione pari a euro 122.761.800,00 e della quota che rimarrà in giacenza sugli attuali conti correnti, ivi incluso l'importo vincolato a garanzia BEI nonché il dettaglio della situazione di ciascuno dei fondi interessati dalla restituzione”.

Quindi, la Giunta autorizza Finpiemonte a ridurre le dotazioni su singoli interventi e chiede la restituzione delle relative risorse, destinandole al successivo aumento di capitale.

Stesso meccanismo riguarda la D.G.R. 23 maggio 2016, n.18-3328, relativa al capitale rimasto inoptato.

Questi provvedimenti, quindi, alimentano le perplessità sopra riportate, dando l'idea di una gestione dei fondi giacenti presso Finpiemonte non rispettosa degli accordi convenzionale e non improntata a stretta legalità.

Analoghe perplessità sorgono con riguardo alla quota di aumento di capitale finanziata con fondi comunitari (fondi POR FESR per oltre 200 milioni di euro e fondi comunitari rientranti nel DOCUP), rispetto ai quali veniva chiesto di dettagliare le modalità di gestione di tali risorse, proprio al fine di comprendere la disponibilità per l'aumento di capitale e la modalità di assicurazione del vincolo di destinazione.

Su questo specifico aspetto Finpiemonte (nonostante l'istruttoria avesse come destinatario Regione Piemonte) ha replicato nei termini che seguono:

“Con riferimento ai fondi POR FESR per 212,7 milioni di euro utilizzati per finanziare l'operazione di aumento di capitale, si precisa che i passaggi di tali giacenze da fondi di terzi in gestione a fondi propri di Finpiemonte, sono avvenuti a seguito di D.G.R. n.29-5359 del 17/07/17 per la 2° tranche di 125,2 milioni e D.G.R. n.60-6165 del 15/12/17 e D.G.R. n.3-6189 del 19/12/17 per la 3° tranche di 87,5 milioni. Per quanto riguarda gli indirizzi per la chiusura della Programmazione 2007/2013, i medesimi sono contenuti nella D.G.R. n.10-4810 del 27 marzo 2017. A tutto il 31/12/2017 i 212,7 milioni di euro non sono stati utilizzati per erogazioni”.

Ora, la D.G.R. n.10-4810 è l'atto che effettua una ricognizione delle risorse di derivazione latamente comunitaria e ne individua la quota disponibile. Essa, peraltro, contiene un passaggio significativo:

“Richiamato l'art. 43 ter del Regolamento n.1083/2006 smi ai sensi del quale gli aiuti rimborsabili rientranti devono essere utilizzati per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del POR FESR.

Risulta pertanto necessario che:

- *Finpiemonte spa dia evidenza del rispetto dell'art. 43 ter del Regolamento nell'ambito della documentazione trasmessa alla Direzione regionale competente in ottemperanza alle disposizioni che regolano i rapporti di "in house providing" e alla normativa vigente;*

- *le risorse derivanti dai rimborsi ottenuti dai beneficiari nell'ambito dei fondi rotativi del POR FESR e non utilizzati per la copertura degli aumenti di capitale di Finpiemonte spa siano gestite dalla Regione Piemonte conformemente all'art. 43 ter sopra richiamato".*

Il menzionato articolo 43 ter (del regolamento UE 1310/2011, di modifica del Reg. 1083/2006 oggi non più vigente) dispone che *"L'aiuto rimborsabile rimborsato all'organismo che ha fornito tale aiuto o a un'altra autorità competente dello Stato membro è riutilizzato per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma operativo in questione. Gli Stati membri garantiscono che il rimborso dell'aiuto rimborsabile sia correttamente registrato nel sistema contabile dell'organismo o autorità competente"*.

La norma esprime, dunque, il vincolo di destinazione delle risorse europee rimborsabili.

Ma, è evidente, analogo vincolo non può che coinvolgere anche le altre risorse comunitarie le quali vengono erogate per finalità specifiche e da queste non possono essere distolte.

Ora, la D.G.R. n.10-4810 si riferisce ad una particolare tipologia di fondi comunitari (finanziamenti da restituire): la quota restituita dai beneficiari deve essere nuovamente impiegata per le finalità del POR FESR.

A tal fine, Regione Piemonte investe Finpiemonte del compito di assicurare tale vincolo, pur non precisando in quale modo ciò dovrebbe avvenire. Il passaggio successivo (le risorse non utilizzate per l'aumento di capitale verranno gestite da Regione Piemonte assicurando il rispetto degli obiettivi POR FESR), peraltro, induce a ritenere che le risorse da restituzione di finanziamenti siano comunque destinate all'aumento di capitale e che Finpiemonte dovrà utilizzare tale aumento di capitale in linea con gli obiettivi POR FESR.

Se così fosse, si tratterebbe di una modalità di rispetto del vincolo (o, che dir si voglia, delle finalità) indiretta e del tutto impropria: utilizzo delle risorse per l'aumento di capitale di Finpiemonte e onere di quest'ultima di utilizzare l'aumento di capitale in aderenza alle finalità POR FESR.

Quanto ai restanti fondi di derivazione comunitaria, né la risposta della Regione né la D.G.R. menzionata consentono alcuna verifica, così non trovando risposta i dubbi sollevati con la nota istruttoria.

In conclusione, dall'istruttoria svolta sembra emergere, tanto per i fondi regionali quanto per quelli di derivazione comunitaria, una modalità di gestione non rispettose della convenzione

stipulata tra Regione Piemonte e Finpiemonte e, soprattutto, non coerente al necessario rispetto del vincolo di destinazione che tali risorse inevitabilmente hanno.

Sempre con riferimento all'aumento di capitale, si rileva che la Giunta regionale ha deliberato la rinuncia all'iscrizione di Finpiemonte nel registro degli intermediari finanziari (cfr. Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2018, n. 1-6920): alla luce di tale sopravvenienza, desta perplessità l'aumento di capitale comunque svolto.

Tra l'altro, si rileva che se l'aumento di capitale è stato funzionale all'estensione dell'attività di Finpiemonte da mero erogatore di fondi regionali a gestore di plurimi strumenti finanziari (finanziamenti a imprese, acquisto di obbligazioni da queste emesse, fornitura di servizi finanziari attraverso le nuove tecnologie informatiche, iniziative di partenariato pubblico privato con attrazione di nuovi capitali ed effetto leva finanziari), tale estensione non ha raggiunto i risultati programmati.

Nel corso del 2017 Finpiemonte, infatti, ha erogato finanziamenti a valere su fondi propri per appena 2,7 milioni di euro (a fronte degli attesi 120 mln), manifestando un'incapacità ad allargare la propria sfera d'azione rispetto alle competenze tradizionalmente svolte.

Ancora, si rileva che nel 2017 molta liquidità (circa 50 mln) è stata investita in strumenti finanziari, con rendimenti superiori ai depositi bancari: tuttavia, anche per l'assenza di professionalità idonee a governare tali strumenti questi sono stati repentinamente abbandonati.

La Regione, con la nota 5 luglio 2018 ha contestato quest'ultima affermazione, sostenendo che il disinvestimento è stato determinato da una complessiva rivisitazione delle strategie di investimento, optando per un ritorno all'investimento della liquidità in conti deposito a breve termine.

Quanto affermato, che implicitamente conferma il reversione operato da Finpiemonte, risulta smentito dalle stesse parole della società che ammette le carenze della struttura organizzativa, anche commerciale, inadeguata alla gestione di un diverso modello di business.

Infatti, la stessa Finpiemonte S.p.A. con una relazione agli azionisti del 14 maggio 2018 riferisce:

“L'avvio dell'operatività di Finpiemonte in qualità di intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia ha peraltro evidenziato criticità, in termini sia operativi sia di posizionamento di mercato e di modello di business anche in relazione alla natura pubblicistica della Società.

Da considerare in questa prospettiva soprattutto la difficoltà di reperire sul mercato le figure professionali necessarie, tenuto conto dei vincoli in relazione agli emolumenti e alle responsabilità legate alla natura pubblicistica della Società. La necessità di garantire il rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali imposti dalle norme e la conseguente adeguata tutela del patrimonio impongono di fatto a Finpiemonte di allinearsi alle condizioni di mercato (con riferimento alle condizioni economiche offerte), rendendo così difficile un posizionamento diverso da quello degli istituti di credito, i quali possono però contare su una maggiore efficienza interna (costi di avviamento già ammortizzati, economie di scala, superiore esperienza maturata, ecc.) e su un mercato di riferimento più ampio (sovra regionale). Occorre altresì prendere atto delle attuali condizioni di mercato (tassi molto bassi, liquidità in eccesso, numerosità degli operatori), delle prospettive di evoluzione nel medio periodo e della limitata dimensione del mercato di riferimento, nonché degli ineludibili costi delle risorse umane altamente qualificate e specializzate e degli inevitabili adeguamenti dei sistemi informativi che necessitano di ulteriori potenziamenti.

A ciò si aggiunga che l'evento "Gatti/Vontobel" ha causato alla Finpiemonte Spa un inevitabile rallentamento delle attività, tenuto anche conto della pendenza dell'indagine della Procura della Repubblica e dell'ispezione della Banca d'Italia, i componenti del cui team ispettivo non hanno mancato, in ottica di stimolo e collaborazione, di rappresentare espressamente tali criticità. Lo stato di attuazione del documento di programmazione 2018-2020 vede ad oggi l'attivazione di tre strumenti rientranti nell'attività tipica di un intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia per un complessivo di impieghi pari a 4,76 mln di euro. La risposta del mercato agli strumenti proposti è stata quindi significativamente inferiore alle previsioni, a puntuale conferma della difficoltà di posizionamento sul mercato della nuova operatività di Finpiemonte, di talché, giocoforza, si impone un riposizionamento della strategia operativa".

Desta perplessità, quindi, la scelta investire Finpiemonte di nuove funzioni, così giustificando il corposo aumento di capitale resosi necessario, senza curarsi circa l'esistenza di un'adeguata struttura organizzativa a supporto di tale cambiamento.

E desta ancor più perplessità la repentina rinuncia a tale scelta (D.G.R. n.1-6920/2018), indice di un modo di gestione della cosa pubblica improntato a scarsa programmazione.

Alla luce della vicenda relativa ai rapporti tra Finpiemonte e la filiale svizzera della Bank Vontobel A.G., vicenda di rilievo giudiziario attualmente in corso di sviluppo presso le competenti Autorità, la Sezione formulava apposita richiesta istruttoria volta ad esaminare "procedure e controlli per evitare attività fraudolente sui conti correnti della partecipata".

Si richiedeva, inoltre, la trasmissione dei compliance programs di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Infine, si chiedevano precisazioni sulla modalità di svolgimento concreto dell'attività di controllo e monitoraggio intestata a Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 2 della convenzione quadro.

Su tali aspetti, e quantomeno per il profilo afferente ai controlli svolti dalla Regione Piemonte, l'Ente non forniva alcuna risposta: non è dato sapere, pertanto, come venga svolta l'attività di controllo intestata al socio pubblico, al di fuori della mera ricezione dei rendiconti delle gestioni delle singole misure.

Quanto invece ai controlli interni alla stessa Finpiemonte, la società si è limitata a riferire di essere *“stata oggetto di valutazione, da parte dell’Autorità di Gestione, per la verifica della capacità tecnico-amministrativa ai fini della designazione ad Organismo Intermedio. Nell’ambito di tale attività, con protocollo n. 17-26419 trasmesso in data 2 novembre 2017, è stata fornita la descrizione dei processi e delle procedure in essere, anche in relazione alla procedura di workflow management specializzata nella gestione dei livelli autorizzativi per i processi di pagamento contributi, erogazioni finanziamenti, concessioni garanzie, ed altri, nonché all’esistenza di procedure di prevenzione della corruzione”*.

Finpiemonte, quindi, non risponde alla richiesta della Sezione, limitandosi a trasmettere una relazione interna del 25/10/2017 in cui, da pagina 23 a pagina 27, si indica l'adempimento agli obblighi normativi sull'anticorruzione e la trasparenza.

Nulla viene riferito, invece, circa la concreta modalità di svolgimento dei controlli interni, diretti ad evitare frodi interne (cioè da parte degli stessi dipendenti e/o amministratori) o esterne.

Con mail dell'11 luglio 2018 Regione Piemonte ha trasmesso il documento contenente il sistema degli obiettivi di rischio, approvato dal Cda di Finpiemonte solo l'8 maggio 2018: tale documento, peraltro, stante la sua attuale approvazione, non rileva ai fini della presente relazione.

Non vi è dubbio alcuno, peraltro, che le singole frodi interne (vicenda Vontobel) evidenzino lacune nei controlli interni alla società piuttosto che in quelli in capo al socio di controllo.

Cionondimeno, è il socio di controllo che deve verificare l'efficace organizzazione e funzionalità dei controlli interni della sua società in house.

È lo stesso socio pubblico che deve conoscere la struttura organizzativa della sua articolazione societaria, le sue capacità funzionali, le sue potenzialità e professionalità: ed è alla luce di tale

conoscenza che il socio Regione Piemonte avrebbe dovuto valutare adeguatamente la scelta di fare di Finpiemonte un intermediario finanziario a 360 gradi.

In ordine alla modalità di gestione contabile dei fondi da parte di Finpiemonte, è stato chiesto di precisare le modalità con cui avviene la girocontazione, di regola autorizzata con provvedimento regionale, di risorse da un conto all'altro tra quelli gestiti da Finpiemonte.

In particolare, la pratica del cash pooling tra fondi alimentati da risorse sottoposte a vincolo di destinazione pone problemi in ordine al rispetto di tali vincoli qualora interessi fondi alimentati da diversa fonte di finanziamento.

Sul punto, Finpiemonte ha ammesso l'esistenza di tale pratica (*“Nel 2017 è proseguita la gestione della liquidità relativa alle diverse misure gestite da Finpiemonte (comprese quelle di cui all'allegato C) mediante il trasferimento di parte delle giacenze su conti liquidità senza vincoli temporali e che possono accogliere risorse provenienti da diverse misure”*) ma ha precisato che *“Il rendimento maturato sui suddetti conti correnti viene però periodicamente riversato sui conti correnti di provenienza dei fondi”*.

Inoltre, Finpiemonte ha trasmesso un prospetto contenente il dettaglio dei rendimenti relativi alle programmazioni di cui all'allegato C che, alla data del 31/12/2017, risultano non ancora riversati sui conti di provenienza ed il cui ammontare relativo a fondi POR 07/13 è pari a euro 2.682,98.

Ora, in disparte la modestia dell'importo relativo a fondi POR, la risposta della società è del tutto insoddisfacente. La stessa, infatti, evidenzia l'ammontare dei rendimenti (e non delle liquidità trasferite in cash pooling) e si limita, inoltre, ad indicare quelli maturati e non ancora versati al 31/12/2017. Non è dato sapere, dunque, l'effettiva dimensione del fenomeno in esame. Ma soprattutto, la risposta non fornisce alcuna indicazione in ordine alle modalità di rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse imputabili a diversi fondi di provenienza.

Sul punto Regione Piemonte con le deduzioni del 5 luglio ha affermato che *“il vincolo di destinazione è rispettato in quanto le risorse trasferite sui conti di liquidità rientrano...sui conti correnti di provenienza”*.

Tale risposta, di cui la Sezione prende atto, è una mera petizione di principio.

Tra l'altro, la modalità di gestione dei fondi, evidentemente non adeguatamente trasparente, espone la società a condotte di *mala gestio* al suo interno (ci si riferisce alla vicenda Vontobel).

Senza contare, infine, che in generale la gestione dei fondi non ha portato vantaggi economici apprezzabili: nel 2017 a fronte di fondi della Regione per 311 milioni di euro e di fondi propri per 228 milioni, Finpiemonte ha guadagnato per interessi poco più di un milione di euro.

In ordine alle modalità di pagamento dei compensi spettanti a Finpiemonte per l'attività gestoria svolta per conto di Regione Piemonte, si è rilevata l'esistenza di prelievi diretti dalle giacenze sui conti correnti gestiti.

Finpiemonte ha precisato che *“con riferimento ai compensi spettanti a Finpiemonte, si precisa che i prelievi dai conti per il pagamento delle fatture sono sempre autorizzati con Determina Dirigenziale”*.

In difetto di ulteriori indicazioni, si deve rilevare che il pagamento non avviene in modo contabilmente regolare: le giacenze sui conti, infatti, sono una posta creditoria patrimoniale della Regione vincolata ad un determinato scopo ed il cui svincolo richiede un provvedimento espresso. Solo in seguito allo svincolo, ritornano disponibili le risorse, il pagamento dovrebbe avvenire con regolare impegno di spesa a valere su tali risorse, da contabilizzare nel rendiconto. In diverso modo, si configurerebbe una gestione fuori bilancio vietata dalla disciplina vigente. Con le deduzioni 5 luglio 2018 Regione Piemonte ha precisato che la procedura di pagamento dei compensi è in corso di definizione. In particolare, con D.G.R. n.20-5739 del 9 ottobre 2017 è stato previsto che il pagamento avvenga secondo tale procedura: accertamento in entrata nel bilancio regionale degli interessi maturati sulle giacenze e successivo impegno a valere sul bilancio regionale dei compensi spettanti a Finpiemonte. A seguito di tale DGR sono state effettuate le necessarie variazioni di bilancio.

Tale procedura appare oggi corretta e conferma implicitamente le considerazioni critiche svolte dalla Sezione ed evidentemente riferite al pregresso.

Per quanto riguarda le partecipazioni detenute da Finpiemonte S.p.A., ci si limita, in questa sede, ad una verifica svolta nei confronti di quelle che nelle precedenti relazioni avevano manifestato criticità.

Environment Park S.p.A.:

partecipata da Finpiemonte al 38,66%, ha chiuso in perdita i bilanci 2011, 2013, 2014 e 2016, intervallati da un modesto utile del 2015.

Regione Piemonte dà atto di tale risultato ma non fornisce effettive giustificazioni né rassicurazioni per il futuro: *“Il bilancio al 31/12/2016 presenta un risultato negativo connesso ad un indebolimento del trend economico collegato alla mancata realizzazione dei profitti attesi, nonostante la politica di contenimento dei costi. Prosegue l’attuazione del piano di risanamento finanziario”*.

Nel progresso esercizio la Sezione aveva rilevato il continuo calo del valore della produzione dal 2011 al 2016, situazione chiaramente preoccupante perché accompagnata da bilanci in costante perdita, indice di una deriva progressiva tendente al peggioramento.

Stupisce, d’altra parte, che in una simile società i costi dell’organo di amministrazione (ancora n.5 amministratori) e controllo incidano per circa 100 mila euro. Parimenti, stupisce che nell’esercizio 2016, pur a fronte di una diminuzione del valore della produzione, siano incrementati i costi per servizi.

A seguito di specifica istanza istruttoria è emerso che l’esercizio 2017, pur con dati previsionali, registra un miglioramento:

- Valore della produzione: euro 6.159.371
- Utile: euro 65.476
- Indebitamento: euro 8.789.022
- Patrimonio netto: euro 16.485.883
- Costi della produzione: euro 5.781.517.

Con le deduzioni del 5 luglio la Regione ha confermato il dato relativo all’utile maturato nell’esercizio 2017.

Tecnogrande S.p.A.:

Partecipata da Finpiemonte al 36,56%, ha ad oggetto la gestione, lo sviluppo e l'ampliamento del Centro per l'Innovazione Tecnologica di Dronero. Di tale società la Sezione aveva evidenziato la situazione di perdita strutturale che tra il 2011 ed il 2015 ha quasi azzerato il patrimonio netto.

La Sezione, inoltre, aveva stigmatizzato i prestiti concessi da Finpiemonte nel 2015 e 2016 rilevando che, pur non operando direttamente i divieti di finanziamento di società in perdita di cui all’articolo 6, comma 19, del D.L. n.78/2010, appariva non coerente con una lettura sistematica di tali norme il continuo ricorso alla fiscalità per il mantenimento di una società in simili condizioni.

Il piano di revisione straordinaria oggi afferma che *“l'amministratore Unico prosegue nelle attività volte all'attuazione del piano di risanamento contenuto nel documento di programmazione – budget 2016-2020 approvato dall'assemblea del 25/07/2016. Sono stati valorizzati e ceduti i rami aziendali agro-alimentare e elettromagnetismo (EMC). È in corso la valorizzazione degli assets immobiliari, propedeutica alla messa in liquidazione. Il piano di risanamento in corso ha portato al raggiungimento dell'equilibrio finanziario per il 2016, che ha chiuso con un utile di esercizio di euro 13.589,00 e che potrà confermarsi nell'esercizio 2017”*.

A seguito di specifica istruttoria, è risultato confermato un miglioramento finanziario nel 2017.

La Regione ha fornito i seguenti dati (previsionali):

- Valore della produzione: 457.705
- Utile: euro 63.040
- Indebitamento: euro 1.271.776
- Patrimonio netto: 240.448
- Costi della produzione: euro 376.565.

Ora, dall'esame del bilancio 2016 si rileva una sensibile diminuzione sia del valore di produzione che dei costi (questi ultimi pari ad euro 193.350,00), diminuzione legata (come da relazione allegata) all'affitto di ramo d'azienda (poi tramutatasi in definitiva cessione) alla MIAC S.c.p.a.

L'esame del bilancio 2017, invece, pur confermando il secondo anno consecutivo di utile, evidenzia nuovamente un incremento dei costi di produzione (euro 376.565,00), a questo punto incompatibile con l'asserito ridimensionamento legato alla cessione di 2 rami d'azienda.

Cionondimeno, si può rilevare il positivo andamento della fase liquidatoria, come ricordato anche dalla Regione: *“L'assemblea della società in data 20/04/2018 ha approvato il Bilancio al 31/12/2017 ed autorizzato la vendita dell'immobile nonché dei beni mobili di proprietà della Società. È pervenuta alla Società un'offerta irrevocabile di acquisto per l'immobile, ed è inoltre pervenuta un'offerta di acquisto per i beni mobili. A tal fine l'Amministratore Unico ha richiesto una perizia sulla congruità del prezzo ed ha predisposto una procedura ad evidenza pubblica. Sempre in data 20/04/2018 si è tenuta l'assemblea straordinaria per deliberare la messa in liquidazione della società ex art. 2484 c.c. e la nomina del commissario liquidatore. Infatti, con la vendita dei rami aziendali Agroalimentare a MIAC e EMC a privato e con l'autorizzazione alla vendita dell'immobile, la società ha di fatto conseguito l'oggetto sociale ed è stata messa in liquidazione, nel rispetto del piano*

operativo regionale approvato con D.G.R. n.1-5687 del 28.9.2017 che dispone la liquidazione della società previa valorizzazione degli assets”.

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.:

partecipata da Regione Piemonte all'83,22%, rappresenta un gruppo con 23 partecipazioni attualmente detenute o gestite in nome e per conto di Regione Piemonte, di cui 6 in liquidazione/concordato o fallimento.

Va dato atto che il gruppo è stato oggetto di una fortissima “cura dimagrante”, riducendo il numero complessivo di partecipazioni dal 2014 al settembre 2017 da 28 a 22 e, se si considerano solo le società operative, a 16 (la differenza, quindi, sarebbe rappresentata da società in attesa di cancellazione: 4 sono in liquidazione, una in concordato preventivo ed una in fallimento).

In particolare, nel passaggio tra l'esercizio 2015 ed il 2016 il gruppo è diminuito di 3 società, essendo state dismesse le società Terme di Acqui spa, SACE spa e Strambino Solar srl.

L'andamento finanziario, tuttavia, come già evidenziato l'anno scorso, continua ad essere fortemente negativo: dal 2012 al 2016 la società ha chiuso gli esercizi con perdite costanti dagli 8,6 milioni del 2012 ai 16 milioni del 2016.

Il patrimonio netto è passato dai 124 milioni del 2012 ai 37 del 2016.

Configurandosi una perdita superiore al terzo del capitale sociale, troverà applicazione l'articolo 2446 c.c.⁴²: qualora la perdita non venisse ridotta entro il successivo esercizio, la società dovrà procedere ad abbattere il capitale sociale.

Su tali aspetti, Regione Piemonte (nota 5 luglio 2018) precisa che le perdite maturate dal 2012 al 2016 sono di carattere eccezionale, legate all'assunzione di partecipazioni non sempre coerenti con la missione societaria originaria. La previsione di dimissione di tali partecipazioni, con la necessità di predisporre necessari accantonamenti, avrebbe determinato le perdite di bilancio. La stessa Regione, infatti, evidenzia la perdita 2017 nettamente inferiore a quella dell'esercizio precedente (circa 730 mila euro a fronte dei precedenti 16 milioni). Quanto all'indebitamento, Regione Piemonte precisa che la società versa in condizioni di cassa ottimali (oltre 4,5 milioni al 31.12.2016, in sensibile miglioramento nel 2017 per la dismissione di alcune partecipazioni) e non risulta indebitata né con i soci né con il sistema bancario.

⁴² Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite [2413], gli amministratori [2381] o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti [2364, 2364 bis]. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione...Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Più nel dettaglio, dalla lettura della relazione al bilancio di esercizio 2016 emerge che le ragioni della perdita risiedono nei rapporti finanziari con la partecipata SIT s.r.l. (Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.; quota di FPP del 99,60%) “nei confronti della quale sono stati effettuati i seguenti accantonamenti e svalutazioni:

- un accantonamento a fondo rischi a copertura dell'intero impegno fideiussorio per euro 9.528.900;
- un ulteriore accantonamento per euro 1.500.000 per il sostegno operativo della società a supporto finanziario dei costi di gestione;
- una svalutazione dei crediti ancora vantati dalla Società nei confronti di SIT per l'importo complessivo di euro 3.708.186 per gli apporti versati e gli utili non incassati nelle associazioni in partecipazione, dopo la compensazione con i fondi rischi già accantonati, sommando complessivamente ad euro 14.737.086 a cui andranno aggiungersi ai fini della perdita di bilancio come voci principali:
- svalutazione di partecipazioni per euro 489.123
- perdita da associazioni in partecipazioni per euro 688.972”.

In sostanza, come risulta dal bilancio di esercizio, nel giugno 2016 la SIT approvava un piano finanziario diretto a riequilibrare la propria esposizione debitoria e la definitiva convenzione di ristrutturazione, tra SIT S.r.l. e le banche creditrici, relativa al piano di risanamento ai sensi dell'art. 63, 3° comma, lettera d) della legge fallimentare, è stata firmata in data 5 ottobre 2016.

Finpiemonte ha rilasciato specifica garanzia sino all'importo di euro 9.528.900,17, sotto forma di lettera di patronage, per il caso in cui SIT non dovesse far fronte al rimborso dei crediti vantati dagli istituti di credito alla scadenza del 31 dicembre 2018.

Inoltre, dal bilancio 2016 emerge che FPP ha sottoscritto con i medesimi istituti bancari un ulteriore impegno al versamento di una provvista variabile da 500 mila a 1,5 milioni di euro per assicurare copertura ai costi di gestione di SIT e rimborsare l'indebitamento.

A sostegno del piano di risanamento venivano destinati i proventi della dismissione di immobili di SIT che tuttavia, come risulta dalla relazione introduttiva al bilancio FPP, allo stato non procede come previsto.

In considerazione di tale situazione, la perdita per FPP (sotto il profilo dell'escussione di garanzia, del finanziamento per euro 1,5 mln e per svalutazione della partecipazione) è superiore ai 15 milioni di euro.

A ciò si aggiunga, come risulta dal piano di revisione straordinaria, che l'esposizione di FPP e di Regione Piemonte comprende anche la postergazione del credito regionale nei confronti di SIT pari a circa euro 12,8 mln, nonché la postergazione del credito di FPP nei confronti di SIT pari a circa euro 15,5 mln.

Ora, sul punto occorre rilevare che tale condotta deve essere valutata con prudenza ed attenzione.

Se è vero, infatti, che la SIT S.r.l. non risulta in perdita di esercizio e che, pertanto, non può trovare applicazione l'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n.175/2016, cionondimeno la Sezione ritiene doveroso evidenziare l'elevata esposizione del socio pubblico, diretta e indiretta per il tramite di FPP. Si rammenta, altresì, che l'articolo 1 del nuovo Testo Unico prevede la sua applicazione a tutte le partecipazioni, dirette e indirette: ciò significa, quindi, che le operazioni effettuate da FPP sono direttamente ascrivibili a Regione Piemonte e che le stesse, pertanto, devono osservare gli stretti vincoli imposti dalla menzionata normativa.

Dunque, pur rilevando l'assenza dei presupposti di cui all'articolo 14 (presenze di perdite di esercizio per un triennio), è altrettanto vero che l'articolo 5 pone particolare evidenza alla convenienza economica di una partecipazione.

Ciò a maggior ragione quando le risorse della fiscalità sono così massicciamente impiegate nel tentativo di mantenere in vita una realtà societaria con un elevatissimo indebitamento, pur in presenza dello schermo societario offerto dalla tipologia societaria scelta.

Sul punto la Regione precisa che il mancato accordo di ristrutturazione avrebbe avuto un impatto finanziario sui conti societari di circa 14 milioni, pari al valore dell'iscrizione in bilancio (da svalutare) ed ai crediti per importi in denaro effettuati.

Tale affermazione convince fino ad un certo punto: se in un caso FPP avrebbe "rischiato" la svalutazione dell'immobilizzazione ed i crediti pregressi, ora il rischio si allarga alle ulteriori garanzie ed iniezioni di liquidità con la speranza (speranza, non certezza) che tale ristrutturazione possa garantire le aspettative patrimoniali del socio.

Tanto è vero che la stessa Regione Piemonte ammette il fallimento degli obiettivi di dismissione previsti dal Piano di ristrutturazione, con conseguente nuova trattativa con i creditori finanziari per un allungamento del piano (che dovrebbe arrivare al 2021).

Tale rimodulazione del piano si accompagna ad un'estensione delle garanzie e dell'impegno finanziario di Finpiemonte Partecipazioni, rispetto al quale vanno ribadite le considerazioni in precedenza svolte.

Tornando alla situazione di FPP va detto che i dati finanziari rendono imperativa la ristrutturazione del portafoglio di azioni / quote detenute: tale attività, che il piano di revisione dichiara essere in attuazione, presumibilmente potrebbe portare ad un ulteriore peggioramento dei conti societari (sotto il profilo della svalutazione delle partecipazioni detenute, ricordato che FPP ha un capitale impiegato in società terze di euro 104.629.378).

Sempre relativo al profilo della ristrutturazione del portafoglio delle partecipate è l'articolo 13 della Legge regionale 27 gennaio 2015, n.1, a mente del quale *“La Giunta regionale dà mandato a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di provvedere alla alienazione del patrimonio inutilizzato delle società partecipate”*. Si tratta, com'è ovvio, di una previsione molto importante diretta a razionalizzare il patrimonio immobiliare del gruppo FPP. Da notare, peraltro, che il socio pubblico non autorizza ma espressamente dà mandato: ciò significa, in altri termini, una precisa volontà dell'organo legislativo di provvedere in tal senso.

Il piano di revisione si limita a riferire che *“È in corso di avvio l'implementazione della ricognizione del patrimonio immobiliare delle società partecipate, ai sensi di quanto previsto dall'art.13 della L.R. n.1/2015, al fine di individuare il patrimonio inutilizzato in seno a tutte le partecipazioni detenute da Regione Piemonte; in esito a tale ricognizione, verrà predisposto un piano di dismissione di tali asset (qualora non strumentali)”*.

Dunque, sembrerebbe di capire che, nonostante l'input risalente al gennaio 2015, al settembre 2017 il progetto non sia ancora partito.

A seguito di specifica istruttoria è emerso che *“Finpiemonte Partecipazioni ha terminato la fase ricognitiva del patrimonio di natura immobiliare in seno alle proprie società partecipate ed ha approfondito le modalità di predisposizione di un piano di dismissione”*: concretamente, tuttavia, alla Sezione non risulta alcunché. Anzi, dal tenore della risposta si può dedurre l'inesistenza di un piano di dismissione essendo solo in fase di studio le modalità per la sua futura predisposizione.

Con riguardo alle singole società partecipate, come già negli anni scorsi, può essere esaminata la situazione delle più significative, già individuate nelle precedenti relazioni allegate al giudizio di parifica.

Expo Piemonte S.r.l.:

società partecipata da FPP al 38,89%, gestisce una struttura fieristica ed espositiva polifunzionale.

Tale società versa ormai irrimediabilmente in situazione di crisi strutturale.

Al fine di ottenere l'archiviazione di un'istanza fallimentare, FPP ha acquistato un credito di euro 550.000 vantato da Codelfa S.p.A.

Evitato il fallimento, risultano tuttora pendenti le trattative per la cessione di asset immobiliare ad un gruppo orafo.

A seguito di specifica istanza istruttoria, Regione Piemonte ha precisato che *“in data 23 novembre 2017 è stato sottoscritto preliminare di vendita dell'intero compendio immobiliare in capo ad Expo Piemonte alla società Laboratorio Damiani S.r.l., società del Gruppo Damiani, condizionato all'ottenimento del finanziamento bancario oltre che della variante urbanistica. Relativamente all'ottenimento del finanziamento bancario, sono pervenute le delibere sia dell'Istituto di Credito sia di Finpiemonte S.p.A.; pertanto, entro il mese di maggio 2018 si perfezionerà apposito atto dal notaio. Proseguono, inoltre, le operazioni presso il Comune di Valenza per l'ottenimento della variante urbanistica.*

Nell'Assemblea tenutasi in data 08/05/18, l'Amministratore Unico ha comunicato che l'atto di vendita potrà essere firmato entro la fine dell'esercizio 2018; in tale assemblea i soci hanno votato favorevolmente alla convocazione di un'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento della Società e la nomina del liquidatore.

Inoltre, si segnala che, secondo quanto comunicato dall'Amministratore Unico di Expo Piemonte, come confermato da sua ultima comunicazione del 10/05/18, allo stato attuale la società, grazie all'incasso della suddetta vendita al gruppo Damiani, sarà in grado di restituire a Finpiemonte Partecipazioni il credito di euro 550.000 acquistato da Codelfa SpA. Si evidenzia che l'acquisto di tale credito ha permesso: (i) di evitare il fallimento di Expo Piemonte S.r.l.; (ii) di consentire il perfezionamento dell'insediamento di Damiani all'interno del compendio immobiliare di Expo Piemonte, con importanti ricadute in termini anche di assunzione di nuovo personale da parte del Gruppo Damiani, che centralizzerà in tale sede tutte le sue principali funzioni societarie; (iii) di consentire, secondo quanto prospettato dall'Amministratore Unico di Expo Piemonte, una volta ceduto il compendio immobiliare al Gruppo Damiani, di disporre di tutte le risorse necessarie per saldare tutti i debiti e per chiudere in bonis la liquidazione della Società, evitando una procedura fallimentare”.

In ordine al finanziamento di società in crisi aziendale (la perdita di esercizio è una costante quantomeno dal 2011) si rammenta quanto sopra esposto in ordine alla portata del nuovo D.Lgs. n.175/2016, esteso anche alle partecipazioni indirette. Ciò significa, a parere della Sezione, che in simili ipotesi (partecipazione indiretta per il tramite di società controllata)

troverà applicazione l'articolo 14 del Testo Unico, contenente l'espresso divieto di *“sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”*.

D'altra parte, qualora FPP non fosse intervenuta, anche dichiarato il fallimento si sarebbe proceduto alla vendita dei beni ed alla ripartizione dell'attivo.

È evidente che evitare a tutti i costi una procedura concorsuale, laddove l'ente pubblico benefici dello schermo societario, con iniezione di risorse della fiscalità, può comportare il rischio di ulteriori perdite finanziarie per il socio pubblico.

Nella fattispecie in esame, infatti, la soluzione potrebbe essere positiva (così come rassicurato da Regione Piemonte anche, da ultimo, con le deduzioni del 5 luglio) ma essa, in linea generale, presenta evidenti rischi ed è proprio per tali motivi che si pone in contrasto con le previsioni dell'ordinamento.

Settore Logistica e Trasporti

Per tale settore, com'è noto, Regione Piemonte prevede la costituzione di un polo integrato Piemonte – Liguria – Lombardia della logistica, prevedendo a tal fine la costituzione di una cabina di regia quale strumento di governance di livello sovraregionale ai fini di una definizione condivisa delle articolazioni della Piattaforma logistica del Nord-Ovest.

Come si legge nella D.G.R n.5 – 5270 del 28/06/2017 *“attraverso la costituzione di un sistema integrato tra SITO, CIM e RTE, che svolgono funzioni e servizi tra loro complementari, si ritiene possibile creare un sistema logistico fortemente competitivo in Europa. In detto sistema la Regione Piemonte, presente con quote azionarie anche di controllo nelle citate società, funge da elemento catalizzatore e da garante per l'integrazione in una fase successiva da altri partner finanziari e industriali. È di tutta evidenza, infatti, come, qualora tra l'area logistica in questione e gli interporti della Liguria avvenisse una integrazione, l'area di cui si discute potrebbe acquisire, a livello europeo, una funzione particolarmente strategica”*.

Le società coinvolte sono quindi la CIM S.p.A. (società che sviluppa e gestisce il Centro interportuale merci di Novara), la RTE S.p.A. (società che sviluppa e gestisce il terminal ferroviario di Rivalta Scrivia) e la SITO S.p.A. (società che gestisce l'interporto di Torino).

Sotto il profilo giuridico, l'obiettivo è costituire una nuova società con compito di Sub-Holding della logistica, finalizzata allo sviluppo di un piano di investimenti nel settore logistico e alla

dismissione di quote della stessa con aperture a capitali privati, sul presupposto che ai sensi dell'articolo 3, comma 5, Legge regionale n.7/2017, Finpiemonte partecipazioni ha facoltà di *“promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti”*.

Tale progetto, dunque, si fonda sulla capacità di attrarre capitali privati, diversamente restando sostanzialmente inutile la creazione di un altro soggetto giuridico *“di mero coordinamento”*.

In disparte la discrezionale scelta amministrativa (si rammenta che la Sezione, acquisito il piano industriale di tale progetto, aveva manifestato, nei limiti delle proprie competenze, perplessità sul fondamento dello stesso e, in ultima analisi, sulla necessità dello strumento societario in un settore finanziariamente a forte rischio), la menzionata delibera di Giunta prevede che entro dicembre 2017 dovessero concludersi le seguenti fasi:

- a) definizione delle modalità di agglomerazione nella sub-holding delle partecipazioni nelle società operative, previa verifica con i soci di RTE, SITO, CIM delle condizioni giuridiche (statuti e patti parasociali in essere) ed economiche; definizione degli atti fondamentali della Newco (tra cui statuto e patti parasociali); definizione dei valori delle partecipazioni che i soci di RTE SITO e CIM vorranno apportare nella Newco;
- b) acquisizione manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati funzionali all'ingresso nel capitale della sub-holding di soggetti pubblici e privati sulla base delle modalità definite nella fase precedente;
- c) correlata e connessa redazione del piano industriale e di sviluppo della Sub Holding.

A seguito di specifica istruttoria è emerso che allo stato l'attuazione del progetto descritto ha subito un rallentamento a causa della decisione del comune di Novara di cedere la propria quota in CIM.

La Regione, in particolare, ha riferito quanto segue:

“A seguito del mandato conferito attraverso la D.G.R. n.5-5270 del 28/06/2017, a partire dal mese di luglio 2017 sono state avviate le azioni necessarie ad implementare il primo dei tre sottopunti di cui è costituita la FASE 1 del percorso (articolato in 4 fasi) da completarsi entro il 31/12/2017, previsto dalla delibera (...).

Sin da subito vi sono stati incontri con i principali soci di riferimento delle società operative: la scelta di fondo che ha orientato questa prima fase è stata caratterizzata in particolare dalla volontà

di costruire un accordo "forte" con alcuni di tali soci, sia pubblici che privati in grado di determinare, con il conferimento delle loro quote, il controllo delle società coinvolte.

Sulla base di queste premesse si sono quindi succeduti una serie di riunioni con gli esponenti di alcuni soci di riferimento delle società operative (tra gli altri, il Comune di Novara e la Socotras Spa, che consentirebbero il controllo di CIM e SITO) volti a definire gli elementi di una bozza di term sheet, propedeutico alla stesura di uno statuto e di un patto parasociale, nel quale fossero definite le condizioni per il closing dell'operazione.

La negoziazione volta alla ricerca di un compromesso ha evidenziato difficoltà non trascurabili, ma avrebbe forse potuto essere finalizzata positivamente se non fosse intervenuta, da parte del Comune di Novara, la modifica della scelta strategica iniziale (conferimento della quota nella SHL, per successiva alienazione) attraverso la formalizzazione della volontà di alienare la partecipazione detenuta nella società CIM Spa entro il 31/12/2018.

Tale scelta determina un significativo depauperamento della Sub-holding, che - senza la quota detenuta dal Comune - perde il controllo di CIM Spa.

Anche alla luce di questa novità, la Regione ha concesso a FPP una proroga temporale per poter completare il sottopunto (ii) e poi il conseguente sottopunto (iii) della FASE 1 .

Tale proroga è stata formalizzata il 19 gennaio 2018, con un'estensione del termine per la costituzione della subholding al 30 giugno 2018.

A seguito di ulteriori incontri/confronti tra le Parti è stato ipotizzato un percorso alternativo, che contemperasse la volontà del Comune di Novara di alienare la propria partecipazione entro il 31/12/2018. Tale percorso prevede tre punti principali:

- *La volontà di FPP di indire, subito dopo la costituzione della Newco, una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la cessione di una quota rilevante della propria partecipazione tale da garantire, insieme a quella del Comune di Novara, il controllo della Newco stessa;*
- *La volontà di FPP di mantenere, a cessione avvenuta, una quota di dimensioni tali da consentire comunque l'esercizio di diritti di minoranza e di veto finalizzati a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico regionale;*
- *La possibilità per i soci privati della Newco di partecipare alla procedura di vendita su un piano di parità con tutti i terzi, fatto salvo un eventuale diritto di seguito in caso di non aggiudicazione da parte loro della procedura.*

Nella discussione svoltasi con i rappresentanti di Socotras, gli stessi hanno valutato non sufficiente il mero diritto di seguito ritenendo fondamentale il riconoscimento di un diritto di prelazione non accettabile da parte di FPP.

Da quanto sopra emerge che l'operazione Subholding è ad un bivio: qualora il Comune di Novara, che intende avviare la procedura entro il mese di giugno 2018, riesca nell'intento e la partecipazione venga acquisita da un soggetto che sarà poi disponibile a conferire la quota nell'operazione Subholding, si potrà ritornare allo schema originario. In caso contrario, l'operazione dovrà venire necessariamente abbandonata e FPP dovrà dar corso a quanto previsto dal piano straordinario di razionalizzazione in caso di mancata realizzazione della sub-holding”.

Allo stato, pertanto, l'operazione è sospesa in attesa degli sviluppi legati alla cessione di quota da parte del comune di Novara (ad oggi, ogni decisione non verrà presa prima del mese di settembre 2018). La Sezione, pertanto, avendo già espresso le proprie considerazioni, non può che prendere atto di quanto comunicato.

Si segnala, infine, che RTE S.p.A. è una società in perdita strutturale dal 2011, con un patrimonio netto dimezzatosi dal 2011 al 2016: simili partecipazioni, tra l'altro di modesta entità (inferiore al 5%) andrebbero dismesse e non semplicemente inserite all'interno di un diverso contesto giuridico. Se poi Regione Piemonte ritenesse tale settore necessario ai suoi scopi, allora andrebbe valutato l'utilizzo di strumenti giuridici alternativi sul presupposto dell'incompatibilità della civilistica società di capitali con l'antieconomicità dell'attività.

Sul punto la Regione ha da ultimo precisato che la società ha ceduto in affitto il ramo d'azienda “terminalistico” fino al 31/12/2023 ed in tal modo dovrebbe fortemente ridursi la perdita annuale. In ordine al futuro della partecipazione societaria, Regione Piemonte ribadisce che l'alternativa sarà l'ingresso nel polo logistico attraverso la costituzione della subholding oppure l'alienazione della quota detenuta.

Consepi S.p.A.:

società che si occupa della sicurezza stradale con gestione del “Centro Regionale della Sicurezza Stradale” denominato MotorOasi Piemonte operante in forma fissa a Susa (TO) e in forma itinerante mediante l'uso di idonea attrezzatura, è partecipata da Finpiemonte Partecipazioni al 50,15%.

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni la società genera perdite in modo costante dal 2011 al 2016, con progressiva erosione del capitale sociale.

Il piano di revisione straordinaria evidenzia che

“nei primi mesi del 2016, il sistema bancario ha ritenuto di operare un rilevante taglio (circa 300.000 euro su complessivi 1.450.000 euro) degli affidamenti bancari accordati alla Società;

quindi, si è provveduto a reperire un nuovo soggetto finanziatore, che si è reso disponibile - previo il rilascio di una lettera di patronage da parte degli azionisti di riferimento – alla concessione di una linea di credito, fino ad un massimo di euro 300.000.

- ad aprile 2016 la società ha provveduto ad affidare, con costi a carico dei soci di riferimento, l'incarico per la redazione di una perizia mirata alla valutazione dei rami di azienda Truck Station e Pista di Guida sicura, prodromica alla riorganizzazione societaria che dovrà necessariamente seguire alla ricollocazione dei due rami di azienda sopra menzionata”.

A seguito di specifica istanza istruttoria è emersa l'effettiva esposizione di FPP, sotto forma di finanziamenti o garanzie prestate o costi sostenuti dai soci, nei termini che seguono:

- Finanziamento soci, fruttifero: 200.000 euro (concessi nel 2015 e nel 2016, ogni volta per un ammontare pari ad euro 100.000, come iniezione di liquidità necessaria a garantire la continuità aziendale nella fase di transizione verso la rilocalizzazione dei due rami di azienda);
- Garanzie prestate: lettera di patronage per euro 175.000 rilasciata per consentire la concessione di una linea di credito alla società da parte dell'Istituto di Credito Rivabanca (ora Banca d'Alba) pari ad euro 300.000, dopo la decisione di Unicredit di revocare la propria linea;
- Costi per perizia ramo di azienda Truck Station:

Perizia resa il 01/04/2016, ammontare dell'incarico affidato all'ATI selezionata con gara: euro 18.500,00 + IVA, di cui costi sostenuti da FPP euro 9.750,00;

Addendum della perizia di cui al punto precedente: ammontare dell'incarico: euro 6.000,00 + IVA, di cui sostenuti da FPP euro 6.000,00 + IVA;

Aggiornamento perizia di cui sopra affidato a PRAXI da Consepi in data 20/02/2018, ma con copertura a carico SITAF e FPP; ammontare dell'incarico euro 6.000,00 + IVA di cui a carico di FPP euro 3.000,00 + IVA.

Ancora una volta, si rammenta che il finanziamento di società in costante perdita strutturale non appare coerente con il divieto previsto dall'articolo 14, comma 5, del D.Lgs. n.175/2016, espressione di un più generale principio di divieto di soccorso finanziario di società in decozione mediante risorse pubbliche.

Con le deduzioni del 5 luglio 2018 la Regione ha precisato di non aver concesso ulteriori finanziamenti e che quanto sopra descritto si pone all'interno del tentativo di salvezza della

società attraverso la rilocalizzazione dei due rami d'azienda. In caso di insuccesso, si procederà alla liquidazione della società.

Pur prendendo atto di quanto esposto, che evidentemente costituisce una modalità d'azione standard del socio pubblico, si segnala che tali scelte determinano una maggiore esposizione di FPP e, quindi, un aumento del rischio potenziale.

Miac S.c.p.A.:

società partecipata al 33,75%, gestisce il mercato agroalimentare all'ingrosso della provincia cuneese, oltre ad erogare servizi di lavaggio e disinfezione dei mezzi, pesatura autocarri, stalla di sosta, macellazione.

Anche per tale partecipata vale lo stesso discorso sopra svolto: la società è in perdita strutturale dal 2011 al 2016 con progressiva erosione del capitale sociale.

Il piano di revisione ricorda la decisione di aggregare tale società con Fingranda e Tecnogranda al fine di creare un polo aggregato di sviluppo territoriale del cuneese. Inoltre, si ipotizza di *“valorizzazione delle aree al contorno dell'infrastruttura esistente, con il fine di realizzare un vero cluster del settore agroalimentare di eccellenza della provincia Granda”*, partecipando ad un bando per il polo dell'innovazione nel settore agroalimentare.

Si ribadisce, su tale società, quanto già affermato nelle precedenti relazioni: la partecipazione di FPP (e quindi di Regione Piemonte) in MIAC non pare strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo n.175/2016.

A ciò conduce, inoltre, la situazione di società strutturalmente in perdita.

Settore territorio

Citta Studi S.p.A.:

partecipata al 21% da FPP, gestisce una Sede Universitaria, un'Agenzia per la Formazione Professionale, un Centro Congressi, una Biblioteca Specialistica ed un'area di Servizi, Ricerca e di Consulenza alle Imprese.

La società è in perdita strutturale con progressiva erosione del patrimonio netto: non vi sono ragioni, quindi, per il suo mantenimento e la Sezione aveva già manifestato perplessità sul suo mantenimento.

Nel piano di revisione si legge ora che *“Nel corso della revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. n.175/2016, stante il riconoscimento quale partecipazione non strettamente necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali, benché coerente con gli stessi, l’opzione strategica inizialmente individuata (valorizzazione nei PST) è stata variata (ora Cessione)”*:

Con la nota 5 luglio 2018 la Regione ha chiarito che quest’ultimo inciso è un mero refuso e che l’intendimento della Regione è di mantenere la partecipazione in Città Studi in quanto ritenuta fondamentale.

La Sezione prende atto del chiarimento e ribadisce l’incompatibilità dello strumento civilistico della società di capitali con andamenti strutturalmente deficitari.

Montepo S.p.A.

società che si occupa della realizzazione del polo integrato di sviluppo di Trofarello e Moncalieri: anche in tal caso la società in perdita strutturale dal 2012 con patrimonio netto dimezzatosi.

Regione Piemonte ha previsto di procedere alla liquidazione della società (scelta appropriata) ma condizionandola al termine del progetto denominato “Movicentro”.

Come risulta dal sito della Agenzia della mobilità piemontese, si tratta di un programma di intervento che ha previsto, in corrispondenza di nodi significativi delle reti di trasporto pubblico e privato, la realizzazione di una serie di poli di interscambio (interventi destinati a connettere due o più modi di trasporto) al fine di rendere più agevole e funzionale la mobilità delle persone.

Dalla relazione non è dato comprendere, tuttavia, la portata di tale programma, i tempi ed i costi: si tratta di informazioni che, in presenza di una simile società, sarebbero state necessarie. Con la nota 5 luglio 2018 la Regione, pur senza affrontare gli elementi di dubbio sopra riportati, ha precisato l’avvenuta delibera della liquidazione nell’assemblea del 9 aprile 2018.

SIT S.r.l. (Sviluppo Investimenti Territorio):

società quasi interamente posseduta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., si richiamano le considerazioni già sopra svolte nella parte relativa a FPP.

Il piano di revisione comunica che *“nel corso della revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. n.175/2016, stante l’attivazione degli strumenti previsti dall’art.14 (l’accordo di ristrutturazione ex art. 67 della L. Fall., con moratoria sino al 31 dicembre 2018) l’opzione strategica inizialmente individuata (aggregare/liquidare) è stata variata (mantenere)”*.

Analoghe preoccupazioni sono sempre state manifestate dalla Sezione con riguardo a **Torino Nuova Economia S.p.A.**:

partecipata dal FPP al 43,54%, che si occupa del processo di riqualificazione e valorizzazione del polo tecnologico di Mirafiori e del Campo Volo di Collegno.

Detto in altri termini, la società riqualifica lotti industriali da destinare alla successiva vendita/locazione a soggetti terzi.

Di tale società la Sezione già da tempo aveva sottolineato le difficoltà finanziarie e le perplessità circa il suo mantenimento.

Lo stesso piano di revisione, d'altra parte, ricorda che *“le ingenti uscite correnti di breve periodo (relative al recesso del socio ex Provincia di Torino, ai pagamenti arretrati afferenti l'IMU, agli interventi di riqualificazione ambientale della “Zona C”, comprese le prescrizioni impartite da ARPA Piemonte, nonché agli ulteriori interventi di valorizzazione delle aree in proprietà) hanno determinato per la Società uno stato di tensione finanziaria (mancanza di liquidità per sostenere i debiti contratti e gli investimenti programmati), che ne sta compromettendo l'equilibrio”*.

Alla data di redazione del piano l'ultimo aggiornamento disponibile è il seguente: *“in data 4 agosto 2017 la Società ha depositato, presso il Tribunale di Torino, il ricorso al concordato preventivo ex art. 161, 6° comma L. Fall.; con decreto emesso in data 11 agosto 2017, il Tribunale di Torino ha concesso alla Società il termine del 9 dicembre 2017 per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo”*.

Sotto il profilo della scelta strategica, il piano di revisione si limita a riferire l'obiettivo di *“Mantenere in caso di accoglimento concordato in continuità”*.

Considerato che nel precedente piano di razionalizzazione si indicava TNE come società con una *“Mission affine con altre realtà del gruppo”* (ciò che renderebbe necessario procedere ad aggregazione con altre realtà del gruppo ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera C, del Decreto Legislativo n.175/2016), sarebbe stato opportuno fornire maggiori informazioni.

A seguito di specifica istruttoria, la Regione ha chiarito che *“considerato lo stato di crisi conclamato della società (depositato il ricorso di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità ex artt. 160 e ss L. Fall.), risulta prioritaria la messa in sicurezza della società, subordinando eventuali operazioni di aggregazione alla buona riuscita delle fasi di ristrutturazione e riorganizzazione”*.

Con le deduzioni del 5 luglio 2018 Regione Piemonte ha precisato che la società, nell'aprile 2018, ha depositato un nuovo piano industriale di ristrutturazione ed una domanda di concordato preventivo in continuità. In caso di omologazione del concordato, FPP si è

impegnata ad un contributo (sotto forma di finanziamento soci) per euro 2 milioni, garantito dalla cessione di un credito locatizio e da iscrizione ipotecaria.

La Sezione, prendendo atto di quanto comunicato, rimanda alle considerazioni sopra svolte circa l'opportunità dell'intervento pubblico a sostegno di imprese in crisi, anche ove finalizzato alla "messa in sicurezza" di una società.

Settore Turismo

La Tunno S.r.l.:

è la società che si occupa di gestire ed organizzare visite guidate alla miniera «Gianna e Paola» presso il polo museale Scopriminiera (TO).

Da tempo è prevista la trasformazione di tale società, che ha chiuso il 2016 nuovamente in perdita nonostante lo sforzo di riduzione dei costi, in fondazione.

Il Piano di revisione riferisce che *“Se tale trasformazione societaria non sarà approvata entro il 31 dicembre 2017, si procederà alla messa in liquidazione della Società”*.

A seguito di specifica istruttoria è emerso che allo stato la procedura è ancora in essere, in attesa dell'affidamento del servizio di gestione dell'ecomuseo regionale delle miniere e della Valle Germanasca (il bando risulta scaduto il 16 aprile 2018). Solo in caso di affidamento alla neo costituita fondazione questa procederà all'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte.

In caso di mancata aggiudicazione del servizio, Regione Piemonte comunica che si procederà alla liquidazione della società La Tunno S.r.l.

Dal punto di vista finanziario, l'esercizio 2017 si è chiuso con una perdita pari ad euro 1.852,00, in miglioramento rispetto al precedente esercizio (che si era chiuso con una perdita di euro 10.781,00) grazie ad un incremento delle vendite di biglietti di ingresso per le visite delle miniere Paola e Gianna che registrano un risultato finale di 17.200 ingressi (rispetto ai 14.001 ingressi dell'esercizio precedente).

Con le deduzioni 5 luglio 2018 la Regione ha riferito dell'avvenuta aggiudicazione della gestione dell'ecomuseo e, conseguentemente, della procedura di iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche.

Monterosa 2000 S.p.A.:

partecipata da FPP al 38,06%, gestisce gli impianti sciistici del Monte Rosa ad Alagna Valsesia.

Sull'attinenza ai fini pubblici di simili società, va rilevato che essa è oggi normativamente sancita dall'articolo 4, comma 7, del nuovo Testo Unico.

Cionondimeno, la Sezione continua a nutrire perplessità sull'intervento pubblico a sostegno di società in costante perdita.

L'impegno regionale, come indicato nella relazione di parifica 2016, è il seguente:

- Impegno regionale per investimenti pari a euro 7,5 mln, di cui euro 3,6 mln già finanziati e convertiti a capitale sociale, euro 0,685 mln già versati alla Società e da convertire a capitale sociale, euro 3,4 mln ancora da finanziare, prorogandone la scadenza al 2020;
- In data 28/01/16, sono stati deliberati due aumenti di capitale, entrambi con scadenza 31/12/2020: un aumento di capitale a servizio della conversione prestito obbligazionario, riservato esclusivamente a Finpiemonte Partecipazioni (in nome e per conto di RP) di importo pari a euro 10.328.000,00; un aumento di capitale scindibile, libero, di importo euro 10.328.000;
- Regione Piemonte, attraverso la L.R. 6 aprile 2016 n.6, ha stanziato le risorse necessarie per la completa attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto il 14/12/2009 e aggiornato in data 22/07/2015, con un contributo regionale pari ad euro 3.162.722,5 da versare negli esercizi 2016, 2017 e 2018.

Ciò che emerge è, da un lato, l'attinenza ai compiti istituzionali prevista direttamente dal legislatore, dall'altro la natura di società in perdita strutturale da molti anni.

Dunque, se può essere ammissibile un intervento eccezionale a sostegno di investimenti e ristrutturazioni, ciò non deve rivelarsi l'ennesima iniezione di risorse pubbliche in società antieconomica. D'altra parte, occorre considerare che un sostegno prolungato ad una società in costante perdita, oltre ad essere del tutto antieconomico (anche ove non ricorrenti i presupposti di cui all'articolo 14 D.Lgs. n.175/2016), si presta ad alterare illegittimamente la concorrenza tra gli operatori del settore.

Tale quadro va aggiornato alla luce delle deduzioni del 5 luglio 2018: l'esercizio 2017 (al 30.09.2017) risulta in utile per circa 50 mila euro, con sensibile incremento del valore della produzione (in particolare, dei ricavi caratteristici).

Ora, tale risultato positivo di esercizio, tuttavia, non muta le perplessità della Sezione in ordine agli interventi a sostegno di imprese in crisi: non si tratta di valutare a posteriori il positivo

andamento quanto di prendere atto del rischio insito nell'utilizzo di risorse della collettività in imprese strutturalmente deficitarie.

Senza contare, e tale profilo resta rilevante, l'alterazione della concorrenza.

Per quanto concerne il settore finanziario, **Eurofidi S.c.r.l.** risulta posta in liquidazione nel corso del 2016 con stima di durata della liquidazione in 5 anni.

Fingranda S.p.A.:

Società di cui FPP detiene circa il 46 % del capitale sociale: il piano di revisione dà atto che *“benché sia ancora in corso la valutazione da parte degli stakeholder l'ipotesi di aggregazione delle società MIAC e FINGRANDA in un'unica “Agenzia di sviluppo” territoriale cuneese, nel corso della revisione straordinaria ex art. 24 D.Lgs. n.175/2016, si è ritenuto di procedere con una variazione dell'opzione strategica inizialmente individuata (solo aggregazione) prevedendo anche l'opzione di “cessione” ovvero, in caso di esito negativo, la messa in liquidazione”*.

Dal 2012 la società chiude i propri bilanci in costante perdita (con progressiva riduzione del patrimonio netto) e per questo la Sezione aveva espresso *“perplexità in ordine al progetto di integrazione con altre realtà del territorio cuneese (Tecnogranda e Miac) al fine di creare un polo del settore agroalimentare, specie in difetto di qualunque informazione finanziaria concreta”*.

Dunque, potrebbe essere apprezzabile l'ipotesi presa in considerazione da Regione Piemonte di cessione/liquidazione della società.

Tale opzione, tuttavia, sembrerebbe essere subordinata a quella di aggregazione rispetto alla quale, come già per i precedenti piani di razionalizzazione, il piano di revisione non fornisce indicazioni precise.

Le note del 5 luglio evidenziano, invece, che la società verrà posta in liquidazione contestualmente all'approvazione del bilancio 2017 e dunque in una prossima assemblea.

Il piano di revisione menziona il possibile ingresso nel capitale sociale della società LIFT S.p.A., società privata di gestione degli impianti sciistici di Limone Piemonte.

Occorre ricordare, infatti, che Fingranda ha sottoscritto un prestito obbligazionario di 1.500.000 € emesso della società LIFT S.p.a., già rinegoziato nel corso del 2015 e che la stessa LIFT S.p.a. ha richiesto in data 17 marzo 2016 un'ulteriore rinegoziazione del prestito obbligazionario. Il piano di revisione aggiorna la situazione precisando che:

- l'assemblea dei soci di FINGRANDA del 19 luglio 2017, a seguito di quanto concordato tra i principali soci (FCRT, FCRC, Comune di Cuneo...), ha deliberato di procedere nel

senso di favorire il coinvolgimento di FINGRANDA e del Comune di Limone Piemonte nel capitale sociale di LIFT;

- in data 4 agosto 2017 il Comune di Limone e la FINGRANDA hanno espresso, tramite comunicazione a firma congiunta, la propria manifestazione di interesse all'ingresso nella compagine sociale di LIFT tramite:
 - a) Il conferimento dei 3 impianti di arroccamento (in proprietà o in diritto d'uso) del Comune di Limone Piemonte nell'ambito di un aumento di capitale dedicato secondo le condizioni che verranno concordate tra le parti sulla base di quanto previsto dall'art 2343 C.C.;
 - b) la conversione in azioni del prestito obbligazionario sottoscritto da Fingranda S.p.A..

In sostanza, dunque, si prospetta l'ingresso di Fingranda (evidentemente non essendo Lift in grado di restituire il prestito di 1,5 mln) e del comune di Limone Piemonte nel capitale sociale di Lift S.p.A.

Tale scelta, anche se con specifico riguardo all'ente locale, è già stata fortemente criticata dalla Sezione con la deliberazione n.48/2017/SRCPIE/PAR cui si rimanda.

La Lift, nonostante l'ultimo bilancio in utile al 30 giugno 2017, ha chiuso quantomeno gli ultimi 4 esercizi precedenti in perdita (2013: - 418.586,00; 2014 - 108.199,00; 2015 - 279.266,00; 2016 -750.736,00): non è dato sapere, quindi, se si tratta di società che ha risolto i propri problemi gestionali ovvero se l'esercizio 2017 ha rappresentato un'eccezionalità.

La Regione, con le note del 5 luglio 2018, ha affermato l'avvenuto risanamento della Lift che chiuderebbe anche il bilancio al 30.06.2018 in utile.

Cionondimeno, dal punto di vista di Fingranda, desta forti perplessità che una società in perdita strutturale rinunci ad un proprio credito in cambio della partecipazione in altra società (Lift) che nell'ultimo quinquennio ha chiuso una sola volta il bilancio in attivo (il 2018 ovviamente non è stato approvato).

Ora, se è vero che l'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. n.175/2016 ammette la partecipazione in società di gestione impianti di risalita, è altrettanto vero che simili previsioni vanno coordinate all'interno del nostro sistema giuridico.

Dunque, in primo luogo occorre declinare tale previsione con l'ente di riferimento, non potendosi generalizzare per qualunque ente il giudizio di legittimità del legislatore: si consideri, ad esempio, che per l'ente Città metropolitana la partecipazione in simili società avrebbe poco

significato. Parimenti, si ritiene che tali partecipazioni possano giustificarsi per l'ente locale di prossimità e non per l'ente regionale.

Ma andando oltre, la riflessione che si impone è che, anche ammessa la legittimità “finalistica”, occorre pur sempre tenere fermi gli altri limiti: la partecipazione in società in perdita non è ammissibile. Non lo è né sotto il profilo civilistico (per l'ordinamento civile la società di capitali è diretta alla produzione di profitto o, quantomeno, all'integrale copertura dei costi), né sotto quello dell'utilizzo di risorse della collettività.

Ancora, in tanto una partecipazione ha senso, in quanto serve al sostegno di un'iniziativa economica (fase start up): una volta che la società è avviata e strutturata, la partecipazione del socio pubblico perde di significato.

D'altra parte, se si tratta di sostenere economicamente una società (che, evidentemente, non è in grado di sopravvivere), lo strumento societario non è né appropriato né necessario.

Con le ultime deduzioni la Regione ha riferito di ritenere “*l'eventuale operazione di conversione non compatibile con i tempi ormai stringenti della prevista messa in liquidazione della società Fingranda S.p.A.*”.

Si ritiene preferibile, considerato anche il miglioramento dei conti della Lift, che Fingranda debba agire per il recupero del proprio prestito e non per acquisire in portafogli una partecipazione in limine dell'apertura della fase liquidatoria.

3. Il bilancio consolidato per l'anno 2016

a. Premessa

Prima di esaminare le risultanze del bilancio consolidato approvato dalla Regione Piemonte è necessario premettere che l'ultimo documento disponibile è il bilancio adottato dall'Ente nel mese di maggio 2017, relativo all'esercizio 2016. Tale circostanza è una diretta conseguenza dei tempi di approvazione del bilancio consuntivo della capogruppo (il cui rendiconto viene approvato in seguito al giudizio di parificazione) e dei soggetti inseriti nel perimetro del Gruppo (i cui bilanci consuntivi sono approvati nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di esercizio finanziario).

Si verifica, dunque, una discrasia, in quanto oggetto del presente giudizio di parificazione è il rendiconto relativo all'esercizio 2017 mentre l'ultimo bilancio consolidato disponibile della Regione Piemonte è relativo all'esercizio 2016.

In base alle indicazioni del D.Lgs. n.118/2011, principio contabile applicato 4/4, il bilancio consolidato è “...un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività”. Lo scopo è quello di fornire uno “...strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un’unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione” (cfr. par. 1 del principio contabile 4/4 del D.Lgs. n.118/2011).

Già utilizzato nell’ambito della contabilità per i gruppi di imprese private, i cui bilanci sono supportati da principi civilistici e redatti con i principi della contabilità economico-patrimoniale, lo strumento applicato agli Enti locali vede un gruppo composto da una capogruppo, rappresentata dall’Ente locale, e da tutti gli organismi da questa controllati o partecipati, sui quali è esercitato un controllo significativo o un’influenza decisionale.

L’attività propedeutica alla approvazione del bilancio, pertanto, è quella della definizione del perimetro “Amministrazione Pubblica” o “Gruppo amministrazione pubblica”, cui segue la definizione dell’ambito di consolidamento.

In sostanza, i passaggi necessari alla predisposizione del bilancio consolidato sono tre:

1. Definire l’area del GAP (gruppo amministrazione pubblica);
2. Definire l’area di consolidamento (ovvero degli organismi inseriti nel GAP che possono concorrere a definire il bilancio consolidato);
3. Selezionare gli organismi e i soggetti che contribuiranno alla definizione del bilancio, operando una scelta sulla base dei canoni indicati dal legislatore, non ultimo quello di “rilevanza” (allegato 4/4 del D.Lgs. n.118/2011, punto 3.1).

La perimetrazione svolta da Regione Piemonte si trova in due distinti provvedimenti: la D.G.R. n.3 - 4022 del 10 ottobre 2016 e la D.G.R. n.6 – 5060 del 22 maggio 2017.

b. Area di consolidamento

Con la D.G.R. n.3 - 4022 del 10 ottobre 2016, la Regione Piemonte ha provveduto, ai sensi dell’art. 11 bis e seguenti del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, ad individuare i componenti del “Gruppo Regione Piemonte” (di seguito, “il Gruppo”) e del “Perimetro di

Consolidamento del Gruppo Regione Piemonte” (di seguito, “il Perimetro”), ai fini della successiva predisposizione del bilancio consolidato per l’anno 2016. La definizione del perimetro Gruppo è quantitativamente significativa, in ottemperanza ai criteri indicati articoli 11 ter, quater e quinquies, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, come introdotto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n.126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2⁴³.

La successiva definizione dell’area di consolidamento (e cioè degli enti potenzialmente inseribili all’interno del bilancio consolidato), invece, risulta quantitativamente ridotta come si evince dalla tabella seguente:

ALLEGATO B: PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO "REGIONE PIEMONTE" PER L'ANNO 2016
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI E PARTECIPATI DI DIRITTO PUBBLICO
AGENZIA INTERREGIONALE PO
AGENZIA PIEMONTE LAVORO
AGENZIA REGIONALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (ARPEA)
AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITÀ
AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE (ARPA) PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (ARAI)

⁴³ “Ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118, come introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “Gruppo amministrazione pubblica”:

1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del medesimo decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;

2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d) ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

3) gli enti strumentali partecipati dall’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e private e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

4) le società controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti essa:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull’assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

In fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione.” (cfr. D.G.R. n.3 - 4022 del 10 ottobre 2016).

ALEXALA
ATL TURISMO TORINO E PROVINCIA
ATL NOVARA
ATL ASTI
EDISU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO TORINESE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO VERCELLESE E ALESSANDRINO
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VAL SESIA
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'APPENNINO PIEMONTESE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME
ENTE DI GESTIONE DELLE PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO
ENTE DI GESTIONE DELLE PROTETTE DEI PARCHI REALI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE DIRETTA
5T SRL
A.T.L. BIELLESE SCARL
A.T.L. DEL CUNESE-VALLI ALPINE E CITTÀ D'ARTE SCARL
C.S.P. SCRL
CEIPIEMONTE SCPA
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCARL
ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO SCRL
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA
FINPIEMONTE SPA
I.M.A. PIEMONTE SCPA
I.P.L.A. SPA
PRACATINAT SCPA
R.S.A. SRL
S.C.R. SPA
SORIS SPA
SVILUPPO PIEMONTE TURISMO SRL
TURISMO VALSESIA VERCELLI SCRL

Fonte: Regione Piemonte - Allegato B, D.G.R. n.3 - 4022 del 10 ottobre 2016

Elaborazione: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo del Piemonte

All'interno di tale area di consolidamento, i soggetti compresi nel bilancio consolidato della Regione Piemonte 2016 sono solo cinque, comprendendo, oltre alla capogruppo Regione Piemonte, il Consiglio regionale, l'Agenzia per la mobilità, l'Agenzia interregionale per il fiume Po, Finpiemonte S.p.A. ed infine S.c.r. S.p.A.

Le ragioni sottese a tale scelta operata dall'Ente sono indicate dallo stesso Ente nella Nota integrativa al Bilancio consolidato 2016. La Regione motiva affermando che la prima D.G.R. (n.3 – 4022 del 10/10/2016) ha scontato la mancanza di alcuni "...dati sulla consistenza

dell'attivo e del patrimonio netto, nonché i ricavi caratteristici"⁴⁴, parametri essenziali per la verifica di rilevanza o meno dell'organismo ai fini dell'inserimento nell'area del consolidamento. La mancanza di tali dati era relativa tanto alla capogruppo quanto ad altri numerosi enti strumentali.

Con successiva D.G.R. del 22 maggio 2017, n.6-5060, la Regione ha proceduto alla revisione del perimetro di consolidamento di cui alla D.G.R. n.3 - 4022 del 10 ottobre 2016. Con tale provvedimento si è provveduto all'aggiornamento della rilevazione dei soggetti, "*...sulla base di dati aggiornati e completi desunti dai bilanci di esercizio dei consuntivi 2016*"⁴⁵.

I criteri vigenti al momento della redazione ed approvazione del consolidato della Regione prevedevano elenchi definiti in base alle indicazioni del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al D.Lgs. n.118/2011. Tale principio consentiva di escludere dal perimetro di consolidamento i soggetti i cui bilanci risultassero "irrilevanti" in termini di significatività.

Il canone di irrilevanza è stato oggetto di accurata analisi e puntuale definizione da parte del legislatore. Al momento della approvazione della D.G.R. n.3-4022 del 10 ottobre 2016 e della D.G.R. n.6 – 5060 del 22/05/2017, il medesimo principio contabile applicato individuava quali parametri per l'effettuazione della verifica di rilevanza il totale dell'attivo, il patrimonio netto ed il totale dei ricavi caratteristici, stabilendo che avrebbero potuto essere esclusi dal perimetro di consolidamento i soggetti che presentassero, per ciascuno di tali parametri, un'incidenza inferiore al 5%. Con riferimento alla Regione Piemonte, i valori risultanti dal conto economico e dallo stato patrimoniale al 31/12/2016 (parti integranti del rendiconto della gestione relativi al 2016, al netto delle risultanze del Consiglio regionale) sono di un totale dell'attivo di euro 6.213.432.554,02 e un totale dei ricavi caratteristici (al netto delle componenti positive della gestione riguardanti il perimetro sanitario) di euro 2.636.496.810,04. Sulla scorta di tali risultanze, l'Ente ha dunque delimitato l'area di consolidamento ai soli organismi per i quali si potesse verificare la rilevanza nei termini suindicati.

È bene precisare che la Regione, già in sede di approvazione del bilancio consolidato 2016, si era avvalsa di una scelta interpretativa, poi confermata dal DM 11 agosto 2017⁴⁶, recante il

⁴⁴ Cfr. pag. 21, Nota Integrativa, Bilancio consolidato Regione Piemonte 2016.

⁴⁵ Cfr. pag. 21, Nota Integrativa, Bilancio consolidato Regione Piemonte 2016.

⁴⁶ Già il 20 aprile 2017, in sede di Conferenza delle Regioni – commissione di coordinamento "*Affari finanziari*" - era stato licenziato un documento con il quale si evidenziava la necessità di circoscrivere il perimetro di consolidamento a soggetti di effettiva "*...rilevanza in termini di dimensioni economiche, finanziarie e patrimoniali, al fine di non pregiudicare la valenza del bilancio consolidato quale strumento, oltre che di informazione, anche di programmazione e di governo del Gruppo.*" (cfr. Bilancio consolidato Regione Piemonte 2016 – Nota Integrativa pagina 30).

VII decreto correttivo al D.Lgs. n.118/2011: in sostanza, qualora ci si trovi in presenza di un patrimonio netto negativo la verifica della irrilevanza è effettuata sulla base dei due residui criteri (totale dell'attivo e ricavi caratteristici). In merito al VII Correttivo al D.Lgs. n.118/2011, e alle modifiche apportate in particolare al principio contabile n.4/4 sul bilancio consolidato, si tornerà *infra*.

Atteso il percorso logico-giuridico sotteso alla scelta della Regione in ordine alla delimitazione degli organismi inseriti nel bilancio consolidato, la Sezione rileva la criticità di tale scelta in quanto determinante un esiguo numero di soggetti considerati e quindi una ridotta significatività del bilancio consolidato.

È innegabile l'esistenza in capo all'Ente un'effettiva discrezionalità in ordine alla scelta dei soggetti da inserire nel perimetro del consolidamento, ma è in ogni caso opportuno che tale discrezionalità sia esercitata avendo riguardo all'effettiva natura del bilancio consolidato, quale strumento informativo e rappresentativo dello stato di salute delle finanze e del patrimonio dell'Ente/Gruppo complessivamente considerato.

Con il VII decreto correttivo al D.Lgs. n.118/2011, non a caso, il legislatore è intervenuto, fra l'altro, ampliando la sfera dei soggetti da includersi nel perimetro del gruppo amministrazione pubblica: sono ora da includersi nel consolidamento le società in liquidazione e non i soggetti sottoposti a procedure concorsuali. La scelta legislativa è ulteriormente rafforzata dalla novellata riformulazione del canone di irrilevanza dei bilanci (in forza della quale è consentito di escludere uno o più componenti del gruppo dal consolidamento).

La novella interviene individuando diverse scadenze temporali:

- a) a decorrere dal 2018 (bilancio consolidato esercizio 2017) come poc'anzi indicato, in caso di presenza di un patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai due soli parametri restanti (ricavi caratteristici e totale dell'attivo);
- b) a decorrere dal 2019 (bilancio consolidato esercizio 2018) la soglia dell'irrilevanza dei componenti del gruppo è determinata al 3%, con riferimento ai corrispondenti parametri dell'amministrazione capogruppo.

Particolarmente significativa, inoltre, è una nuova indicazione in ordine alla valutazione dell'irrilevanza, che dovrà essere compiuta con riguardo anche all'insieme di enti o società ritenuti scarsamente significativi. La finalità è quella di evitare che le realtà più modeste e scarsamente significative sfugga all'informativa del consolidamento sottraendo, così, informazioni rilevanti ai fini del complessivo bilancio di gruppo.

c) a decorrere dal 2019 (bilancio consolidato esercizio 2018) “...la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell’amministrazione capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a una incidenza inferiore al 10 per cento.” (cfr. punto 3.1 allegato 4/4 del D.Lgs. n.118/2011).

Ai fini di una eventuale esclusione per irrilevanza saranno sempre considerati rilevanti (e quindi non escludibili dal bilancio consolidato):

- gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo;
- le società in house;
- gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Atteso quanto su illustrato, è stato chiesto alla Regione quali siano stati i criteri utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato 2017, da approvarsi nel 2018.

Regione Piemonte ha chiarito che “la definizione del Gruppo "Regione Piemonte" e del perimetro di consolidamento relativi all'anno 2017 è stata operata dalla D.G.R. n.4 — 5876 del 10 novembre 2017, successivamente modificata dalla D.G.R. n.10-6455 del 9 febbraio 2018 tenendo conto, ovviamente, di quanto previsto dal principio contabile applicato 4/4 nel testo vigente dopo la novella del D.M. 11 agosto 2017”.

L’esame delle delibere evidenzia un GAP ed un’area di consolidamento sostanzialmente invariati il che, d’altra parte, appare in linea con la considerazione che le innovazioni più significative apportate dal VII decreto correttivo al D.Lgs. 118/2011 saranno operative dal bilancio consolidato 2019, relativo all’esercizio 2018.

In particolare, la nuova area di consolidamento sarà la seguente:

- 5T SRL
- AGENZIA INTERREGIONALE PO
- AGENZIA PER LA MOBILITA'
- AGENZIA PIEMONTE LAVORO
- AGENZIA REGIONALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (ARPEA)
- AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE (ARPA) PIEMONTE
- AGENZIA REGIONALE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI (ARAI)
- ATC PIEMONTE NORD

- ATC PIEMONTE CENTRALE
- ATC PIEMONTE SUD
- C.S.P. SCRL
- CEIPIEMONTE SCPA
- CSI PIEMONTE
- D.M.O. SCRL
- FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.
- FINPIEMONTE S.P.A.
- I.P.L.A. S.P.A.
- IRES PIEMONTE
- R.S.A. SRL
- S.C.R. S.P.A.
- SORIS S.P.A.

c. Struttura del bilancio consolidato della Regione Piemonte

Prima di procedere all’elaborazione ed aggregazione dei dati contabili utili alla predisposizione del bilancio consolidato, è necessario operare la riconciliazione dei reciproci rapporti di debiti/crediti e l’elisione dei rapporti “*intercompany*”. Il bilancio consolidato, infatti, comprende unicamente le operazioni effettuate dai componenti inclusi nel consolidamento con soggetti terzi, estranei al gruppo. Devono, dunque, “...*essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo*”. Pertanto “...*le attività da compiere prima del consolidamento riguardano sia la riconciliazione dei saldi contabili reciproci (crediti/debiti e costi/ricavi) e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo...*”⁴⁷.

Tali operazioni sono finalizzate ad evidenziare:

- a) “*Le operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);*
- b) *Le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;*

⁴⁷ Cfr. punto 4.2, allegato 4/4 D.Lgs. n.118/2011.

c) *La presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili*⁴⁸.

La Regione dichiara di avere proceduto a tali operazioni propedeutiche nella Nota Integrativa al bilancio consolidato 2016.

In particolare, la struttura del documento di bilancio consolidato 2016 della Regione Piemonte è la seguente.

Una prima parte del bilancio riporta la Relazione sulla gestione 2016. La premessa della relazione dà conto dei soggetti compresi nel consolidamento e rimanda alla nota integrativa per indicare le ragioni sottese a tale scelta.

Nella relazione sulla gestione è illustrato lo Stato Patrimoniale, avendo cura di descrivere gli elementi dell'attivo e gli elementi del passivo, il Conto economico Consolidato.

Segue la Nota integrativa, in cui è riportato l'elenco completo degli organismi partecipati o controllati dalla Regione Piemonte, con il dettaglio dei ricavi caratteristici e dell'incidenza degli stessi in termini percentuali con riferimento ai medesimi parametri regionali. Tale operazione consente all'Ente di enucleare le ragioni sottese alla scelta dei soggetti inseriti nel perimetro di consolidamento. In ordine a tali ragioni si è poc'anzi dato atto della facoltà discrezionale concessa dal legislatore ai soggetti capogruppo.

La nota integrativa prosegue descrivendo le operazioni di consolidamento. La Regione specifica che tali operazioni sono state precedute dalla riconciliazione delle poste finanziarie reciproche (tra capogruppo e soggetti ed organismi del consolidamento).

L'operazione di consolidamento ha visto l'elisione del valore contabile delle partecipazioni societarie *"...dalle immobilizzazioni finanziarie della capogruppo e della corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo. In tutti i casi si è provveduto alla eliminazione delle poste attive e passive del conto economico o dello stato patrimoniale (ricavi e costi, proventi ed oneri, crediti e debiti)"*⁴⁹.

Agenzia Interregionale del Fiume Po e Agenzia per mobilità Piemontese sono state consolidate al 25%, in quanto soggetti partecipati in medesima proporzione dalla Regione. Il consolidamento è dunque avvenuto con il metodo proporzionale.

⁴⁸ Cfr. punto 4.2, allegato 4/4 D.Lgs. n.118/2011.

⁴⁹ Cfr pagina 30 - Nota integrativa al bilancio consolidato 2016 – Regione Piemonte.

Per quanto riguarda FINPIEMONTE S.p.A. e SCR, invece, il consolidamento è stato integrale, essendo entrambe totalmente partecipate dalla regione Piemonte (Finpiemonte è controllata dalla Regione al 99,65%).

Con specifico riferimento ad alcuni dati contabili inseriti nello Stato Patrimoniale consolidato, venivano chieste delucidazioni e maggiori indicazioni.

In particolare, la richiesta istruttoria verteva sulle seguenti voci:

Voci dell'attivo: IMMOBILIZZAZIONI immateriali e crediti

– Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno:	euro 31.545.163,35
– Immobilizzazioni in corso e acconti:	euro 108.569.873,58
– Crediti verso altre amministrazioni pubbliche:	euro 4.056.616,27
– Crediti verso altri soggetti:	euro 143.281.715,28

Voce del Passivo: Debiti

– Debiti da finanziamento:	euro 6.090.956.884,59
----------------------------	-----------------------

Di cui:

– Debiti verso altre amministrazioni pubbliche:	euro 2.716.355.458,47
– Prestiti obbligazionari:	euro 1.800.000.000,00

La risposta istruttoria di Regione Piemonte ha parcellizzato tali voci con riferimento ai singoli soggetti giuridici oggetto di consolidamento ma non ha fornito dettagli riguardanti il contenuto delle voci (non è dato comprendere, ad esempio, la natura dei 5,7 miliardi di debiti di finanziamento della Giunta o dei 1,8 mld di prestiti obbligazionari sempre della Giunta).

Conclusioni

Il piano di revisione straordinaria di Regione Piemonte si pone nel solco dei precedenti piani di razionalizzazione e ne eredita le lacune informative più volte evidenziate dalla Sezione. Esso, pur esaminando ogni singola partecipazione e fornendo i principali dati finanziari, pecca per eccessiva sinteticità nell'esposizione degli interventi di razionalizzazione e delle ragioni giustificatrici gli interventi di sostegno finanziario. Tali elementi, infatti, vengono spesso acquisiti solo in seguito a specifica istruttoria.

Cionondimeno, sotto il profilo sostanziale, va rilevato che prosegue l'attività di razionalizzazione del portafoglio delle partecipazioni: il numero delle partecipate, attraverso operazioni di dismissione, liquidazione o accorpamento, è in sensibile diminuzione.

Al settembre 2017 il numero delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute si attesta a 55, rispetto alle 66 del 2014.

Di queste 55, inoltre, solo 47 sono operative: le rimanenti, infatti, sono interessate da procedure fallimentari (Pracatinat e Nordind S.p.a.), di liquidazione (Virtual Reality e Multimedia Park S.p.A.; Lumiq; Tecnoparco Srl; Villa Gualino Scarl; Villa Melano; Eurofidi; SNOS srl; Icarus Scpa; Concessioni autostradali piemontesi S.p.A.) o di concordato (Saia S.p.A. e TNA S.p.A.).

A tale risultato hanno condotto le deliberate cessioni di SAGAT S.p.A. (società partecipata di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), CIC s.r.l. (società partecipata da CSI Piemonte), SACE S.p.A. (società partecipata di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), Terme di Acqui S.p.A. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), Enel Green Power Strambino Solar Srl (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.); nonché la deliberata uscita dalla compagine societaria per Consorzio insediamenti produttivi del Canavese (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), Altec S.p.A. (società partecipata da Icarus S.p.A., a sua volta partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.), Csp – Innovazione nelle ICT Scarl, Corep, Geac S.p.A. (società partecipata da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.).

Nello stesso arco temporale le partecipazioni dirette sono scese da 27 a 22 (numeri comprensivi dei consorzi che invece restano esclusi dall'attività di revisione di cui all'articolo 24 Testo unico).

Sensibile anche la diminuzione delle partecipazioni di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., passate dalle 28 del 2014 alle 22 del 2017 (di cui solo 16 operative).

Ciò posto, se si analizza il dato quantitativo, è indubbio che esso esprima l'impegno di Regione Piemonte nella riorganizzazione del settore, quantomeno sotto il profilo della contrazione dei soggetti operativi.

Sotto altro punto di vista, esaminate le singole partecipazioni, si rileva il permanere di partecipazioni di minima entità (Caat s.c.p.a.) per le quali lo strumento societario non è né idoneo ad esercitare un controllo né necessario per canalizzare fondi o per perseguire risultati specifici, nonché di partecipazioni rispetto alle quali desta perplessità la scelta di

mantenimento per difetto di coerenza con i compiti della Regione (Caat s.c.p.a.; Miac s.c.p.a.; Città Studi S.p.A.; Monterosa 2000 S.p.A.).

Ancora, esaminate le situazioni di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., si rileva la mancanza di una chiara, lineare ed adeguatamente ponderata strategia di lungo termine. La scelta iniziale, espressa nella Legge regionale n. 1/2015, prevedeva la possibile integrazione tra tali soggetti, con la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette. Il progetto, tuttavia, veniva abbandonato (o forse “sospeso”) alla luce della scelta di fare di Finpiemonte S.p.A. un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 (l’iscrizione nel relativo albo comportava nuovi limiti e parametri al possesso di partecipazioni da parte della società stessa). Tale scelta, peraltro, a sua volta veniva abbandonata nel corso del 2018 giusta Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2018, n. 1-6920.

Parallelamente, il processo di razionalizzazione e risanamento delle partecipazioni detenute dalla holding regionale Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., elemento imprescindibile e prodromico all’eventuale aggregazione ed espressamente previsto dall’articolo 13 della menzionata Legge regionale n. 1/2015 (sotto il profilo dell’alienazione del patrimonio immobiliare inutilizzato delle partecipate), a distanza di tre anni non risulta ancora concretamente avviato. Considerato l’andamento finanziario di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (la società ha chiuso gli esercizi con perdite costanti dagli 8,6 milioni del 2012 ai 16 milioni del 2016, perdite scese nel 2017 a circa 730 mila euro), la riorganizzazione delle sue partecipazioni, o in generale il ripensamento della sua modalità operativa, è indifferibile (anche considerato che Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. ha un capitale impiegato in società terze di euro 104.629.378,00).

L’analisi della Sezione si è soffermata con particolare attenzione su Finpiemonte S.p.A., anche in tal caso evidenziando l’assenza di adeguate valutazioni tecniche alla base delle scelte strategiche di fondo.

Tale affermazione trova riscontro nella visione d’insieme degli eventi che hanno interessato tale soggetto: se con la Legge n. 6/2016 la Regione ha autorizzato un aumento di capitale fino a 600 milioni di euro per trasformare Finpiemonte S.p.A. da mero soggetto erogatore di risorse pubbliche a vero e proprio intermediario finanziario con iscrizione al relativo albo, con la menzionata D.G.R. n.1-6920 tale scelta è stata abbandonata anche a causa dell’incapacità

della società di portarla avanti, essendo emerse *“criticità, in termini sia operativi sia di posizionamento di mercato e di modello di business anche in relazione alla natura pubblicistica della Società... difficoltà di reperire sul mercato le figure professionali necessarie”*.

Desta perplessità, quindi, la scelta investire Finpiemonte S.p.A. di nuove funzioni, così giustificando il corposo aumento di capitale resosi necessario, senza curarsi circa l'esistenza di un'adeguata struttura organizzativa a supporto di tale cambiamento.

Ed è altrettanto evidente, inoltre, che una simile vicenda testimonia una non adeguata conoscenza della struttura e delle capacità operative della propria partecipata, nonostante l'essere questa una società in house, quindi equiparabile ad un'articolazione organizzativa interna.

Sempre con riferimento a Finpiemonte S.p.A., la Sezione ha evidenziato criticità nella modalità di gestione dei fondi giacenti presso i conti societari, sia sotto il profilo dell'utilizzo a finanziamento dell'aumento di capitale che sotto quello della natura vincolata delle relative risorse (tanto quelle di origine regionale quanto quelle di fonte comunitaria), con improprio affidamento del rispetto del vincolo alla stessa Finpiemonte S.p.A.

Ancora, si sono rilevate criticità nella modalità di gestione dei fondi (caratterizzati dalla pratica del cash pooling) e nella corresponsione dei compensi a Finpiemonte S.p.A. (senza rispetto delle corrette procedure contabili).

Con riferimento alle altre partecipazioni, continuano a rilevarsi numerosi casi di sostegno finanziario a società in difficoltà (Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.; Expo Piemonte s.r.l.; Consepi S.p.A.; Torino Nuova Economia S.p.A.): ora, in disparte la previsione dell'articolo 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, non sempre applicabile, il finanziamento di società in costante perdita, con utilizzo di risorse pubbliche, è da ritenersi estremamente rischioso. In alcuni casi tale intervento è operato nella logica del salvataggio o dell'agevolare la liquidazione in bonis: anche in tali casi occorre ricordare la previsione normativa che consente l'intervento all'interno di piani di ristrutturazione più completi e non, invece, per rispondere alla semplice esigenza, maturatasi di anno in anno, di permettere la continuità aziendale in vista della liquidazione o, ancora, di consentire una liquidazione in bonis. Tale ultima condotta, se ampiamente comprensibile nell'ottica di recuperare parte dei propri investimenti o di minimizzare le perdite o di consentire la continuità aziendale con subingresso di altri soggetti, si presta ad una semplice considerazione: si tratta di operazioni con capitale di rischio di natura

pubblicistica. Se il legislatore vede con sfavore tali operazioni, ciò si giustifica proprio nell'ottica della natura delle risorse impiegate che non si prestano ad operazioni che, in caso di esito negativo, si risolverebbero in un ulteriore danno per la collettività (oltre a quello già derivante dalla gestione societaria in perdita).

